

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Nn. 4885 e 4886-A**

## RELAZIONE GENERALE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI GIARETTA E FERRANTE)

*concernente anche lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica (Tab. 2)*

*con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di previsione  
e sul disegno di legge n. 4885 (v. stampati nn. 4885 e 4886-A Allegato 1); rapporti di  
minoranza delle altre Commissioni (v. stampati nn. 4885 e 4886-A Allegato 1-bis); nonché  
ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati  
nn. 4885 e 4886-A Allegati 2-I e 2-II e nn. 4885 e 4886-A Allegato 3/I e 3/II)*

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 2000

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica  
di concerto col Ministro delle finanze**

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 novembre 2000*



# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Nn. 4885 e 4886-A**

## RELAZIONE GENERALE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI GIARETTA E FERRANTE)

*concernente anche lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica (Tab. 2)*

*con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di previsione  
e sul disegno di legge n. 4885 (v. stampati nn. 4885 e 4886-A Allegato 1); rapporti di  
minoranza delle altre Commissioni (v. stampati nn. 4885 e 4886-A Allegato 1-bis); nonchè  
ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati  
nn. 4885 e 4886-A Allegati 2-I e 2-II e nn. 4885 e 4886-A Allegato 3/I e 3/II)*

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 2000

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica  
di concerto col Ministro delle finanze**

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001  
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (n. 4886)**

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 novembre 2000*

---

## INDICE

## RELAZIONE GENERALE

*Parte I:* Disegno di legge finanziaria (relatore GIARETTA) . . . . . Pag. 7

*Parte II:* Disegno di legge di bilancio (relatore FERRANTE) . . . . . » 15

## PARERI:

della Giunta per gli affari delle Comunità europee . . . . . » 27

della Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . . . » 28

## DISEGNO DI LEGGE N. 4885

Articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati e nel testo proposto dalla Commissione. . . . . » 33

Prospetto di copertura - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* . . . . . » 335

Tabelle - *Testo proposto dalla Commissione:*

- *Nota* . . . . . » 341

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente). . . . . » 343

- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale). . . . . » 347

- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) . . . . . » 353

- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale). . . . . » 359

- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte). . . . . » 365

- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) . . . . . » 369

Tabelle - *Testo approvato dalla Camera dei deputati:*

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente). . . . . » 375

- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale). . . . . » 379

- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) . . . . . » 385

- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale). . . . . » 409

- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) . . . . . » 421

## DISEGNO DI LEGGE N. 4886

Articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati e nel testo proposto dalla Commissione. . . . . Pag. 451

## Tabelle:

- A (unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 per i quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):
  - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* . . . . . » 494
  - *Testo proposto dalla Commissione* . . . . . » 495
- B (unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni):
  - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* . . . . . » 498
  - *Testo proposto dalla Commissione* . . . . . » 499

## Quadri generali riassuntivi (nel testo approvato dalla Camera dei deputati):

- A (bilancio di competenza) . . . . . » 505
- B (bilancio di cassa) . . . . . » 515
- C (bilancio triennale 2001-2003, a legislazione vigente) . . . . . » 525
- D (bilancio triennale 2001-2003 delle aziende autonome) . . . . . » 535
- E (bilancio pluriennale programmatico per il triennio 2001-2003) . . . . . » 541

## ALLEGATI 1 E 2 E STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI SINGOLI MINISTERI

## Testo proposto dalla Commissione:

- *Nota* . . . . . » 545
- Tabella 2 (Tesoro, bilancio e programmazione economica) . . . . . » 547
- Tabella 4 (Giustizia) . . . . . » 549
- Tabella 6 (Pubblica istruzione) . . . . . » 551
- Tabella 8 (Lavori pubblici) . . . . . » 553
- Tabella 9 (Trasporti e navigazione) . . . . . » 554
- Tabella 11 (Difesa) . . . . . » 555
- Tabella 16 (Sanità) . . . . . » 557

## **RELAZIONE GENERALE**





## PARTE PRIMA

*Disegno di legge finanziaria*

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare dà coerente attuazione alle premesse programmatiche contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2001-2004.

In sintesi: una manovra che è centrata su una riduzione generalizzata della pressione fiscale e per circa un punto del prodotto interno lordo, accompagnata da interventi specifici a favore dei settori più deboli della società, a sostegno ed orientamento della capacità espansiva del settore produttivo, con interventi specifici ed innovativi per il Mezzogiorno, con un forte sostegno ad investimenti nella ricerca di base ed applicata; la manovra è completata da norme di manutenzione ed integrazione di quelle esistenti in direzione della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e del suo controllo, a livello centrale e periferico, con una significativa innovazione in materia di *ticket* sanitari.

Tutto il contrario di una legge finanziaria «elettoralistica», tesi che la minoranza cerca di accreditare nell'opinione pubblica. Finanziarie «elettoralistiche» sono quelle che consumano risorse del futuro per accattivarsi l'opinione pubblica: ci si indebita, in modo più o meno occulto, per finanziarie promesse elettorali, che i cittadini pagheranno ad un interesse per niente conveniente.

Con questa legge finanziaria succede il contrario: si consolida un'azione di redistribuzione di un dividendo frutto di una saggia e rigorosa politica finanziaria, azione iniziata l'anno scorso e destinata ad ampliarsi nei prossimi anni.

L'orizzonte di questa legge finanziaria non è la prossima campagna elettorale; se questa fosse stata la preoccupazione predominante della maggioranza e del Governo qualche più di azzardo sarebbe stato usato nel comporre la manovra per il 2001; invece il Governo non si è fatto influenzare dalle scadenze elettorali, disegnando un percorso che può essere naturalmente criticato dalle minoranze, ma non accusato di non avere una coerenza interna.

La verità è che questa legge finanziaria – e gli spazi che si sono aperti anche per il futuro in direzione di una continuativa azione di riduzione della pressione fiscale e di riorganizzazione della spesa pubblica in direzione dell'efficienza e dell'equità – è la conseguenza di tre impegni strategici assunti dalla maggioranza nel 1996 e mantenuti con una coerente azione di Governo.

Il primo impegno: il risanamento dei conti pubblici come premessa necessaria su cui fondare la crescita dell'economia reale del paese, l'affermazione della credibilità internazionale del nostro Paese senza la quale è difficile immaginare solidi processi di crescita. Oggi diamo per scontato il raggiungimento di questo obiettivo ma se paragoniamo la situazione odierna con quella del 1996 ci rendiamo conto del cammino percorso. I dati descrivono lo straordinario risultato raggiunto, con un abbattimento in 4 anni di 5,2 punti percentuali del rapporto indebitamento netto della pubblica amministrazione sul PIL, portato dal 7,1 per cento del 1996 all'1,9 per cento del 1999. Il nostro paese era nel 1996 tre punti sopra la media europea, oggi supera la media europea solo di 0,7 punti. Il risparmio pubblico era negativo per circa 4 punti all'inizio della legislatura, oggi è di segno positivo per un importo di circa due punti del PIL. Il debito pubblico era pari al 124 per cento del PIL nel 1995 e arriveremo al 2003 al 99 per cento. Questi dati (che hanno a che fare con la matematica e non con le valutazioni politiche) andrebbero confrontati con le catastrofiche previsioni formulate dalla minoranza nel corso del dibattito sulla prima legge finanziaria della legislatura e potremmo agevolmente renderci conto da che parte stava la capacità di prevedere correttamente l'evoluzione dei conti pubblici. Sono questi risultati che hanno portato il Rapporto economico sull'Italia dell'OCSE per il 2000 (i Rapporti Annuali sono una fonte spesso utilizzata in modo parziale per evidenziare gli aspetti critici del risanamento della finanza pubblica) a riconoscere che quello italiano è stato: «...uno dei più energici risanamenti attuati nell'area dell'OCSE nell'ultimo decennio».

Che questo risanamento energico sia riuscito a convivere con la ripresa di una espansione dell'economia è pure un dato significativo. Qui il giudizio può risentire maggiormente degli influssi politici; può legittimamente sostenersi da parte della minoranza che politiche diverse avrebbero potuto portare ad una maggiore intensità del processo di crescita, più in linea con i paesi di punta dell'area dell'euro: in questa materia meglio essere allineati con la Francia che con la Germania. Ciò che non può essere contestato riguarda però due aspetti che ancora una volta attengono a dati oggettivi. L'onere del servizio del debito ha pesato in questo periodo circa il doppio della media dei paesi europei, e questo ha lasciato margini molto minori per politiche di riduzione fiscale. Nonostante questo noi possiamo registrare che nel periodo 1995-1999 vi è stato una crescita media annua del PIL dell'1,8 per cento, rispetto all'1,1 per cento del periodo 1990-1994. Questa crescita si è accompagnata ad una creazione di posti di lavoro con una intensità sconosciuta nel decennio: solo nell'ultimo anno abbiamo avuto un incremento di 430.000 unità negli occupati. Questo nonostante un andamento internazionale controverso, con una incertezza derivata dalla crisi dei mercati finanziari partita dai mercati orientali e da ultimo con un aumento del prezzo del petrolio e la debolezza dell'euro che se apre qualche spazio con la svalutazione competitiva nei confronti dell'area del dollaro porta ad aumento dei costi e tensioni inflazionistiche. Nonostante questo siamo cresciuti nel quinquennio più che nel

quinquennio precedente e oggi possiamo dire che il 2000 si concluderà con una crescita del PIL tra il 2,6 per cento ed il 2,8 per cento, mentre per l'anno prossimo i più ottimisti degli istituti di ricerca ritengono valida la previsione del Governo di una crescita del 2,9 per cento, i più pessimisti ritengono che si faranno maggiormente sentire le conseguenze negative dell'andamento dell'economia mondiale con una crescita al 2,6 per cento. In ogni caso il risanamento finanziario effettuato ( e gli spazi crescenti per l'attuazione di politiche di sviluppo compatibili con il rigore finanziario) sostiene una crescita del PIL quasi tripla rispetto a quella della prima metà del decennio passato.

Il secondo impegno: quello che era uno *slogan* - «pagare meno, pagare tutti» - è diventato una realtà. Quello della riforma fiscale è stato un percorso naturalmente accidentato; la sfida era duplice: porre mano ad una riforma radicale nel rapporto fisco - cittadino e nello stesso tempo garantire un gettito fiscale certo, immediato ed adeguato al rientro dei parametri della finanza pubblica. L'impegno è stato mantenuto. La macchina fiscale è stata riorientata: nuovi strumenti di contrasto alla elusione ed evasione, una consistente semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, la soppressione di numerosi tributi che davano un gettito non rilevante ma che comportavano pesanti oneri burocratici per i contribuenti, un trattamento fiscale del risparmio particolarmente incentivante in direzione degli investimenti produttivi, una più equa ripartizione del carico tributario tra categorie e ceti introducendo strumenti moderni, quali gli studi di settore, con il consenso delle categorie professionali interessate, un potenziamento delle potestà tributarie delle Regioni e delle autonomie locali.

Queste riforme hanno prodotto un aumento rilevante del gettito fiscale: nei primi due anni della legislatura frutto anche di inasprimenti e di introduzione di nuovi tributi, ma negli ultimi due anni in assenza di innalzamento delle aliquote o di introduzione di nuovi tributi, frutto esclusivo dell'esplicarsi di effetti positivi delle azioni di riforma, al netto degli effetti dell'accelerazione dell'economia e anche delle tensioni dei prezzi petroliferi.

È giusto seguire gli inviti alla prudenza, tra gli altri anche del Governatore della Banca d'Italia, circa il carattere interamente strutturale di questo aumento del gettito, ed in questa materia i dati dimostrano che se una colpa può essere addebitata al Governo è quella di un eccesso di prudenza, non certo di leggerezza compiacente nelle previsioni del gettito. La sostanza è però che per tre anni di seguito vi è stato un gettito aggiuntivo, che nel primo anno ha consentito di compensare il minor gettito rispetto alle previsioni dell'IRAP, l'anno scorso ha consentito interventi di riduzione delle imposte per 11.500 miliardi e quest'anno di realizzare gli interventi che sono alla nostra attenzione.

In sostanza: avendo riformato gli strumenti disponibili per l'amministrazione delle finanze ed avendo avviato a risanamento il bilancio dello Stato è stato possibile imboccare il sentiero di una diminuzione protratta

nel tempo della pressione fiscale che ci porti nel gruppo di testa della graduatoria dell'Unione europea.

Il terzo impegno: una azione per la liberalizzazione dei mercati e per un arretramento della mano pubblica dalle funzioni improprie assunte nel corso degli anni. Qui i risultati possono essere più controversi. Ad una consistentissima azione di ritiro dello Stato dallo svolgimento di attività economiche diretto non ha fatto fronte un altrettanto intenso processo di rafforzamento della concorrenza in tutte le aree che godono di chiusure e protezioni. Sull'entità delle dismissioni dello Stato non vi può essere discussione: oltre 120.000 miliardi di lire, di cui 36.000 nel 1999, costituiscono una cifra che non ha paragoni con ciò che è stato fatto dagli altri paesi europei. Sulle liberalizzazioni darei questo giudizio: è stato fatto di meno di ciò che serve al Paese, ma è stato fatto molto di più di ciò che era immaginabile in un Paese che si porta in eredità debolezze strutturali nell'apparato pubblico ed in quello privato in tema di semplificazione ed apertura alla concorrenza. Le resistenze corporative e protezionistiche ci sono e sono forti nel nostro Paese: basterebbe scorrere gli emendamenti presentati da tutto l'arco delle forze politiche ai provvedimenti di riforma in questo campo per accorgerci che esiste un ampio arco trasversale portato a tutelare e proteggere le situazioni di protezione dei mercati, di assenza di concorrenza piuttosto che spingere in avanti avendo fiducia nelle virtù positive di un mercato concorrenziale ben regolato: in sostanza ogni comparto è acceso sostenitore della necessità di aprire il mercato degli altri, ma geloso custode delle chiusure e dei privilegi del proprio.

Eppure, nonostante questo, un fronte imponente si è mosso, sulla spinta anche delle direttive dell'Unione europea che hanno talvolta soppresso a qualche debolezza interna della politica: liberalizzazione e regolazione dei servizi pubblici, liberalizzazione in campo energetico, liberalizzazione del mercato del lavoro, delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, automatismi negli incentivi al settore economico, liberalizzazione nel settore commerciale. Anche qui se volgiamo uno sguardo retrospettivo all'intera legislatura apprezziamo l'entità del cammino percorso: due terzi dei nuovi posti di lavoro creati nel paese nell'ultimo anno hanno forme contrattuali che non esistevano all'inizio della legislatura (ha osservato la Banca d'Italia che solo il 10 per cento della creazione netta di posti di lavoro dal 1995 non ha riguardato rapporti temporanei o a tempo parziale); una imponente massa di risparmio privato è uscita dal recinto protetto dei titoli di Stato entrando in Borsa, contribuendo al finanziamento delle imprese e mutando radicalmente il rapporto tra risparmio ed aspettative; nel settore delle tariffe per i servizi pubblici dove più ampia è stata la concorrenza (telecomunicazioni) elevatissimi sono stati i vantaggi tariffari per gli utenti, dove la concorrenza è ancora timida (gas e soprattutto energia elettrica) i vantaggi sono stati minori, ma comunque sufficienti a compensare in parte gli aumenti dei costi di approvvigionamento; il «certificato», simbolo di una atavica diffidenza tra

Stato e cittadino, è stato eliminato da innumerevoli procedimenti amministrativi, con risparmi consistenti di tempo e denaro per imprese e cittadini.

Insomma, il rapporto tra Stato, impresa, mercato, utente è radicalmente mutato. Occorre fare di più, perché qui sta una debolezza strutturale del nostro sistema di fronte ad una competizione globale, ma un onesto giudizio non può non rilevare la qualità e quantità dei cambiamenti positivi che sono stati introdotti.

Avendo ben presente questo quadro generale – uno zoccolo solido su cui operare (il risanamento realizzato) il rispetto di vincoli stringenti che ancora sono operanti (una eredità sui conti pubblici che continua a pesare) – la domanda a cui dobbiamo rispondere è la seguente: sono adeguati gli interventi previsti dalla legge finanziaria a governare la nuova fase che si apre potendo contare sugli spazi aperti dal risanamento finanziario realizzato?

La nostra risposta è una risposta positiva. Condividiamo le linee portanti della manovra proposta dal Governo: un sostanzioso alleggerimento della pressione fiscale, tenendo fermi criteri equitativi, uno spostamento di risorse tra settore e settore per avviare la definizione di un nuovo *welfare* più adeguato alla realtà sociale, il proseguimento di una ridefinizione di comparti di spesa in direzione di una maggiore efficienza. In sostanza: una manovra che agisce sul complesso delle famiglie, sull'intero arco delle classi di reddito, ma con una particolare attenzione per i redditi minori. L'aver riservato all'operatore famiglie circa due terzi della manovra risponde ad un criterio di equità, perché negli anni del risanamento sono le famiglie che hanno pagato più pesantemente, avendo riservato alle imprese quel tanto di vantaggi fiscali compatibili con lo stato della finanza pubblica, per mantenerne le capacità competitive in un periodo congiunturale difficile; risponde ad un criterio convincente di gestione della politica economica in questa fase, essendo utile per sostenere la ripresa e l'accelerazione della formazione del PIL immettere sul mercato risorse idonee a sostenere la domanda interna. Come ha osservato l'Istituto di studio e analisi economica (ISAE) nel corso delle audizioni preliminari alla discussione del disegno di legge finanziaria, il sostegno dei consumi privati, attraverso un aumento del reddito disponibile delle famiglie, costituisce una misura appropriata a stimolare la domanda interna, anche a compensazione dell'atteso indebolimento degli impulsi espansivi provenienti dall'estero. In secondo luogo un intervento in direzione dell'impresa, che completa quanto fatto negli anni passati con interventi significativi in direzione della riduzione dell'IRPEG, del costo del lavoro, di aggiustamento dell'IRAP correggendo alcune distorsioni per il sistema della piccola e media impresa, di sostegno alle politiche di innovazione e ricerca, di emersione del sommerso, di agevolazione delle nuove attività imprenditoriali.

Sarebbe possibile fare di più, cioè prevedere una più robusta restituzione fiscale a famiglie ed imprese attraverso una più ampia, ed imme-

diata, riduzione della spesa pubblica? I conti dobbiamo farli avendo presente un dato molto semplice: la spesa primaria italiana assomma al 37,6 per cento del PIL, ben 4,3 punti percentuali al di sotto della media europea degli 11 paesi senza l'Italia, 3,2 punti sotto la Germania, 10,1 punti sotto la Francia. C'è sempre uno spazio per diventare più virtuosi, ma ad un certo punto bisogna anche interrogarsi in che cosa consista la virtù: farebbe bene al paese una riduzione drastica delle spese per l'istruzione? Farebbe bene al paese una riduzione drastica delle spese per la sanità? Farebbe bene al paese una riduzione drastica delle spese per la sicurezza? Perché questi sono i comparti che per le loro dimensioni potrebbero assicurare significativi cespiti per finanziare una più robusta riduzione fiscale. Resta la materia previdenziale, su cui ormai incombe la verifica del 2001 e per la quale la campagna elettorale sarà una utile occasione per una operazione di verità di fronte al paese sulle ricette che i diversi schieramenti intendono proporre. Ma anche in questo caso stiamo parlando di preoccupazioni doverose che riguardano gli effetti di medio - lungo periodo e sappiamo bene che un previdente intervento in questa materia dovrebbe comunque avere uno scambio tra aree di tutela del sistema del *welfare*.

L'*iter* parlamentare, come è logico, fa acquisire alla manovra ulteriori arricchimenti in qualità e quantità della manovra e l'esame da parte della Camera dei deputati ha introdotto importanti novità, pur salvaguardando l'impianto generale della manovra. Possiamo sottolineare:

il rafforzamento delle misure a favore dei ceti più deboli, in modo particolare in direzione dei cosiddetti incapienti in modo da estendere anche a questa area sociale i benefici della manovra sotto il profilo di una maggiore disponibilità di reddito; in modo particolare per la questione degli incapienti andrebbero ricercate ulteriori soluzioni per un ulteriore rafforzamento, perché il generale e positivo orientamento dell'intervento legato al sistema delle detrazioni per tutta una serie di provvidenze di carattere anche sociale genera per questa fascia un ingiusto differenziale;

un arricchimento degli strumenti di sostegno per le specifiche politiche per la famiglia, con una maggiorazione dell'aumento delle detrazioni per i figli, che dovranno arrivare all'auspicabile obiettivo di essere almeno equiparati a quelli per il coniuge ed un aumento dell'assegno di maternità;

una profonda riorganizzazione di tutta la materia della farmaceutica: l'eliminazione del *ticket* sui farmaci si accompagna alla responsabilizzazione di medici, consumatori e Regioni per un corretto ricorso alle medicine;

lo stanziamento di oltre 4000 miliardi di lire per far fronte alle esigenze di ricostruzione delle zone alluvionate;

un intervento normativo che porta all'attenuazione del divieto di cumulo tra pensione ed attività lavorativa e all'incentivazione ai pensio-

nati anziani a restare in servizio, sottraendo «al nero» attività lavorative che assumono un crescente rilievo;

un significativo pacchetto di investimenti in infrastrutture e per la manutenzione del territorio;

un insieme di norme di sostegno per il comparto agricolo;

interventi in materia ambientale che realizzano positivi processi di tutela dell'ambiente e del consumatore, di risanamento dei siti inquinati e di avvio di politiche di attuazione degli impegni presi in sede internazionale in materia ambientale.

Il lavoro della 5<sup>a</sup> Commissione si è concentrato sulla opportunità di migliorare l'impianto consegnatoci dalla Camera dei deputati, conservandone in modo particolare la struttura portante. I temi più significativi che sono emersi hanno riguardato soprattutto tre questioni: la necessità di riformulare e migliorare il pacchetto a favore delle imprese di minori dimensioni e del Mezzogiorno, questioni rimaste aperte alla Camera anche in relazione alla necessità di attendere le opportune verifiche in sede di Unione europea; la necessità di rafforzare gli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno, che hanno assunto dimensioni e conseguenze tali da rendere insufficienti gli stanziamenti inizialmente previsti; la necessità di rafforzare le dotazioni finanziarie del comparto scuola, in modo da mettere il Governo nelle condizioni di concludere ad un livello soddisfacente e ragionevole il nuovo contratto della scuola.

La rimodulazione ed il rafforzamento per il settore delle piccole imprese ha portato all'appostazione di risorse aggiuntive di oltre 3000 miliardi nel triennio, che arricchiscono il già sostanzioso pacchetto approvato dalla Camera, in modo particolare con gli interventi sull'IRPEG e sull'IRAP.

In sostanza si è confermata l'agevolazione per le imprese cosiddette marginali, ma che in realtà costituiscono una parte rilevante del settore produttivo e di servizio, introducendo una rilevantissima semplificazione fiscale, che alleggerisce le imprese di adempimenti e procedure fiscali, ed un assolvimento forfettario dei propri obblighi fiscali con un *forfait* del 10 per cento per i primi tre anni e del 15 per cento a regime. Il provvedimento si accompagna ad un credito di imposta di lire 600.000 per tutte le imprese che si dotino di mezzi informatici, rientrando nelle categorie che possono usufruire del regime di contabilità semplificata che è stato predisposto. Si è inoltre ridotto di un ulteriore 0,2 per cento il costo del lavoro per gli imprenditori autonomi, annullando il differenziale negativo che distingueva queste categorie da quella degli altri datori di lavoro. È inoltre stata prorogata di un anno la disposizione della legge finanziaria del 1998 che concedeva ai giovani imprenditori autonomi uno sgravio contributivo del 50 per cento per facilitare la fase di avvio. In sostanza le nuove imprese nella fase di nascita trovano un contesto molto più favorevole: meno tasse, meno oneri previdenziali, meno complicazioni buro-

cratiche e a regime comunque una maggiore convenienza fiscale e l'assolvimento dei propri doveri fiscali in forma semplice e certa.

La questione Mezzogiorno è stata oggetto di un approfondito dibattito in Commissione, alla ricerca di soluzioni che, non confliggendo con i vincoli posti dalla Unione Europea, consentissero però di accrescere la capacità di rafforzare gli investimenti delle imprese. Si sono rese disponibili risorse aggiuntive per lire 1210 miliardi nel triennio, finalizzando l'intervento a rafforzare l'efficacia del credito d'imposta previsto dall'articolo 9, consentendo la deducibilità degli ammortamenti al 90 per cento ed intervenendo sui parametri di determinazione della *dual income tax* (DIT), rendendola più appetibile per le imprese del Mezzogiorno.

Si è inoltre provveduto ad appostare nuove risorse per le alluvioni, portando il pacchetto disponibile ad oltre 6000 miliardi di lire e a incrementare le risorse disponibili per far fronte agli oneri derivanti dalla chiusura del contratto per il comparto della scuola.

Tra le nuove norme introdotte possono essere segnalate quelle relative ad una riscrittura degli articoli riguardanti i carburanti ecologici, che rafforzano le incentivazioni per una loro diffusione e la convenienza della produzione agricola ad investire in questa direzione: si tratta di azioni ancora sperimentali ma per le quali devono rapidamente essere create le condizioni per una loro più ampia diffusione. Significative sono anche le norme contenute in un nuovo articolo presentato dal Governo che disegna un regime nuovo di compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF offrendo una norma ponte in direzione di una piena attuazione del federalismo fiscale. Infine può essere citato un intervento che si inserisce nel piano per l'alfabetizzazione informatica che è uno degli obiettivi che si vogliono perseguire utilizzando una parte delle risorse provenienti dalle licenze UMTS: si tratta di una sorta di prestito di onore che viene concesso a giovani che rafforzano le proprie dotazioni e conoscenze in campo informatico.

Concludendo, consegnamo all'Assemblea del Senato un provvedimento che ha conservato l'impianto generale di strumento a sostegno dello sviluppo e dell'equità, migliorato in alcuni aspetti essenziali.

GIARETTA, *relatore*



## PARTE SECONDA

*Disegno di legge di bilancio*

ONOREVOLI SENATORI. -- La complessiva manovra di finanza pubblica si compone, quest'anno, di due strumenti normativi che, nell'ambito degli indirizzi e delle regole delineati dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), assolvono a specifiche funzioni. Il primo di essi, il disegno di legge di previsione di bilancio dello Stato, è per la seconda volta redatto tenendo conto delle innovazioni introdotte con la recente riforma della legge n. 208 del 1999, e rinnova il suo carattere prevalentemente formale nella parte in cui, attraverso una ricognizione della normativa esistente, provvede alle conseguenti determinazioni finanziarie esclusivamente sulla base della legislazione vigente. Viene, così, confermato l'abbandono della poco virtuosa impostazione a «politiche invariate» del recente passato.

L'altro strumento, il disegno di legge finanziaria, assume il predominante carattere sostanziale che si concretizza con le modifiche e le integrazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi definiti dal DPEF e dalla sua nota di aggiornamento.

La razionalizzazione e semplificazione della strumentazione decisionale di finanza pubblica ha comportato da un lato, la conferma della condivisa eliminazione del «collegato di sessione» ma, dall'altro, purtroppo, un ampliamento del contenuto normativo della legge finanziaria, ancor più esteso dopo il voto della Camera, che ha attenuato il miglioramento della strumentazione complessiva del processo di bilancio, come delineato dalla legge n. 208 del 1999. Infatti, il testo del disegno di legge, così come trasmesso il 20 novembre, riporta un numero di articoli e di commi pari a poco meno del doppio di quelli di iniziativa governativa e rappresenta, in questo senso, un segnale importante e preoccupante per la futura efficacia della riforma del 1999.

Se il risanamento strutturale dei conti pubblici, coerente con gli obiettivi posti dal Patto di stabilità, esalta la funzione del bilancio a legislazione vigente, ciò non di meno, si pongono problemi per una migliore definizione della «missione» che deve perseguire la legge finanziaria la quale, stante il nuovo quadro strumentale delle decisioni di finanza pubblica, rischia il ritorno – non auspicabile – a contenuti impropri e ad una struttura *omnibus* con tutti i possibili conseguenti effetti finanziari non virtuosi.

Finita l'emergenza finanziaria, occorre una strumentazione legislativa che non favorisca il ritorno a condizioni d'emergenza per la finanza pubblica. Ci si interroga, quindi, sull'opportunità – proprio alla luce dell'ormai consolidata tendenza alla convergenza verso i parametri europei – di superare l'attuale binomio legge finanziaria-legge di bilancio e di attribuire alla sola legge di bilancio tutte le funzioni di gestione della finanza pubblica, comprese quelle di autorizzazione delle entrate e delle spese a legislazione vigente e le innovazioni legislative per i nuovi interventi e le nuove iniziative.

Una nuova riforma, quindi, che però richiede una inevitabile revisione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, al fine di raggiungere procedure più razionali e consentire decisioni più consapevoli nonché l'individuazione delle effettive responsabilità nella programmazione della finanza pubblica annuale e di medio periodo. Tutto questo, produrrebbe indubbi vantaggi sul piano del controllo della finanza pubblica e una maggiore flessibilità, efficienza e trasparenza del meccanismo delle decisioni finanziarie.

Un nuovo rapporto, quindi, tra Governo e Parlamento che, ne siamo consapevoli, è possibile solo in un più ampio quadro di riforma istituzionale.

Innovazioni di sostanza per il bilancio 2001 sono quelle che si collegano al processo di riforma dei rapporti tra i vari livelli istituzionali, il cosiddetto «federalismo possibile» a Costituzione invariata, che hanno prodotto, oltre al necessario adeguamento di strutture e procedure amministrative, il trasferimento di funzioni, competenze e strutture dal centro alla periferia, con conseguente devoluzione delle necessarie risorse.

Ne sono stati coinvolti, quindi, gli stati di previsione di numerosi Ministeri.

Inoltre l'avviata riforma della stessa amministrazione centrale ha prodotto modifiche alla struttura del bilancio in esame, come nel caso della creazione delle quattro agenzie fiscali per effetto del decreto legislativo n. 300 del 1999 e della modifica alla gestione autonoma – in fase transitoria – della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha prodotto alcuni effetti già nel bilancio 2000, la cui revisione ha determinato l'enucleazione di poste che si sono dimostrate, nel frattempo, non coerenti con il disegno normativo di riforma.

Così, nel bilancio 2001 la cosiddetta «gestione stralcio» della Presidenza del Consiglio è ospitata, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (interventi per l'editoria, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, FORMEZ).

Altre rilevanti novità riguardano il Fondo sanitario nazionale che, per effetto del decreto legislativo n. 56 del 2000 sul federalismo fiscale, è inserito nel bilancio e il Ministero dell'ambiente con l'istituzione di tre nuovi centri di responsabilità.

A tale ultimo riguardo assume un particolare significato la redazione, per la prima volta e in versione sperimentale del bilancio ambientale o ecobilancio, seppure proposto in allegato.

Esso, inoltre, si inserisce nel quadro di attuazione della riclassificazione economica voluta dal Sec 95.

Il bilancio 2001 a legislazione vigente conferma alcuni ormai incontrovertibili realtà: che il risanamento finanziario realizzato è strutturale e coerente con gli obiettivi di convergenza, tanto che, per la prima volta dopo decenni, non sarebbe stata necessaria alcuna manovra finanziaria se si fosse rinunciato ad intervenire per sostenere lo sviluppo e il processo riformatore in corso; che le maggiori entrate tributarie, conseguite per effetto del solo contrasto all'evasione e all'elusione, possono essere destinate a una sensibile e compatibile riduzione della pressione fiscale; che la complessiva manovra finanziaria non ha alcun carattere di «cornucopia elettorale» ma, anzi, realizza l'obiettivo programmatico dei Governi di centro-sinistra di coniugare risanamento e sviluppo.

#### IL CONTENUTO E LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2001-2003

Il disegno di legge di bilancio registra, anche per l'esercizio 2001, alcune anomalie rispetto al contenuto proprio delineato dall'articolo 81 della Costituzione e dalle leggi di contabilità di Stato.

In sede di esame del provvedimento in titolo è apparsa di tutta evidenza la consistenza delle autorizzazioni finanziarie, in particolare di quelle di spesa relativamente ad ogni singola fase del procedimento: in termini di impegni, di cassa e di residui. Nell'ambito della revisione del quadro degli strumenti di finanza pubblica, come sopra auspicata, sembra quindi opportuno anche un ridimensionamento in termini quantitativi del disegno di legge di bilancio che ne consenta, insieme alla nuova classificazione delle voci disegnata dalla legge n. 94 del 1997, una lettura più agile e trasparente.

Sotto questo profilo, si evidenziano due principali problematiche: in primo luogo, emerge sempre più forte l'esigenza di verificare la regolarità formale di alcune parti del disegno di legge di bilancio. Una particolare attenzione deve essere rivolta a quelle norme che dispongono deroghe alla normativa vigente in tema di residui, propri ed impropri, e con riferimento al grado di discrezionalità riconosciuto ad alcune amministrazioni nella gestione di specifiche poste contabili. Un secondo aspetto riguarda, poi, la questione delle regolazioni debitorie la cui dimensione incide in misura significativa sulla determinazione degli obiettivi di finanza pubblica e, in particolare modo, del ricorso al mercato finanziario. Nell'attuale fase di convergenza verso i parametri stabiliti in sede comunitaria,

il progressivo e tendenziale rispetto del vincolo in termini di rapporto tra debito pubblico e PIL potrà perseguirsi anche attraverso una maggiore chiarezza sulle tecniche con cui tali debiti, assunti direttamente o indirettamente dallo Stato, vengono inseriti nei conti della pubblica amministrazione. Questi ultimi, infatti, rispondendo a criteri di natura economica non sempre coincidenti con quelli sottesi alla contabilità finanziaria, consentono una maggiore elasticità nella determinazione dell'esercizio finanziario in cui contabilizzare le regolazioni debitorie e, conseguentemente, possono favorire politiche di bilancio non pienamente rispondenti agli obiettivi dei saldi di finanza pubblica.

Venendo alla composizione delle voci del bilancio a legislazione vigente, si prevedono per il 2001, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali pari a 696.039 miliardi di lire con il prevalente contributo di quelle di natura tributaria. Queste ultime costituiscono il 93,36 per cento delle entrate finali, mentre la restante parte è fornita dalle entrate extratributarie (circa il 6 per cento) e dalle entrate per alienazioni ed ammortamenti di beni patrimoniali nonché per la riscossione dei crediti (0,5 per cento).

Sui fronte della spesa, le previsioni relative alle spese finali, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie, ammontano complessivamente nel 2001 a 737.126 miliardi di lire, di cui il 67,1 per cento è rappresentato dalle spese correnti al netto degli interessi. Le spese in conto capitale si attestano ad un livello di lire 90.670 miliardi di lire confermando, anche per il 2001, una incidenza sulle spese finali limitata e inferiore agli oneri finanziari stimati in 152.495 miliardi di lire.

Da un'analisi della composizione delle spese di parte corrente secondo la nuova classificazione economica è utile evidenziare come la voce più consistente riguardi quella dei trasferimenti destinati a soggetti pubblici e privati, anche esteri. In particolare, le amministrazioni pubbliche assorbono il 93 per cento del totale dei trasferimenti correnti, di cui ben il 37,2 per cento è destinato alle regioni. Il dato complessivo relativo alle amministrazioni pubbliche riflette le numerose innovazioni normative introdotte in questi ultimi anni e, da ultimo, la revisione della struttura del Ministero delle finanze e le disposizioni in tema di federalismo. Queste innovazioni hanno comportato, in generale, una contrazione degli stanziamenti di spesa relativi all'amministrazione statale e una corrispondente espansione dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche. Da questo punto di vista, quindi, il bilancio dello Stato conserva e accentua la caratteristica di bilancio di trasferimenti che richiederà una seria riflessione circa le prospettive di controllo della spesa pubblica.

Con un articolo del disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato si introduce, infine, il bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, che viene predisposto sia nella versione a legislazione vigente sia come

bilancio programmatico. Quest'ultimo, delinea, per il triennio 2001-2003, il quadro dei flussi finanziari derivanti dalle modifiche apportate dal disegno di legge finanziaria per il 2001 alla legislazione vigente, con la conseguente indicazione dell'evoluzione triennale dei saldi di finanza pubblica.

Relativamente agli effetti finanziari sul disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato indotti dalle disposizioni recate dalla finanziaria per il 2001, così come modificata dalla Camera dei Deputati, si registrano innanzitutto minori entrate tributarie nel bilancio dello Stato per 19.630 miliardi. La riduzione delle entrate tributarie è originata in via prevalente dalla revisione della disciplina IRPEF, ma importanti misure derivano anche dagli incentivi alle imprese e dall'alleggerimento della tassazione dei prodotti energetici.

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, le spese finali in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie, registrano un incremento netto pari, per l'anno 2001, a 16.691 miliardi. In particolare, le spese correnti al netto degli interessi si attestano a 505.233 miliardi, segnando un incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2000 di 12.002 miliardi. La crescita delle spese correnti nette è dovuta principalmente ai rinnovi contrattuali, alle misure relative alle pensioni e, in particolare, all'adeguamento del trattamento minimo integrativo, agli altri interventi sociali, all'incremento del Fondo sanitario nazionale e alla riduzione degli oneri sociali che gravano sulle imprese.

Una parte delle maggiori spese correnti è coperta mediante quota parte delle disponibilità afferenti al Fondo globale di parte corrente per un importo pari a 377 miliardi.

Il disegno di legge finanziaria, così come modificato dalla Camera, introduce poi significative misure di sostegno alla spesa in conto capitale del bilancio dello Stato, aumentando i corrispondenti stanziamenti, rispetto alle previsioni assestate per il 2000, di 3045 miliardi di cui 51 miliardi a valere sul Fondo globale di parte capitale.

Per effetto delle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria, il saldo netto da finanziare per il 2001 è determinato in 74.000 miliardi, un valore che rispetta il limite massimo fissato dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, in conformità a quanto previsto nel DPEF 2001-2004 e nella relativa risoluzione programmatica.

La conformità su base triennale del documento di bilancio al DPEF e la risoluzione votata dal Senato è attestata dal rispetto dei vincoli riferiti al saldo netto da finanziare. Infatti, ciò avviene per il primo anno (2001) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale.

Per i due anni successivi, si registra che nel 2002 il valore contabile del saldo è solo identico a quello dell'anno precedente, mentre nella risoluzione si indicava che avrebbe dovuto attestarsi ad un livello inferiore a quello del primo anno. Quest'ultima condizione peraltro si è verificata nell'anno 2003.

Tuttavia, non si ritiene che vi sia stata una violazione sostanziale dei vincoli posti dalla normativa vigente (articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978), in quanto i saldi proposti dal Governo per il secondo e il terzo anno si configurano come coerenti tappe di avvicinamento agli omologhi valori programmatici, come indicati nella risoluzione quali limiti massimi del saldo netto da finanziare (pari a 62.600 miliardi per il 2002 e a 49.200 miliardi per il 2003).

Tuttavia la proposta di bilancio per il 2001 contiene una ulteriore flessione delle spese correnti discrezionali anche rispetto alla previsione assestata del 2000 quale primo effetto della progressiva attuazione del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi, definito dall'articolo 20 della legge finanziaria 2000. Tutto ciò, però, non migliora il grado di elevata rigidità delle previsione che permane ancora elevato (87,5 per cento).

Le previsioni di entrata e di spesa rappresentate nelle due versioni del bilancio pluriennale corrispondono ai relativi valori espressi, per il primo anno del triennio, nel bilancio di previsione dello Stato.

Il saldo netto da finanziare, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie, è determinato in 73.978 miliardi di lire per il 2001, in 72.965 miliardi di lire per il 2002 e in 52.999 miliardi di lire per il 2003. Tali valori sono coerenti con gli obiettivi delineati dal DPEF 2001-2004 e dalla relativa risoluzione programmatica che, per il biennio 2002-2003, indicava un saldo netto da finanziare inferiore a quello determinato nel 2001 «lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 62.600 miliardi nel 2002 ed a 49.200 miliardi nel 2003».

#### NOTA DI VARIAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Gli effetti finanziari prodotti dal disegno di legge finanziaria per il 2001, approvato con sostanziali ed estese modifiche dalla Camera dei Deputati, sono stati «travasati» con la nota di variazione nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2001 e in quello pluriennale 2001-2003, insieme alle contenute variazioni apportate nel corso dell'esame allo stesso progetto di bilancio a legislazione vigente. Limitatamente al 2001, viene di seguito presentata una tavola illustrativa della composizione delle voci del bilancio dello Stato e dei relativi risultati differenziali per avere un quadro più completo degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria, così come trasmessa dall'altro ramo del Parlamento.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1° NOTA DI VARIAZIONI 2001 - COMPETENZA  
al netto delle regolazioni contabili e debitorie

(valori espressi in miliardi)

	<b>DLF 2001</b>	<b>Manovra DLF</b>	<b>+ Emendamenti</b>	<b>Bilancio</b>	<b>Bilancio integrato</b>
		<b>DLF</b>	<b>V Commissione</b>	<b>Aula</b>	
<b>ENTRATE</b>					
Tit. 1	649.815,0	- 19.417,0	1.610,0	- 113,2	631.894,8
Tit. 2	41.839,2	-	- 1,0	492,4	42.330,6
Tit. 3	4.384,9	-	-	-	4.384,9
Entrate finali	<b>696.039,2</b>	<b>- 19.417,0</b>	<b>1.609,0</b>	<b>379,2</b>	<b>678.610,4</b>
<b>SPESE</b>					
Tit. 1 (netto Interessi)	439.959,9	12.180,6	- 1.331,6	458,5	505.267,4
Interessi	152.495,7	- 50,0	-	15,0	152.460,7
Tit. 2	90.670,3	4.147,9	- 26,0	68,7	94.860,9
Spese finali	<b>737.125,8</b>	<b>16.278,6</b>	<b>- 1.357,6</b>	<b>542,2</b>	<b>752.589,0</b>

## Risultati differenziali

Risparmio pubblico	<b>45.198,7</b>	<b>- 31.547,6</b>	<b>2.940,6</b>	<b>- 94,3</b>	<b>16.497,3</b>
Saldo netto Da finanziare	<b>- 41.086,6</b>	<b>- 35.695,6</b>	<b>2.966,6</b>	<b>- 163,0</b>	<b>- 73.978,6</b>
Ricorso al mercato	<b>- 399.688,3</b>	<b>- 35.695,6</b>	<b>2.966,6</b>	<b>- 163,0</b>	<b>- 454.366,2</b>

## RISPARMIO PUBBLICO E SALDO NETTO DA FINANZIARE

Al netto delle seguenti regolazioni contabili e debitorie:

entrata	33.500,0	-	-	-	33.500,0
Spesa	54.190,0	10.829,3	2.800,0	30,0	67.849,3

## RICORSO AL MERCATO

Al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dell'indebitamento estero:

12.563,3

Le modifiche più consistenti hanno riguardato:

- 1) gli articoli 2, 11 e 20;
- 2) gli allegati nn. 1 e 2, riferiti all'elenco delle unità previsionali di base e a quello delle funzioni obiettivo;
- 3) i quadri generali di sintesi per l'anno 2001;
- 4) il bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001-2003 e quello programmatico;
- 5) lo stato di previsione dell'entrata;
- 6) gli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Una parte di esse, proposte dal Governo, si sono rese necessarie per dare rilievo, sotto il profilo contabile, agli effetti finanziari derivanti dagli sgravi fiscali recati dal decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, limitatamente agli anni 2001 e 2002.

Di qualche rilievo è stata la modifica aggiuntiva all'articolo 2 del disegno di legge in esame, con la quale le disponibilità impegnate ovvero non utilizzate al 31 dicembre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per poter essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, consentendo così la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

Con la sostituzione, poi, del comma 8 dell'articolo 11 viene rideterminata per l'anno 2001 il contingente degli arruolamenti volontari dei Carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, in 12.000 unità. A quest'ultimo riguardo, in verità, la modifica ha ripristinato il valore del contingente indicato nel testo del disegno di legge presentato dal Governo e modificato, in riduzione, in 11.100 unità dalla Commissione bilancio della Camera.

Ulteriori emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati hanno, infine, riguardato le dotazioni finanziarie per le attività di formazione cofinanziate dall'Unione europea, il trasferimento all'INPS del fondo pensioni per il personale ferroviario (come previsto dalla legge finanziaria 2000), l'incremento della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo - concernente importanti interventi nel settore dei trasporti - e l'aumento delle risorse destinate alla informatizzazione dei Ministeri della giustizia e dei trasporti e della navigazione e al finanziamento delle voci attrezzature ed impianti relative al Ministero della difesa.

Venendo alle modifiche apportate dalla Commissione bilancio del Senato, esse hanno interessato soprattutto l'istruzione, la difesa, i lavori pubblici e la giustizia. Per quanto concerne l'istruzione, vengono trasferite risorse dall'area istruzione nelle aree depresse relativamente ai comparti tecnico, professionale e artistico a quella corrispondente riguardante gli interventi di formazione professionale negli istituti tecnici superiori, nelle magistrali e nei licei classici e scientifici. Con riguardo alla difesa, poi, si registra un incremento delle dotazioni della voce «mezzi operativi e strumentali» degli armamenti aeronautici mentre, relativamente ai lavori



pubblici, la voce «opere varie» aumenta di lire 300 milioni attraverso la prevalente riassegnazione del fondo residui passivi perenti di conto capitale (per la definitiva soluzione di alcune procedure di spesa).

La giustizia è, inoltre, interessata da significativi interventi per il mantenimento, l'assistenza, la rieducazione e il trasporto dei detenuti, con particolare attenzione ai minori soggetti a provvedimento giudiziario (per un importo complessivo di 6.100 miliardi di lire) e per l'informatica di servizio.

Una considerazione a parte merita, infine, l'istituzione - proposta dal Governo - di due capitoli, uno di parte corrente e uno di parte capitale, per l'attuazione di provvedimenti legislativi approvati definitivamente dal Parlamento a valere sugli stanziamenti iscritti nelle tabelle A e B del disegno di legge finanziaria. Si è sostenuto, a questo proposito, che intervenire sul piano normativo, e non come di regola in via amministrativa, cessasse una serie di provvedimenti approvati in palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Per fare chiarezza su questo punto occorre ricordare che numerose proposte normative sono state approvate in via definitiva dal Senato durante, e non prima, l'esame da parte della Camera dei documenti di bilancio. Conseguentemente, per consentire un esame del disegno di legge finanziaria più trasparente, il Governo ha ritenuto, forse con un eccesso di zelo, di proporre la riduzione degli stanziamenti dei fondi globali per la parte già prenotata dai citati provvedimenti.

Onorevoli colleghi, desidero da ultimo rinnovare la preoccupazione, già evidenziata nella prima parte della presente relazione, riguardo l'andamento dei lavori parlamentari e il metodo che si è seguito nell'esaminare i documenti di bilancio. Riservandomi di fornire una puntuale indicazione quando il testo del disegno di legge finanziaria verrà discusso in Aula, rammento che esso attualmente si compone di 126 articoli e 682 commi rispetto agli originali 76 articoli e 371 commi, così come formulati dal Governo, senza considerare poi che alcuni sono molto «corposi» tanto da essere equivalenti, di per sé, all'articolato di un disegno di legge.

Forse, oggi, il termine *omnibus* non è poi così estraneo al disegno di legge finanziaria per il 2001.

FERRANTE, *relatore*



**PARERI**



**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: PAPPALARDO)

Sul disegno di legge n. 4885, recante la legge finanziaria per l'anno 2001, la Giunta rilevando che la manovra di bilancio che esso delinea appare coerente con gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

In relazione ai contatti intervenuti fra il Governo e la Commissione europea in merito alle misure previste dal suddetto disegno di legge, la Giunta - considerando, da un lato, le intese definite a livello comunitario sull'armonizzazione fiscale e sulla lotta contro la concorrenza fiscale sleale e, dall'altro, l'esigenza di conciliare il rispetto delle regole di concorrenza con la tutela del principio di sussidiarietà - sottolinea altresì la necessità di verificare se un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, nel senso di non ritenere ammissibile l'applicazione di diverse aliquote fiscali sulla base di criteri meramente territoriali, non pregiudichi le scelte interne in materia di decentramento o federalismo fiscale.

La Giunta osserva, inoltre, che l'articolo 23, comma 8, che comporta l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta del 4 per cento per i pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli, appare in contrasto con la normativa comunitaria. Tale misura appare infatti difforme dalla direttiva 77/388/CEE, sull'armonizzazione dell'IVA, come risulta modificata dalla direttiva 92/77/CEE, che non include i suddetti prodotti fra quelli per cui è ritenuta ammissibile l'aliquota ridotta.

Sul disegno di legge n. 4886, infine, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: PEPE Mario)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge n. 4885, recante la legge finanziaria per l'anno 2001, e n. 4886, recante Bilancio dello Stato per l'anno 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003,

premessi che:

la decisione di bilancio per il 2001 costituisce una fase importante per le politiche di finanza pubblica, in quanto, dopo un lungo processo di consolidamento del risanamento finanziario, si rende possibile attivare misure dirette non solo a una riduzione del carico fiscale, ma anche al perseguimento di linee strategiche per lo sviluppo della competitività del Paese e della qualità della vita dei cittadini;

essa prevede, fra l'altro: un rafforzamento delle misure a favore dei ceti più deboli; l'incremento degli strumenti di sostegno per le politiche per la famiglia, con maggiori detrazioni per i figli e aumento dell'assegno di maternità; la riorganizzazione della materia farmaceutica, con l'eliminazione del *ticket* sui farmaci e la responsabilizzazione di medici, consumatori e regioni per un corretto ricorso alle medicine; lo stanziamento di oltre 4.000 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione delle zone alluvionate; l'attenuazione del divieto di cumulo tra pensione ed attività lavorativa;

in tale contesto si prefigura anche un ulteriore avanzamento nell'attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo e del federalismo fiscale, processi essenziali per la modernizzazione del Paese;

l'eliminazione di ogni vincolo di destinazione sulle entrate spettanti alle regioni costituisce uno dei presupposti necessari di una piena autonomia finanziaria delle regioni e in tal senso si indirizzano disposizioni del disegno di legge finanziaria, come l'articolo 47, comma 4, in materia di demanio idrico, e l'articolo 73, comma 1, in tema di risorse per il finanziamento della spesa sanitaria;

peraltro è necessario contemperare il suddetto principio di autonomia con l'indispensabile garanzia, da parte dello Stato, dei diritti sociali e degli altri diritti costituzionalmente garantiti, il che giustifica - in coerenza con il principio di sussidiarietà - la previsione di meccanismi sostitutivi in caso di inadempienze regionali,

ciò premesso,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* al fine di potenziare ed accelerare l'attuazione dei programmi di ricostruzione nelle regioni colpite dalle recenti alluvioni, si ritiene necessario incrementare le risorse a tali finalità destinate;

*b)* si raccomanda alla Commissione di merito di prendere in attenta considerazione la possibilità di misure di riduzione dell'IRPEG a favore del Mezzogiorno, analizzando ipotesi compatibili con i vincoli posti dall'Unione europea;

*c)* al fine di consentire ai comuni una migliore gestione delle politiche del territorio si ritiene opportuno prevedere un regime fiscale agevolato per i trasferimenti immobiliari finalizzati alla perequazione urbanistica nell'ambito degli strumenti attuativi approvati.





**DISEGNO DI LEGGE N. 4885**



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Titolo I

**DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO**

## Art. 1.

*(Risultati differenziali)*

1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.

2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 74.000 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ri-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Titolo I

**DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO**

## Art. 1.

*(Risultati differenziali)*

1. *Identico.*

2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire **73.500** miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ri-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

corso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 340.000 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, esse sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

corso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire **339.500** miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.

3. *Identico.*

4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. **Le eventuali maggiori entrate** eccedenti rispetto a tali obiettivi **e non riconducibili alla maggiore crescita economica**, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Titolo II  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL  
CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata»;

c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

«a) fino a lire 20.000.000 ..... 18 per cento;»;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Titolo II  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL  
CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e **successive modificazioni**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2) la lettera *b*), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

«*b*) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ..... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;»;

3) nella lettera *c*), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: «33,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento a decorrere dall'anno 2001»;

4) nella lettera *d*), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: «39,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003»;

5) nella lettera *e*), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: «45,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003»;

*d*) all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000»;

*e*) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) nel comma 1, le lettere da *a*) a *s*) sono sostituite dalle seguenti:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*d*) *identica*;

*e*) *identica*:

1) **il comma 1 è sostituito dal seguente:**  
**«1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

«a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:**

«Identico»;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000»;

2) nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: «redditi di pensione» sono inserite le seguenti: «, redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000»;

3) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:

«a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 930.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) *identico*;

3) **il comma 3 è sostituito dal seguente:**

**«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:»;**

«a) *identica*;

b) *identica*;

c) lire **900.000** se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000»;

f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:

1) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) al secondo periodo, le parole: «nei sei mesi antecedenti o successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente o successivo»;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;

4) al quarto periodo, le parole: «il contribuente dimora abitualmente» sono so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identica*»;

f) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stituite dalle seguenti: «il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente»;

5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto»;

g) all'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 640.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 960.000»;

2) al comma 1, lettera b), le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 480.000»;

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*h)* all'articolo 48-*bis*, comma 1, lettera *a-bis*), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «alla eliminazione delle barriere architettoniche,» sono inserite le seguenti: «aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,» e dopo le parole: «sulle parti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici»;

*b)* al comma 6, le parole: «nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001».

3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «nel periodo d'imposta 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2000 e 2001».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*h)* *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall'inizio dei lavori.

5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

6. Nell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e g), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1) e 3), f), g), numero 3), e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

**5. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro un anno dall'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dall'acquisto».**

6. *Identico.*

7. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e **successive modificazioni**, il comma 3 è abrogato.

8. *Identico.*

9. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e g), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1) e 3), f), g), numero 3), e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**11. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione già a valere dai versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.**

**Art. 3.**

*(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonchè di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)*

**1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari im-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE  
LO SVILUPPO EQUILIBRATO

Art. 3.

*(Riduzione della aliquota IRPEG)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

porto da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Per l'anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE  
LO SVILUPPO EQUILIBRATO

Art. 4.

*(Riduzione della aliquota IRPEG)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,»;

b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: «con l'aliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003»;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003,»;

d) all'articolo 105, comma 5, le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiora-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento».

3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d'impresa, è ridotta al 47,22 per cento.

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 per cento al 93 per cento.

#### Art. 4.

*(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa)*

1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 92 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con ap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 per cento al 93 per cento. **A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento.**

#### Art. 5.

*(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa)*

1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo **107** della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con ap-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

positi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 6.

**2. L'accertamento delle maggiori entrate è effettuato entro il 31 marzo 2002 sulla base dei contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001.** Con decreto del Ministro delle finanze è stimato il maggior gettito realizzabile, a seguito dell'aumento delle basi imponibili, nel corso degli anni dal 2001 al 2005 e per effetto della progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione.

3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato ai sensi del comma 2, è disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1.

#### Art. 5.

*(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)*

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle società di persone».

2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

positi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, **da adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in relazione all'aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione.**

3. *Identico.*

#### Art. 6.

*(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.

4. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

«3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto»;

b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ridotta al 7 per cento».

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 4, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

6. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite.

7. All'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: «ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale».

8. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.

9. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. All'articolo 14, comma 1, **alinea**, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: «ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale».

8. **All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione».**

9. **Per le finalità di cui al comma 8 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo n. 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.**

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: «e al 1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000»; nel medesimo comma le parole: «per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5».

10. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti dalla prassi contabile, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

11. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

12. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

14. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti **al comma 14**, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

13. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati **di cui al comma 12** sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.

15. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 10 a 14 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 10 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

16. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 10 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 12 a 16 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

18. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 12 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

19. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-nonies*) è aggiunta la seguente:

«*c-decies*) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a*) del comma 2-*bis* dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

*(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)*

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza».**

**20. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.**

**21. Ai fini di quanto previsto al comma 19, il Ministro dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi a decorrere dal 2002.**

**22. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:**

**«Art. 12. - (Somme ammesse in deduzione dal reddito). - 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali».**

Art. 7.

*(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico o privato, comunque assegnato, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 3 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste **dai decreti legislativi** 19 settembre 1994, n. 626, e **14 agosto 1996, n. 494, e loro** successive modificazioni.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, **anche gestito da privati**, comunque **assegnata**, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire **5 milioni**, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista **dai decreti legislativi** 19 settembre 1994, n. 626, e **14 agosto 1996, n. 494, e loro** successive modificazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti defi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui ai commi precedenti. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Art. 7.

*(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)*

1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere as-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

Art. 8.

*(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui può essere raggugliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.

8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.

Art. 8.

*(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)*

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

*(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

**3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

4. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro all'Organismo comunitario della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

5. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono en-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonchè della localizzazione».**

5. *Identico.*

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro **alla Commissione** della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

6. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

Art. 9.

*(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale)*

1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

Art. 10.

*(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale)*

1. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e dell'articolo 91-*bis* del citato testo unico.

3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, **come modificato dalla presente legge**; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, **come modificato dalla presente legge**, e dell'articolo 91-*bis* del citato testo unico.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.

8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.

10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

11. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. Le disposizioni dei commi **da 1 a 9** si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2000.

Art. 10.

*(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)*

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi» sono soppresse, e le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta».

2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autoveicoli e i rimorchi» e le parole: «su strade, aree od acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «su strade od aree pubbliche».

3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.

Art. 11.

*(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera)*

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio **2001**.

Art. 11.

*(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)*

*Identico.*

Art. 12.

*(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

*(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)*

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese **familiari** di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o pro-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

*(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)*

1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti.

Art. 14.

*(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)*

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari **al 10** per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. **Nel caso** di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fessionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) **il contribuente disponga di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;**

f) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

**3. L'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, su richiesta dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto al comma 1, presta l'assistenza necessaria per gli adempimenti tributari, predisponendo la dichiarazione e liquidando le imposte in base alla documentazione e ai dati comunicati dal contribuente.**

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) *identica;*

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione **del medesimo**, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

*soppressa*

e) *identica;*

*Soppresso*

*(si veda, in diversa formulazione, il comma 4)*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Ai soggetti ammessi al regime agevolato, che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 3, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 2, lettera e). Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. Identico.**

**4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.**

**5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire **seicentomila** e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire **seicentomila**. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), **nonchè dalle dichiarazioni**, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonchè **dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche**, e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, **da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, sono dettate disposizioni per la **semplificazione degli adempimenti formali**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **e successive modificazioni**, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti **che si avvalgono dell'assistenza dell'ufficio delle entrate** sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonchè dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonchè **del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **e successive modificazioni**, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, **in particolare**, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**e contabili nonchè ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, con la determinazione della remunerazione dell'attività prestata ai sensi del comma 3.**

**10. Il registro previsto dall'articolo 1129 del codice civile è istituito presso i comuni.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

#### **Art. 15.**

*(Regime fiscale della attività marginali)*

**1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.**

**2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 2, lettera e). Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.**

**9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.**

**10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.**

**11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Art. 16.**

*(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto)*

**1.** La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire 737 per colonna a decorrere dal 1° gennaio 2001, e di un euro per giocata minima a decorrere dal 1° gennaio 2003.

**2.** Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:

«5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo *una tantum*, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo *una tantum*. Il mancato versamento del contributo *una tantum* nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 17.**

*(Semplificazione per l'INVIM decennale)*

**1.** Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991.

**2.** Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

**3.** Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

**4.** Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonchè lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonchè ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo.**

Art. 18.

(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)

1. Identico:

a) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative agli apprendisti,» sono inserite le seguenti: «ai disabili»;

c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale»;

d) all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: «per il 1998 e 1999» sono soppresse;

e) all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo comma, la parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «2003».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

#### Art. 15.

(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: «per il 1998 e 1999», **ovunque ricorrono** sono soppresse;

e) *identica*.

2. *Identico*.

#### Art. 20.

(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)

1. *Identico*:



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze n. 96/E del 29 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. **Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno**».

2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Fino all'anno di imposta 1999», sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno di imposta 2000».

#### Art. 21.

*(Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)*

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità fi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 16.**

*(Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria)*

1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**nanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.**

**Art. 22.**

*(Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.

**Art. 23.**

*(Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA

##### Art. 17.

*(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

«6. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio od altri oli minerali del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel" contenuto in misura percentuale fino al 5 per cento in volume in miscele con gasolio e con olio combustibile, destinate all'impiego come carburante, è esente da accisa. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA

##### Art. 24.

*(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e **successive modificazioni**, è sostituito dal seguente:

«6. **Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Il biodiesel, puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, ten-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tecniche degli impianti di produzione, le modalità di distribuzione e le caratteristiche fiscali del "biodiesel" con i relativi metodi di prova».

2. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e perchè vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un be-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**dente a favorirne lo sviluppo tecnologico.** Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti **degli operatori**, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, **nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova**, le modalità di distribuzione **ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.**».

2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato *biodiesel*, di cui al comma 1, come carburante per auto-trazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze del 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del *biodiesel* puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.

3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge**, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e perchè vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

neficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

Art. 18.

*(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)*

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è disposta una riduzione dell'accisa applicabile sui seguenti prodotti, a decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) bioetanolo;

b) ETBE;

c) riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse;

**d) miscele di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con "biodiesel" contenuto in misura variabile dal 5 al 30 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.**

5-ter. Con il decreto di cui al comma 5-bis sono stabilite le modalità di verifica del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

Art. 25.

*(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)*

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e **successive modificazioni**, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è **stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote appresso indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:**

a) bioetanolo **derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;**

b) etere etiliterbutilico (ETBE), **derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;**

c) **additivi prodotti da biomasse:**

1) **per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;**

2) **per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.**

*soppressa*

**6-ter.** Con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del te-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l' idoneità dei citati prodotti ad abbattere in combustione i principali agenti inquinanti nonché i quantitativi massimi dei medesimi cui può applicarsi la riduzione».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**soro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita».**

**2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

#### **Art. 26.**

*(Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)*

**1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:**

**«12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:**

**benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;**

**gasolio... 40 per cento aliquota normale;**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale;**  
**gas... metano 40 per cento aliquota normale.**

**L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale:**

**a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;**

**b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;**

**c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.**

**13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):**

**benzina... 40 per cento aliquota normale;**

**benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;**

**gasolio... 40 per cento aliquota normale;**

**gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali;**

**gas metano... 40 per cento aliquota normale.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)*

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;  
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

c) olio da gas o gasolio:

1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».**

Art. 27.

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica:*

1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire **474.693** per mille litri;



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

3.2) con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

f) gas metano:

1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

2) per combustione per usi civili:

2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

g) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire **474.693** per mille litri;

3) *identico*:

3.1) *identico*;

3.2) con olio combustibile BTZ: lire **57.154** per mille chilogrammi;

4) *identico*:

4.1) *identico*;

4.2) *identico*;

e) *identica*;

f) *identica*;

3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- 1) per gli usi di cui **alla lettera f)**, numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;
- 2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

#### Art. 20.

*(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano)*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

«4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che ven-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- 3.1)** per gli usi di cui **ai** numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;
- 3.2)** per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e **successive modificazioni**, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

#### Art. 28.

*(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano)*

*Identico*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.

5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:

a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;

c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;

d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;

e) gli impianti di compressione».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

«8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le suddette agevolazioni sono accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. **All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 286, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: «n. 412» sono inserite le seguenti: «ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale».**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 22.

(Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica)

1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa.

2. **Le aliquote dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fissate nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così modificate: lire 6 al kWh.**

3. All'articolo 52, comma 2, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*o-bis*) utilizzata in impianti aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».

4. All'articolo 52, comma 3, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis*) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici».

5. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 30.

(Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica)

1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e **il predetto articolo 4 è abrogato.**

2. All'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni **le parole: «lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».**

3. *Identico:*

«*o-bis*) utilizzata in **opifici industriali** aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».

4. *Identico:*

«*e-ter*) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici».

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

6. All'articolo 53, comma 2, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) che l'acquistano da due o più fornitori».

7. La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 63 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituita dalla seguente:

«*b*) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000».

8. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

**9. Fermi restando i termini di cui all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 63, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il versamento delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica e dei relativi diritti annuali di licenza di cui al titolo II del medesimo testo unico è effettuato mediante utilizzo del modello di pagamento «F24», con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

*Soppresso*

**9. Al citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:**

*a)* all'articolo 3, comma 4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**b) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero «20» è sostituito dal numero «16»;**

**c) all'articolo 63, comma 4, le parole: «dal 1° al 15» sono sostituite dalle seguenti: «1° al 16».**

**10. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidrite solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.**

**11. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui ai commi 9 e 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO  
ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Art. 23.

*(Disposizioni in materia di imposta  
sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate»;

b) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-*quinquies*), è aggiunto il seguente:

«27-*sexies*) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna»;

c) all'articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO  
ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Art. 31.

*(Disposizioni in materia di imposta  
sul valore aggiunto)*

1. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - (*Rapporto tra imposta unica e altri tributi*) - 1. L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001».

4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare.

6. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con *handicap* psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

«3-bis) pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli».

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Art. 24.

(Norme in materia di energia geotermica)

1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste da precedenti norme, dal 1° gennaio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare **nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.**

6. **Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.**

7. *Identico.*

8. *Identico.*

*Soppresso*

*Soppresso*

Art. 32.

(Norme in materia di energia geotermica)

1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste **dalla normativa vigente**, dal 1°

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 50.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

#### CAPO V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

#### Art. 25.

*(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-*bis* 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:

1) alla lettera *g*), dopo le parole: «50 per cento;», sono aggiunte le seguenti: «la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto»;

2) alla lettera *h*), sono aggiunte, in fine, le parole: «, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila»;

b) all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera *e-bis*) sono aggiunte le seguenti:

«*e-ter*) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 50.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

#### CAPO V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

#### Art. 33.

*(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. *Identico;*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*e-quater*) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);

*e-quinquies*) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)»;

c) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 18), dopo le parole: «dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici,» sono inserite le seguenti: «anche in scrittura *braille* e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,»;

2) al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione,» sono inserite le seguenti: «montaggio, duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria e stampa» sono inserite le seguenti: «, anche in scrittura *braille* e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «negli anni 1998, 1999 e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) all'articolo 74-*bis* è aggiunto in fine il seguente comma:

«In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-*bis*, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni».

d) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2000» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;

b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2002».

3. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, concernente semplificazioni per i contribuenti minori, le parole: «1,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».

Art. 26.

*(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 18, **comma 2**, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. **Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

4. **L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.**

Art. 34.

*(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente **comma**:

«**2-bis.** Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

*(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)*

1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento»;

b) nella nota II) le parole: «Gli atti di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-*bis*».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2001.

3. Nella Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, docu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

*(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.**

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

menti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

5. I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni di appartenenza, rientrano tra quelli esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

6. All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

**6. Nella tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recanti gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:**

«Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza».

7. *Identico.*

**8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.**

**9. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. L'articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonchè agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.

8. All'articolo 7, primo comma, della Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonchè dagli uffici della società Poste Italiane Spa».

#### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Art. 28.

*(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**10. Identico.**

**11. Identico.**

#### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Art. 36.

*(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)*

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### **Art. 37.**

*(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali)*

1. All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, dopo le parole: «accordi internazionali resi esecutivi in Italia» sono aggiunte le seguenti: «nonchè quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purchè tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

2. All'articolo 8 del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*ter*. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si ap-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 29.

*(Disposizioni relative a eventi calamitosi)*

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di ca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**plicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato».**

Art. 38.

*(Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)*

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.

Art. 39.

*(Disposizioni relative a eventi calamitosi)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.

3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

5. Alla procedura di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 3-*decies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: «1998, 1999 e 2000» e le parole: «fino al 31 dicembre 2000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1998, 1999, 2000 e 2001» e «fino al 31 dicembre 2001».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Alla procedura di cui ai **commi da 1 a 4** non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

**8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al successivo comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verificino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni dal comma 8 ovvero quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**9.** All'articolo 2, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, come modificata dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, dopo le parole: «comprendono anche le opere» sono inserite le seguenti: «per il recupero funzionale degli edifici nonché quelle».

**10.** Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

**11.** Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (*Poteri sostitutivi dei comuni e delle regioni*). - 1. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 i comuni possono sostituirsi, previa diffida ad adempiere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**11.** Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1977, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.

*Soppresso*

**12.** *Identico.*

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi ed ai privati inadempienti utilizzando i contributi di cui al medesimo articolo 4. Decorsi inutilmente ulteriori sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al precedente periodo, le regioni possono sostituirsi ai comuni inadempienti nominando un commissario *ad acta*».**

12. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senise, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

13. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.

14. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.

15. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello *b*) di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**13. Identico.**

**14. Identico.**

**15. Identico.**

**16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello *b*) di cui**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

16. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, **nonchè per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali**, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**17. In prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 57, comma 6.**

**18. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie alla messa in sicurezza dei versanti, la cui instabilità rappresenti un pericolo per la sede stradale, d'intesa con l'ente territoriale competente.

Art. 30.

*(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)*

1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrare con idonei documenti fiscali.

3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 40.

*(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)*

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 31.

*(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.

Art. 32.

*(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)*

1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «escluse le attività previste all'articolo 126,» sono soppresse.

2. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 41.

*(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e **successive modificazioni, già prorogate** dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.

Art. 42.

*(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati».

3. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) al quinto comma:

1) dopo le parole: «all'elemento aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro»;

2) le parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi»;

d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:

«Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita»;

e) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria».

Art. 33.

(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)

1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti simili di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. L'Amministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo.

2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43.

(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)

1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 42 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti simili di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. L'Amministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo.

2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti dall'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonchè del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo, è stabilito, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, un imponibile forfetario medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.

3. A decorrere dal 31 maggio 2001, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonchè del dispositivo indicato al comma 1 del presente articolo.

4. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l'anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito d'imposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, purchè installati entro la data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d'imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto titolare del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo **42** della presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti dall'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonchè del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo, è stabilito, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, un imponibile forfetario medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.

3. A decorrere dal 31 maggio 2001, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo **42** della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonchè del dispositivo indicato al comma 1 del presente articolo.

4. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l'anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito d'imposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo **42** della presente legge, purchè installati entro la data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d'imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto titolare del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'apparecchio rottamato ai fini del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per l'anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 4.

Art. 34.

(*Disposizioni transitorie*)

1. In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 33, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001.

2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, è acquisita entro la data del 30 giugno 2001.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'apparecchio rottamato ai fini del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per l'anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. *Identico.*

Art. 44.

(*Disposizioni transitorie*)

1. *Identico.*

2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 42 della presente legge, è acquisita entro la data del 30 giugno 2001.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 35.

*(Interventi in materia di solidarietà sociale)*

1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 36.

*(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)*

1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 45.

*(Interventi in materia di solidarietà sociale)*

*Identico.*

Art. 46.

*(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

*a*) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

*b*) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

*c*) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

*d*) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

*e*) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;

*f*) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

*a*) *identica;*

*b*) *identica;*

*c*) *identica;*

*d*) *identica;*

*e*) *identica;*

*f*) *identica;*

*g*) **promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;**

*h*) **attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;**

*i*) **interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;**

*l*) **promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.**

3. **Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

teressati, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

Art. 37.

*(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)*

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

Art. 47.

*(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 38.

*(Contributo straordinario all'ENEA)*

1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato all'ENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito del programma può essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, **nonché al finanziamento di programmi agricoli e forestali finalizzati all'assorbimento dell'anidride carbonica**, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 48.

*(Contributo straordinario all'ENEA)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.

4. L'ENEA è tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.

Art. 39.

*(Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)*

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari.

Art. 40.

*(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)*

1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incenti-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **sentito il Ministro dell'ambiente**, valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.

4. *Identico.*

Art. 49.

*(Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)*

*Identico.*

Art. 50.

*(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e dall'articolo 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

#### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

#### Art. 41.

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari)*

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

2. Al comma 99-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: «suscettibili di utilizzazione agricola»

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

#### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

#### Art. 51.

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari)*

1. *Identico.*

2. Al comma 99-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: «suscettibili di utilizzazione agricola»

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sono sostituite dalle seguenti: «soggetti ad utilizzazione agricola»; al secondo periodo, le parole: «destinati alla coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma possono applicarsi anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Ente tabacchi italiani Spa non conferiti nei fondi di cui al comma 86; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle finanze, che ne cura l'attuazione».

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sono sostituite dalle seguenti: «soggetti ad utilizzazione agricola», **nonché sono soppresse le parole «che ne cura l'attuazione»**; al secondo periodo, le parole: «destinati alla coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma possono applicarsi anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dell'**amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato** non conferiti nei fondi di cui al comma 86; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle finanze, che ne cura l'attuazione». **Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali».**

3. *Identico.*

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. **La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiur-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta».

6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato ha una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**diziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.**

5. *Identico.*

6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato, **le regioni e gli enti locali hanno** una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

«1-bis. Le alienazioni, permutate, valorizzazione e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi».

9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permutate di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

**10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. Alla lettera *c*) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da alienare nonchè da ricevere in permuta».

11. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonchè alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

12. Gli enti di cui al comma 11, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purchè questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

13. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale parte-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.**

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purchè questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

14. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

14. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonchè in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata».

15. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 14 della medesima

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**15. Identico.**

**16. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.

16. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato (alloggi individuali) concessi ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio».

17. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «le società a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie»;

b) la lettera c) è abrogata.

18. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato **concessi in qualità di alloggi individuali** ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio».

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. **Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 42.

*(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.

2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

**21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 1986.**

**22. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:**

**«c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie».**

Art. 52.

*(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

#### CAPO VIII

#### ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

#### Art. 43.

*(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)*

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2001 in lire 2.500 miliardi.

2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 24 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952 n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dall'Ente Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### CAPO VIII

#### ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

#### Art. 53.

*(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 44.

*(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.

4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 54.

*(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

Art. 45.

*(Rinnovi contrattuali)*

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

Art. 55.

*(Rinnovi contrattuali)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base di criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 84 miliardi di cui lire 15 miliardi destinate al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi al personale della carriera prefettizia e lire 37 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

8. È stanziata la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a*), *b*) e *c*), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d*):

*a*) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

*b*) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

*c*) **revisione e incremento dei trattamenti di mobilità per il personale delle**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, **4, 5 e 6** comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

**8. Identico.**

**9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a*), *b*) e *c*), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d*):**

*a*) *identica*;

*b*) *identica*;

*c*) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia re-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Forze di polizia e delle Forze armate**, allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, **introduzione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire l'operatività delle Forze armate**;

*d)* copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonchè la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

*d) identica.*

**10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 8, lettera *a*), il Governo può provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 8, lettera *b*), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 è prorogato al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

Art. 46.

(*Programmazione delle assunzioni e norme interpretative*)

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997»;

*b*) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a*), il Governo può provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b*), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e **quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati** al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

12. **Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002.**

Art. 56.

(*Programmazione delle assunzioni e norme interpretative*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale».

2. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.**

**3. Identico.**

**4. Identico.**

**5. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.

5. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.

6. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 5, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

7. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purchè i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purchè i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998. **Per le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.**

9. Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 della legge 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «organica dell'ente» sono inserite le seguenti: «arrottondando il prodotto all'unità superiore».

10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per ti-

*(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)*

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE

Art. 47.

*(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)*

1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

**toli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».**

**11. Gli enti locali, non disestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.**

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE

Art. 57.

*(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.

2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.

3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) il comma 3 è abrogato.

5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.

7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.

8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi già determinati per l'anno 1998.

10. A valere sulle disponibilità di lire 540.700 milioni recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sono disposte, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assegnazioni a favore delle regioni, limitatamente alle spese dalle stesse effettivamente sostenute in corso d'anno e non finanziate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

11. Nell'ambito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità. La ripartizione di tale importo è effettuata tra le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 48.

*(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)*

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 della citata legge n. 488 del 1999, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni e gli enti locali dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**12. Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La quota del Fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale».**

Art. 58.

*(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)*

1. *Identico:*

a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma **1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni**, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, **le province e i comuni** dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;

c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.

2. I presidenti delle regioni garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi **al Governo**, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un campione rappresentativo dei restanti comuni **e delle comunità montane**.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, **e successive modificazioni**, è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;

c) *identica*;

2. I presidenti delle **giunte regionali** garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a **60.000** abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

corrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il comma 2-*bis* dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera *g*) del citato comma 2-*bis* la parola: «2001» è sostituita dalla seguente: «2002».

7. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1° gennaio 2002.

8. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

**7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: «; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi».**

**8. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione».**

9. *Identico.*

**10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 7 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.

9. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A decorrere dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.

10. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.

11. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.

12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'at-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre **1996** l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, **da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.

14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'at-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno.

13. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, **da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

15. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

14. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

15. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

16. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

17. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione **già stipulati ai sensi degli** articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

19. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota **di partecipazione** dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Ricade in ogni caso nel termine generale di liquidazione dell'imposta l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

**20. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, dal decreto legislativo n. 446 del 1997 in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.**

**21. Con riferimento dell'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 49.

(*Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca*)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.

3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.

4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 59.

(*Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione.

6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 50.

*(Finanza di progetto)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. **In fase di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale è determinato in misura non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003 a valere sul fondo di finanziamento delle università, in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003.**

6. *Identico.*

Art. 60.

*(Finanza di progetto)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 51.

*(Consumi intermedi)*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità e/o il periodo di efficacia delle convenzioni.

2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».

3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche ammini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 61.

*(Consumi intermedi)*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, **sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato**, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, **anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati**, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. **Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipolenti.

5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di procedure ad evidenza pubblica attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura.

6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

Art. 52.

(*Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa*)

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono **definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura.**

6. *Identico.*

Art. 62.

(*Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa*)

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valide su tutto o su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) **una o** più aggregazioni di province e di comuni **con popolazione superiore a 20.000 abitanti**, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) **una o** più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) **una o** più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valide su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

2. *Identico.*

a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.

6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 63.

*(Forme di pubblicità degli appalti di amministrazioni pubbliche)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 53.

*(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)*

1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 52, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:

a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;

b) dell'offerta (monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza);

c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento (affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**pubblicare i bandi e gli avvisi di gara di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, su uno o più siti informatici, con le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.**

Art. 64.

*(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)*

1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo **62**, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:

a) *identica;*

b) dell'offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza;

c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 54.

*(Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili)*

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti e/o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche amministrazioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 65.

*(Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche amministrazioni



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui ai precedenti articoli.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo.

6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo devono presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli utenti collegati a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

Art. 55.

(*Affitti passivi*)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente» fino a: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge»; e le parole: «con il supporto del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui **agli articoli dal 62 al 64.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 66.

(*Affitti passivi*)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: «anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1».

3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, nè la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso.

5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nonchè le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.

Art. 56.

*(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonchè ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 52 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonchè la composizione dei generi di conforto.

3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati me-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 67.

*(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. *Identico.*

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 62 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonchè la composizione dei generi di conforto.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dianche apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il ricorso alla *NATO Maintenance and Supply Agency* previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegate in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali».

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente.

#### Art. 57.

*(Imposta comunale sugli immobili)*

1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. **Le predette società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività del Ministero.**

#### Art. 68.

*(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

2. Qualora, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, derivino a singoli comuni introiti superiori per più del 30 per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica, **con riferimento ai fabbricati di categoria catastale D ai quali è stata applicata l'aliquota del 4 per mille per la determinazione dell'ICI per l'anno 1993**, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione è divenuta definitiva.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.

4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

#### Art. 58.

*(Trasferimento in proprietà di alloggi)*

1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Qualora, **ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino**, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, **almeno del 30 per cento**, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati **classificabili nel gruppo catastale D** a norma del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica **e si intende consolidata** a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione **della rendita catastale** è diventata **inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito**.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

#### Art. 69.

*(Trasferimento in proprietà di alloggi)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 59.

*(Semplificazione di procedure)*

1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. **Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.**

3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 2 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. **Gli alloggi costruiti a cura del dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.**

Art. 70.

*(Semplificazione di procedure)*

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

grammazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.

2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.

3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonchè alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative». La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.

**5. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è inserito il seguente:**

**«6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti-funzionari delegati possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale».**

6. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «tecnici» è sostituita dalle seguenti: «componenti tecnici-amministrativi» e al secondo periodo del medesimo comma le parole: «I tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «I componenti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

*Soppresso*

**5. Al quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: «perito agrimenso-re» sono sostituite dalla seguente: «agrotecnico».**

6. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.

**8. I comuni possono cedere in proprietà le aree concesse in diritto di superficie nell'ambito delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il prezzo di cessione della proprietà è quello determinato dall'ufficio tecnico erariale al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree, con eventuale riduzione applicata dal comune sulla base di parametri da esso stesso definiti in funzione dell'intensità dell'investimento produttivo e dell'occupazione creata da parte del soggetto acquirente. La riduzione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di programmi di investimento ed occupazionali da realizzare, purchè idoneamente garantiti in rapporto alla riduzione accordata.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: «; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra» sono sostituite dalle seguenti: «, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra e di perito industriale edile».

8. *Identico.*

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 60.

*(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)*

1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».

4. Per l'anno 2002 conservano validità le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 71.

*(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. **Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati dal 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.

9. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.

10. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesoriери delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

12. Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano e **per la regione Valle d'Aosta**, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.

13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni e **alle province autonome di Trento e di Bolzano**. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. Per **le regioni a statuto speciale** e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa, **di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo**, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.

13. *Identico.*

14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 72.

*(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)*

**1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.**

**2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) nel primo periodo, dopo le parole «conseguentemente determinata» sono inserite le seguenti: «, con i medesimi decreti,».**

**b) nel primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono inserite le seguenti: «, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote».**

**3. Per l'anno 2002 è istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte nel capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria.**

**4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.**

**5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2002, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

### CAPO III

#### INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

##### Art. 61.

*(Gestioni previdenziali)*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: *a)* ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); *b)* ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani è stabilito per l'anno 2001, rispettivamente, in lire 1.044 miliardi ed in lire 258 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2001, rispettivamente, in lire 26.431 miliardi ed in lire 6.531 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**operati i dovuti congruagli rispetto alle somme già erogate.**

**6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni.**

### CAPO III

#### INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

##### Art. 73.

*(Gestioni previdenziali)*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, **rispettivamente** ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, **e ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1996, n. 449, è stabilito per l'anno 2001:**

*a)* **in lire 1.044 miliardi a favore del** Fondo pensioni lavoratori dipendenti, **delle** gestioni dei lavoratori autonomi, **della** gestione speciale minatori, **nonchè in favore** dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

*b)* **in lire 258 miliardi in favore del** Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)* della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. **Conseguentemente a quanto previsto al comma 1** gli importi complessivamente dovuti **dallo Stato** sono determinati per l'anno 2001 in lire 26.431 miliardi **per le gestioni di cui al comma 1, lettera a)**, e in lire 6.531 miliardi **per le gestioni di cui alla lettera b)**.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. I medesimi complessivi importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a*) del comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; nonchè delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. I medesimi complessivi importi di cui ai **commi 1 e 2** sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e **successive modificazioni**, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a*) del comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; nonchè **al netto** delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. L'obbligo contributivo previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si intende riferito altresì alle società costituite dall'ENEL successivamente alla data del 31 dicembre 1999, presso cui trovino occupazione lavoratori già dipendenti dell'ENEL.

5. L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

6. L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.

7. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 62.

*(Disposizioni relative al sistema pensionistico)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data.**

**8. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, e di centri diurni con attività riabilitative, destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, e dal Progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999» e al quarto periodo, le parole: «del predetto progetto obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dal terzo periodo del presente comma».**

Art. 74.

*(Disposizioni relative al sistema pensionistico)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. All'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. All'articolo 59, comma 13, **terzo periodo**, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di «Mutualità pensioni» sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di «Mutualità pensioni» afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

6. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

7. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive mo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. **I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha già riconosciuto l'assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.**

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dificazioni, nonchè dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47».

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 7 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonchè dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

10. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

11. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**9. Identico.**

**10.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 8 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonchè dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

**11. Identico.**

**12. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura».

12. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza predispositiva in materia di bilanci dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

13. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 12 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

14. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscriverne in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza **in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei** comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni..

14. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 13 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

15. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 63.  
(Maggiorazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**16. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale pre-stampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.**

Art. 75.  
(Maggiorazioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

4. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefici di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:

*a)* non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;

*b)* non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a)*, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al **comma 1**, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

7. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo INPS e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo **INPS** incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Art. 64.

(*Totalizzazione dei periodi assicurativi*)

1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo **di cui al comma 7** e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

Art. 76.

(*Totalizzazione dei periodi assicurativi*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

assicurato, ancorchè quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, **in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima**, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, **da adottare entro due mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi pro-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 65.

*(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Art. 66.

*(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**fessionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.**

Art. 77.

*(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)*

*Identico.*

Art. 78.

*(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Art. 67.

(*Previdenza complementare dei dipendenti pubblici*)

1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

**3. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la parola: «denunciati» è sostituita dalla seguente: «denunciate».**

Art. 79.

(*Previdenza complementare dei dipendenti pubblici*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cembre 1998, n. 448, nonchè lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla valutazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

4. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio co-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio co-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

munque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Art. 68.

(*Disposizioni in materia di politiche sociali*)

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni **sottoscrittori** compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che comprendono comuni già indi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

munque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai **commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni**, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Art. 80.

(*Disposizioni in materia di politiche sociali*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, **che i medesimi comuni hanno sottoscritto** e che com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

viduati ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. *Identico:*

«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della **predetta** legge **n. 104 del 1992** per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

«3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».

3. *Identico.*

4. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire».

5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

**8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del de-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

9. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.**

**9. *Identico.***

**10. *Identico.***

**11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui al-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

11. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

12. Una quota del Fondo di cui al comma 11, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

13. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**l'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

**12. Identico.**

**13. Identico.**

**14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.**

**15. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

14. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

15. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

c) legge 11 agosto 1991, n. 266;

d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;

f) legge 28 agosto 1997, n. 284;

g) legge 28 agosto 1997, n. 285;

h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

l) legge 21 maggio 1998, n. 162;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**16. Identico.**

**17. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*m)* decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

*n)* legge 3 agosto 1998, n. 269;

*o)* legge 15 dicembre 1998, n. 438;

*p)* articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

*q)* legge 31 dicembre 1998, n. 476;

*r)* legge 18 febbraio 1999, n. 45.

16. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 15, lettere *a)*, *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, *m)*, *r)*, sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

17. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;

*b)* all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonchè agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere *a)*, *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, *m)*, *r)*, sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

19. *Identico.*

20. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

21. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.

22. Ai fini dell'applicazione del comma 21 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 21. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 22 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 21.

24. Le disponibilità finanziarie stanziata dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 69.**

*(Elevazione dell'assegno di maternità)*

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Art. 70.**

*(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)*

1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonchè ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.**

**25. Il contributo in conto capitale di cui al comma 24 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.**

*Soppresso*

**Art. 81.**

*(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costitutesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

4. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e **successive modificazioni**, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

4. *Identico.*

5. **Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 71.

*(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)*

1. Per favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:

a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facoltà medesima, a po-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.**

**6. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole «l'eventuale involontario concorso» sono aggiunte le parole «, anche di natura colposa.».**

**7. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.**

Art. 82.

*(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà;

b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).

4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.

5. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.

## Art. 72.

### *(Vigilanza contributiva)*

**1. Al fine di porre in essere un'azione di vigilanza integrata per la lotta al lavoro sommerso ed all'evasione contributiva con**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

riferimento alle attività che sviluppano forme di spettacolo, l'INPS stipula con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) apposita convenzione, da sottoscrivere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, agli agenti SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima Società è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Art. 83.**

**(Previdenza giornalisti)**

1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e terzo della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE  
SANITARIO

Art. 73.

*(Norme attuative dell'accordo  
Governo-regioni)*

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 - 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:**

**a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;**

**b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.**

**3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.**

**4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive».**

**2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE  
SANITARIO

Art. 84.

*(Norme attuative dell'accordo  
Governo-regioni)*

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: «delle attività degli istituti di ricovero e cura,» sono soppresse. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,» sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.

3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.

4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura massima l'autonomia impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura **necessaria** l'autonomia impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7. **I disavanzi possono essere coperti dalle regioni attingendo a risorse proprie e comunque senza ricorrere a mutui.**

5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.

6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.

#### Art. 74.

(*Eliminazione progressiva dei ticket sanitari*)

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 75, 76, 77 e 78.

2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:

a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

#### Art. 85.

(*Eliminazione progressiva dei ticket sanitari*)

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli **86, 87, 88 e 89.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);  
c) articolo 3, comma 1; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;

d) articoli 4 e 6;

e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia» e comma 2;

f) articolo 8, comma 4.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonchè le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.

#### Art. 75.

*(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, è soppressa la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo **86**, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonchè le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.

#### Art. 86.

*(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)*

1. *Identico.*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi *a*) e *b*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 25 del presente articolo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerose del colon retto:

*a*) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;

*b*) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

*c*) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi *a*) e *b*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.

3. *Identico.*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e **dei precancerosi** del colon retto:

*a*) *identica*;

*b*) *identica*;

*c*) *identica*;

**5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.700 miliardi per l'anno 2001, di lire 1875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

6. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.

7. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.

8. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 6 e 7, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei *ticket* soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 73, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi **da 1 a 7** le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.

9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei *ticket* soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo **84**, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei *ticket* di cui ai commi 2, 3 e 4.

10. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella misura dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.

11. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e *standard* che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti *standard*, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.

12. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «è ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**11. Identico.**

**12. Identico.**

**13. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dotto del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000».

13. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

14. All'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonchè i dati presenti sulla ricetta leggibili anche otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. *Identico.*

15. All'articolo 68, comma 9, **primo periodo**, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonchè i dati presenti sulla ricetta leggibili anche otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

15. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure *standard* per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

16. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 15.

17. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.

18. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

16. Con decreto del Ministro della sanità, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure *standard* per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento **competente** per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

19. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.

20. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**20. Identico.**

**21. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dati e delle elaborazioni forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

21. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie nè lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.

22. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**22. Identico.**

**23.** Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.

23. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.

24. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.

25. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, **commi 2 e 3**, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta.

26. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 25 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonchè del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

27. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

28. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 e delle finalità della nuova disciplina.

29. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 16, secondo e terzo periodo, e al comma 16-bis dell'articolo 36 della legge 27

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

27. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonchè del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

28. *Identico.*

29. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 27 e delle finalità della nuova disciplina.

30. Sono **abrogati** il secondo e terzo periodo **del comma 16 e il** comma 16-bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

30. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.

31. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:

«2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente, attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia già stata concessa la registrazione e/o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente deve attestare che presso la stessa è disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**31. Identico.**

**32. Identico:**

«2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente, attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia già stata concessa la registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente deve attestare che presso la stessa è disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale».

32. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.

Art. 76.

*(Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto)*

1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'ambito del proprio territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.

2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale».

**33. Identico.**

Art. 87.

*(Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.

4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla regione e all'azienda unità sanitaria locale competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua.

5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici di continuità assistenziale, con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l'azienda unità sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già in corso.

Art. 77.

*(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)*

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati **al fine di monitorare il processo di erogazione delle prestazioni, attraverso la cooperazione dei sistemi informativi dei soggetti erogatori con il sistema informativo sanitario.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 88.

*(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)*

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. **Tutte le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificarsi**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:

- a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
- b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
- c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
- d) all'andamento della spesa relativa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 87, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.

4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.

5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.**

2. *Identico.*

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo **102**, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.

6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi.

7. All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee».

#### Art. 78.

*(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)*

1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.

**2. Il ricovero gratuito presso le residenze sanitarie assistenziali, nei primi sessanta giorni, deve essere garantito in tutte le regioni, qualora ne ricorrano le condizioni, anche se l'assistito non sia stato precedentemente ricoverato in ospedale.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente di lire **10** miliardi e di lire **4** miliardi.

7. *Identico.*

#### Art. 89.

*(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)*

1. *Identico.*

*Soppresso*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.

4. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli *standard* stabiliti dalla regione stessa.

Art. 79.

(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alle rispettive province.

3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alle province autonome di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 90.

(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

1. *Identico.*

2. Il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti **nella regione Valle d'Aosta** e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito **alla rispettiva regione** o alle rispettive province. **Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.**

3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite **alla regione Valle d'Aosta**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. **La disposizione si applica a decorrere dal 2001 in tre anni.**

Art. 80.

*(Sperimentazioni gestionali)*

1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché quello disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore **della regione Valle d'Aosta** e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

**4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d'Aosta a decorrere dal 2002.**

Art. 91.

*(Sperimentazioni gestionali)*

1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi **gli enti** disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché **il trasferimento** disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Art. 92.**

*(Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanità)*

**1.** Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni connesse alle attività di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 86 e 88, nonché di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso Dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**2.** Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità può sti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 81.

*(Interventi vari di interesse sanitario)*

1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un consorzio tra enti di ricerca, identificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al consorzio è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le parole: «, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**pulare specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.**

Art. 93.

*(Interventi vari di interesse sanitario)*

1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito **un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di** enti di ricerca, **individuati** con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, **e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente** è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

4. È istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

**5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è istituito un fondo dell'ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

6. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.

7. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

8. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

9. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera *i*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d'identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera *i*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39.

10. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 8, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

11. I benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**10. Identico.**

**11.** Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma **9**, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

**12.** I benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sa-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nità, sono estesi anche **al personale in servizio presso il coesistente Ufficio centrale del bilancio** e al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte **per il personale dell'Ufficio centrale del bilancio con le disponibilità previste dal citato articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e per il restante personale** con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall'esercizio 2000.

12. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.

13. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero della sanità è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:

a) indagini dell'Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nità, sono estesi anche al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall'esercizio 2000.

**13. Identico.**

**14. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, a seguito dell'esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 18 anni;

d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.

14. Il termine di cui all'articolo 8-*septies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale extramuraria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. Il termine di cui all'articolo 8-*septies*, comma 1, **secondo periodo**, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale extramuraria.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 94.**

*(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)*

1. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-decies*), introdotta dall'articolo 6 della presente legge, è aggiunta la seguente:

*«c-undecies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 82.

*(Potenziamento delle strutture di radioterapia)*

1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 83.

*(Sussidi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002.**

Art. 95.

*(Potenziamento delle strutture di radioterapia)*

*Identico*

Art. 96.

***(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down)***

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all'accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia.**

**Art. 97.**

*(Interventi per la tutela della salute mentale)*

**1. Per l'anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1998-2000», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.**

**2. Per l'anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire un miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale.**

**Art. 98.**

*(Misure per la profilassi internazionale)*

**1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Mini-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 84.

*(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli)*

1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della «lingua blu» negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli.

Art. 85.

*(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 20 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 20 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori partecipazioni ai tributi statali che, a tale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**sterio della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell'articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.**

Art. 99.

*(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli)*

*Identico*

Art. 100.

*(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire **25** miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire **25** miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori partecipazioni ai tributi statali che, a tale

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi.

#### CAPO V

### STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

#### Art. 86.

(*Cartolarizzazione dei crediti e altre misure*)

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - (*Società per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti*). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.

2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonchè alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. **Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.**

#### CAPO V

### STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

#### Art. 101.

(*Cartolarizzazione dei crediti e altre misure*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze».

2. L'articolo 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione».**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE  
LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA  
E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 87.

*(Utilizzo dei proventi derivanti  
dalle licenze UMTS)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonchè per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti e alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni provvede il Consiglio dei ministri.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE  
LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA  
E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 102.

*(Utilizzo dei proventi derivanti  
dalle licenze UMTS)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonchè per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, **alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni.** La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni provvede il Consiglio dei ministri, **su proposta**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza **unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.

3. **Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, è destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni dopo il 1° gennaio 2001. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire che ogni cittadino diciottenne possa avvalersi della carta di credito formativa, che gli dà diritto all'acquisto di beni e servizi del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza per un ammontare pari a lire 10.000.000 nei cinque anni successivi alla data di emissione della carta stessa. La convenzione deve prevedere: che il cittadino titolare della carta di credito formativa sia tenuto a restituire all'impresa emittente la somma di lire 10.000.000 nel corso dei primi due mesi del quinto anno successivo a quello di emissione; che il sistema delle imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione faccia fronte alle spese per gli interessi sul debito**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 88.

(Fondo per gli investimenti della ricerca di base)

1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).

2. Il FIRB finanzia, in particolare:

a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico e/o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;

c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;

d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.**

Art. 103.

(Fondo per gli investimenti della ricerca di base)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.

4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall'articolo 89 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.

Art. 89.

(*Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*)

**1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e per attività, autonomamente proposte, di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1».**

2. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è sostituito dal seguente:

«1. Le attività di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall'articolo **104** della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.

**5. All'articolo 5, comma 3, terzo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da: «fermi restando» fino a: «sono rideterminati» sono sostituite dalle seguenti: «sono rideeterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonchè».**

Art. 104.

(*Modifica al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*)

*Soppresso*

**1. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'unità previsionale di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata"».

Art. 90.

(*Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico*)

1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 87 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;

c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Art. 91.

(*Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato*)

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 105.

(*Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico*)

1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 102 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

Art. 106.

(*Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato*)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 92.

*(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro e altre disposizioni di riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)*

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.

2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 107.

*(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.

3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci», dopo le parole: «della programmazione economica,» è inserita la seguente: «due» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001»;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identico:*

«5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

*a)* nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

*b)* in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. **Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».**

8. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge:

c) dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

9. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e degli interessi di cui ai commi 8 e 9.

11. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

13. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della citata legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

15. Nei casi previsti dal comma 14, lettera *a)*, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

16. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi del presente comma e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 15 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

17. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 - (*Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria*) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'articolo 37 del codice di procedura penale, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario».

18. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

**Art. 93.**

*(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo)*

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;

2) alla lettera c), dopo le parole: «dipendenza nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18. *Identico.*

**Art. 108.**

*(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

curativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.

*3-ter.* Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2002, al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:**

*a)* al comma 1, dopo le parole: «idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le modalità di accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale»;

*b)* dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l'attività, anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di *curricula* dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**1-ter.** Per ricerca e selezione del personale si intende l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.

**1-quer.** Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attività.»;

*c)* al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni»;

*d)* al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l'attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4»;

*e)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di mediazione nonché l'accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

contestualmente all'iscrizione delle società nei rispettivi elenchi.»;

*f)* al comma 5, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di accreditamento», la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell'accreditamento»;

*g)* al comma 6, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento» e alle lettere *a)* e *c)* sono premesse le seguenti parole: «con riferimento alle società di mediazione.»;

*h)* al comma 7, lettera *a)*, dopo il parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da titoli di studio adeguati»;

*i)* ai commi 8 e 10, la parola «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»;

*l)* al comma 11, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter» e dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento»;

*m)* al comma 12, all'alinea, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta», alla lettera *b)* dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di accreditamento» e alla lettera *d)* sono premesse le parole: «con riferimento alle società di mediazione»;

*n)* al comma 13, le parole: «alla mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero accreditati»;

*o)* al comma 14, dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di accreditamento» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti esercitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione le attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale possono svol-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 94.

*(Interventi in materia di formazione professionale)*

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 5, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di seguito denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**gere, fino ad un massimo di centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, la propria attività alle condizioni previste dal comma 13, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7.».**

Art. 109.

*(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)*

**1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.**

Art. 110.

*(Interventi in materia di formazione professionale)*

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 5, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di seguito denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti può essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.

3. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

4. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti può essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, **nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree.** Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

**2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi.**

**3. Identico.**

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

**5. Identico.**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e **sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi stessi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.**

7. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

9. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dall'addizionale contributiva di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**10. Identico.**

**11. Identico.**

**12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:**

**a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;**

**b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai «Fondi paritetici bilaterali per la formazione continua», a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli Fondi ed agli aderenti a ciascuno degli essi.**

**13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2136 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.**

**14. Nell'esecuzione di programma o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.**

**15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 95.

*(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)*

1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.

Art. 96.

*(Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)*

1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.**

**16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.**

Art. 111.

*(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)*

*Identico.*

Art. 112.

*(Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.

2. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

«2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro -- servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende».

Art. 97.

*(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)*

1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione clas-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.**

**3. Identico.**

Art. 113.

*(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Art. 98.

*(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)*

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 114.

*(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

Art. 99.

*(Continuità territoriale per la Sicilia)*

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;  
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 115.

*(Continuità territoriale per la Sicilia)*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) al numero dei voli;  
d) agli orari dei voli;  
e) alle tipologie degli aeromobili;  
f) alla capacità dell'offerta;  
g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a*), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'unione europea.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

7. L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.

**Art. 100.**

*(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)*

1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 116.**

*(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)*

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1.

2. La precisazione del contenuto dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 si realizza secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 101.

*(Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)*

1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:

a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;

b) fronteggiare la crisi del settore agricolo;

c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.

Art. 102.

*(Compartecipazioni ai tributi erariali degli enti locali)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti soggetti ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 117.

*(Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)*

*Identico.*

Art. 118.

*(Compartecipazioni ai tributi erariali degli enti locali)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. L'entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.

3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.

Art. 103.

*(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)*

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni sotto forma di pacchetti integrati per i programmi comportanti una pluralità di interventi fra loro integrati, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 119.

*(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

Art. 104.

*(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)*

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura dell'1 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. I Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali provvedono d'intesa ad emanare l'elenco dei prodotti di cui al presente comma **in sede di prima applicazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 120.

*(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura dell'1 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. **Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1:

a) i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1 in base al relativo fatturato di vendita;

b) i titolari degli esercizi di vendita dei prodotti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, in base al relativo fatturato di vendita, desumibile dal registro di cui all'articolo 22 del medesimo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

1-ter. È vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. È istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonchè da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonchè mediante adeguate misure di assi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1-bis. *Identico.*

1-ter. *Identico»;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;

b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

2-bis. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identico:*

«3-bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere **equiparate ai sensi di legge** alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.

3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti DOP, IGP e AS di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica"»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonchè di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.

3-ter. *Identico*»;

d) *identico*:

«4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonchè di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività **del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso**».

**2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regola-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 105.

*(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)*

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 3, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in *leasing* per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita l'Agenzia per la sicurezza alimentare. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per il funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 2001.

Art. 121.

*(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorchè determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della società Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La società Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo della TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria alta capacità Torino-Milano approvati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria **ad** alta capacità Torino-Milano ap-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in conferenza di servizi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da cinque componenti nominati dal Ministro stesso e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal *General Contractor* affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

provati **nella** conferenza di servizi **tenutasi** il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da **sei** componenti, **di cui uno nominato dal Ministro delle tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione** e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal *General Contractor* affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

**4. Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato Spa effettuate a partire dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1999, nonchè della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle società interessate**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 106.

(*Disposizioni in materia di concessioni autostradali*)

1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.

2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica.

3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato e **senza aumenti delle tariffe**, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi del Fondo centrale di garanzia.

Art. 107.

(*Destinazione di risorse alla tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale*)

1. Gli enti e le società che gestiscono infrastrutture autostradali e trafori a pedaggio possono, nei limiti fissati dall'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni sugli oneri di utilità sociale, destinare proprie risorse per la realizzazione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.**

Art. 122.

(*Disposizioni in materia di concessioni autostradali*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi del Fondo centrale di garanzia.

Art. 123.

(*Destinazione di risorse alla tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale*)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

programmi pluriennali di intervento per il restauro, l'uso e la conservazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Con decreto dei Ministri competenti le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alla gestione del programma «Restauro Italia» da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per i beni e le attività culturali, che assicurano la corrispondenza degli investimenti con i bacini territoriali di utenza di provenienza delle liberalità.

Art. 108.

*(Riduzione degli oneri sociali)*

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.

2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,2 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 124.

*(Riduzione degli oneri sociali)*

1. *Identico.*

2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di **0,4** punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 109.

*(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)*

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Mini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».**

Art. 125.

*(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)*

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione».

2. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

3. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, nei limiti di una disponibilità pari a lire 5 miliardi per il 2001, 10 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**3. Identico.**

**4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.**

**5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 3.

5. Chiunque abbia adottato o adottato le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

6. La disposizione di cui al comma 5 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole «laureato in ingegneria» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le parole «in ingegneria ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia,».**

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.

7. *Identico.*

8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.

9. **Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la regione Sardegna e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla regione Sardegna, dalle università della Sardegna e dagli enti locali. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere *f* ed *i*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.

10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, **istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed eventualmente, da altri soggetti interessati.** Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di **concerto** con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della officiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, il piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

10. Il decreto di cui al comma 9 dovrà indicare un elenco di aree industriali priori-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

navigazione e delle politiche agricole e forestali e **di intesa** con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**11. Identico.**

**12. Identico.**

**13.** Il decreto di cui al comma **12** dovrà indicare un elenco di aree industriali priori-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tarie rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 9, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina, anche modificando l'articolo 1, commi da 5 a 12, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.

12. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, il corrispettivo, calcolato dall'ufficio tecnico erariale, per l'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree, è determinato in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili detraendo, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione delle aree di bonifica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tarie rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

14. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 12, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina, anche modificando l'articolo 1, commi da 5 a 12, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.

15. *Identico.*

16. **Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18 novembre 1996, n. 582, all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*"p-bis)* Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche)".

17. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*"p-ter)* Pioltello e Rodano".

18. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria».

19. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge regionale n. 5 del 26 febbraio 1999, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari, già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.

20. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono aggiunte le seguenti: «nonchè alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 110.

*(Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca)*

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.

Art. 111.

*(Limiti di impegno)*

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro «La Fenice», mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

3. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. ~~125~~ 6

*(Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca)*

*Identico.*

Art. 127.

*(Limiti di impegno)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

4. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali è intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi decorrente dall'anno 2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate in base alle esigenze. Per disciplinare gli interventi infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, d'intesa con le regioni interessate.

5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile **provvede con le modalità e le procedure di cui al comma 4 ed** è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001. Sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, è autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo. Per il terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, la regione Puglia è autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale, da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dall'anno 2002. Per il terremoto di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su indicazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:

a) strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;

b) pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;

c) ionica: lire 10.000 milioni per l'anno 2001, lire 20.000 milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, **sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001 e di lire 80 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) tirreno-adriatica: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003.

8. L'ANAS è inoltre autorizzato, nell'ambito delle risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennali assistiti da contributi erariali, nei limiti finanziari indicati:

a) Bifernina: lire 3.000 milioni per l'anno 2002 e lire 4.000 milioni per l'anno 2003;

b) strada Ragusa-Catania: lire 2.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.

9. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulerà per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annui a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per l'ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell'investimento necessario. Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle Regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell'ambito territoriale ot-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 112.

*(Disposizioni per il settore vinicolo)*

1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**timale. Il finanziamento delle opere, a valere sul presente comma, è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentita l'unità tecnica per la finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.**

**11. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio.**

Art. 128.

*(Disposizioni per il settore agricolo)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali».

Art. 113.

*(Garanzie a favore di cooperative agricole)*

1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dal citato articolo 1.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».**

Art. 129.

*(Garanzie a favore di cooperative agricole)*

1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dal citato articolo 1, **comma 1-*bis***.

2. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

5. In coda all'elenco delle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. **Subordinatamente alle** cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 114.

*(Patrimonio idrico nazionale)*

1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonchè mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:

a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 130.

*(Patrimonio idrico nazionale)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Per assicurare altresì il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.

3. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le Autorità d'ambito e le province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

**Art. 115.**

*(Altri interventi)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: «con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 131.**

*(Altri interventi)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tributo dodicennale», le parole: «del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «per la spesa di investimento, per un importo».

2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla società Ferrovie dello Stato Spa.

3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.

4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge n. 808 del 1985.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano ed a GPL, come definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale»; dopo le parole: «nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti» sono inserite le seguenti: «, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonchè dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente 2 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1997».

8. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001. Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.

9. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Ai fini della trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

11. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 200 miliardi per l'anno 2001.

12. Per le stesse finalità di cui al comma 11 è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. Per le stesse finalità di cui al comma 11 è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 20 miliardi per l'anno 2001. **L'erogazione è preceduta da una verifica effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completarsi entro il 30 giugno 2001.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

13. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.

14. Al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel penultimo periodo, la parola: «Quaranta» è sostituita dalla seguente «Ottanta».

15. L'erogazione delle somme di cui al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 14 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, è erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. È abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999.

**16. Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1,**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13. *Identico.*

**14. A decorrere dall'anno 2001, è concesso al Club alpino italiano un contributo annuo di lire 800 milioni per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).**

15. *Identico.*

16. *Identico.*

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva.**

17. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

18. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziare dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

19. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo».

20. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validità delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001».

21. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «al netto delle rinfuse liquide» sono sostituite dalle seguenti: «al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide».

22. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.

23. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: «quinquennio»

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

24. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

è sostituita dalla seguente: «decennio». Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.

25. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti».

26. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «corrispettivi» è sostituita dalla seguente: «contribuzioni».

27. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonchè di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

28. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

25. *Identico.*

26. *Identico.*

27. *Identico.*

28. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

guardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.

29. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, lire 205 miliardi per l'anno 2002 e lire 295 miliardi per l'anno 2003.

30. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *c*), della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera *b*) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002.

31. Il Ministro della giustizia:

*a*) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulta necessaria o conveniente la dismissione;

*b*) promuove le intese necessarie con le regioni e/o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;

*c*) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della loca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

29. *Identico.*

30. *Identico.*

31. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

32. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.

33. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.

34. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.

35. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:

«Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nonchè, per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**32. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: «completamento, ampliamento o restauri» inserire le seguenti: «di edifici pubblici, nonché di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali».**

**33. Identico.**

**34. Identico.**

**35. Identico.**

**36. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziari; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiere possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento».

36. È istituito un fondo straordinario di lire 1,5 miliardi nel 2001 e lire 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.

37. I diritti speciali di prelievo disciplinati dell'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.

38. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.

39. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), tratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito ca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

37. *Identico.*

38. *Identico.*

39. *Identico.*

40. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.

40. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito della rassegna «Italia in Giappone 2001», di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo straordinario:

a) in favore del Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;

b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.

41. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite dell'intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione, purchè i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

42. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001.

43. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

41. *Identico.*

42. *Identico.*

43. *Identico.*

44. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

44. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto «Città della scienza» volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.

45. All'articolo 70-*bis*, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo le parole: «capoluogo del distretto» sono inserite le seguenti: «ovvero presso il tribunale del comune ove ha sede la sezione distaccata della corte d'appello». Per la costituzione ed il funzionamento delle nuove direzioni distrettuali antimafia, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue.

46. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

45. *Identico.*

46. **A decorrere dal 1° marzo 2002 le direzioni distrettuali antimafia di cui all'articolo 70-*bis*, comma 1, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono costituite, secondo le forme e le modalità di cui al medesimo articolo e nell'ambito dei loro rispettivi uffici, anche dai procuratori della Repubblica presso i tribunali di Taranto e Sassari competenti per i distretti delle sezioni distaccate di Taranto e Sassari delle corti di appello di Lecce e Cagliari. Per la costituzione e il funzionamento delle direzioni distrettuali antimafia di Taranto e Sassari è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue. Le disposizioni relative alla costituzione delle direzioni distrettuali antimafia di Taranto e Sassari non determinano spostamenti della competenza per territorio rispetto ai procedimenti penali pendenti alla data di costituzione, fatta eccezione per quelli nei quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale.**

47. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,».

47. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.

48. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

49. Al fine di un più adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «(G8),», sono inserite le seguenti: «nonchè per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive»;

b) le parole: «beni del demanio marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «beni del demanio»;

c) le parole: «detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «detti beni, successivamente all'evento, con l'aggiunta dei sedimi e dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

48. *Identico.*

49. *Identico.*

50. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo».

50. Al fine di assicurare un rapido completamento delle infrastrutture autostradali di collegamento tra Roma e l'Adriatico, l'ANAS provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione della convenzione di costruzione e gestione, in data 24 marzo 1973, n. 12876, approvata con decreto ministeriale 10 aprile 1973, n. 1168, previa rinuncia da parte della Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) ad ogni azione giudiziaria pendente. È abrogato il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106. Restano validi i diritti acquisiti in pendenza dell'applicazione di tale decreto-legge e della relativa legge di conversione. Nell'ambito della revisione della convenzione, l'ANAS stabilisce criteri per consentire una partecipazione significativa alla società concessionaria di enti ed imprese locali dei territori interessati dall'opera autostradale.

51. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «di concessione» sono aggiunte le seguenti: «commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario».

52. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «e comma 2».

53. A valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la prose-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**51. Identico.**

**52. Identico.**

**53. Identico.**

**54. A valere sulle disponibilità di tesoreria del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione a **valere su detto fondo contributi; la suddetta somma, ancorchè non ancora trasferita, è interamente impegnabile dall'anno 2001 per l'accoglimento di nuove richieste su detti interventi.**

54. È assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la soluzione dell'emergenza idrica.

55. Per le spese di funzionamento in relazione all'attività degli *advisors* nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di Messina è autorizzata la concessione alla società Stretto di Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.

56. Per l'anno 2001 sono stanziati lire 50 miliardi per investimenti nei porti sedi di Autorità portuali.

57. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.

58. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 295, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione.

55. *Identico.*

56. *Identico.*

57. *Identico.*

58. *Identico.*

59. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**60. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) *Office for Drug Control and Crime Prevention*, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

**61. È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.**

**62. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale è compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 116.

(Disposizioni in materia di credito agrario)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

«3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

63. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

64. Per il potenziamento delle attività ispettive e di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolta da parte delle Capitanerie di porto, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

65. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

66. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, è aggiunta la seguente voce: «per ogni *compact disc*... 500.000».

67. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.».

Art. 132.

(Disposizioni in materia di credito agrario)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residua a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo».

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 117.

*(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)*

1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della «lingua blu»: lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della *sharka*:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 133.

*(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti **anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone**: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

**Art. 118.**

*(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di consorzi agrari)*

1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11»;

b) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali».

**Art. 119.**

*(Informatizzazione della normativa vigente)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 134.**

*(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di consorzi agrari)*

*Identico.*

**Art. 135.**

*(Informatizzazione della normativa vigente)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

Art. 120.

*(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)*

1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 136.

*(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)*

*Identico.*

Art. 137.

*(Imprese editrici di quotidiani e periodici)*

1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.

2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

3. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 121.

*(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)*

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.**

**4. Le testate di cui al comma 3 del presente articolo, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti già previsti:**

**a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;**

**b) avere una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali ed almeno il 50 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per la testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione. Le testate di cui al comma 3 debbono inoltre adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.**

Art. 138.

*(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonchè per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

**4. La dotazione del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è elevata di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.**

5. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonchè, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

*Soppresso*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonchè le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

8. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

**8. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:**

**«g) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE  
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 122.

*(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM)*

1. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Alumix Spa.

2. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etnea Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Efimpianti Spa in liquida-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE  
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 139.

*(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, il cui patrimonio è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti Spa.

3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonchè nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle disponibilità finanziarie della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato, rispettivamente, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa.

4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di società subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda Fucine Spa.

5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa.

6. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. **Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all'impianto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1994, n. 56, recante il piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.**

7. *Identico.*

8. **In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti e debiti dell'EFIM e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 123.

*(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)*

1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. L'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.

Art. 124.

*(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato)*

1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 140.

*(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)*

*Identico.*

Art. 141.

*(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 142.**

*(Norme per la sostituzione della lira con l'euro)*

**1.** Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.

**2.** Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:

«La cassa speciale:

*a)* custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;

*b)* custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;

*c)* ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca;

*d)* ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato».

**3.** Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, concernente l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonchè degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema di pagamenti denominato «TARGET», eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. I crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale è esercitato direttamente dalla Banca d'Italia anche nell'interesse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d'Italia può ritenere, anche nell'interesse dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1° gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino all'integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO V  
NORME FINALI

Art. 125.

*(Fondi speciali e tabelle)*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO V  
NORME FINALI

Art. 143 (\*).

*(Fondi speciali e tabelle)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(\*) *Per le modifiche alle tabelle si vedano le pagine 341 e seguenti.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 4, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 126.

(*Copertura finanziaria ed entrata in vigore*)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 144.

(*Copertura finanziaria ed entrata in vigore*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001. **Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.**





## TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA 1  
(Articolo 111, comma 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
	<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico (Industria - 6.2.1.16 - cap. 7802) . . . . .	-	50.000	-	2016
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici - 7.2.1.4 - cap. 9432) . . . . .	-	10.000	-	2016
	-	-	10.000	2017
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno - 7.2.1.2 - cap. 7401) . . . . .	-	45.000	-	2016
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici - 2.2.1.4 - cap. 7156) . . . . .	-	50.000	-	2016
	-	-	50.000	2017
Legge n. 211 del 1992: Trasporto rapido di massa:				
- ART. 9: Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7068 . . . . .	-	35.000	-	2016
	-	-	49.000	2017
- <b>Art. 10: Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7070</b> . . . . .	-	<b>10.000</b>	-	<b>2016</b>
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Interventi nel settore dei trasporti - Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione - 2.2.1.3 - cap. 7033) . . . . .	-	40.000	-	2016
	-	-	40.000	2017
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p) . . . . .	-	50.000	-	2016
	-	-	50.000	2017
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione - 3.2.1.6 - cap. 7185) . . . . .	15.000	-	-	2015

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA 1  
(Articolo 127, comma 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
	<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico (Industria - 6.2.1.16 - cap. 7802) . . . . .	-	<b>40.000</b>	-	2016
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici - 7.2.1.4 - cap. 9432) . . . . .	-	10.000	-	2016
	-	-	10.000	2017
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno - 7.2.1.2 - cap. 7401) . . . . .	-	45.000	-	2016
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici - 2.2.1.4 - cap. 7156) . . . . .	-	50.000	-	2016
	-	-	50.000	2017
Legge n. 211 del 1992: Trasporto rapido di massa:				
- ART. 9: Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7068 . . . . .	-	<b>35.000</b>	-	2016
	-	-	49.000	2017
<i>Soppresso</i>				
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Interventi nel settore dei trasporti - Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione - 2.2.1.3 - cap. 7033) . . . . .	-	40.000	-	2016
	-	-	40.000	2017
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p) . . . . .	-	<b>40.000</b>	-	2016
	-	-	50.000	2017
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione - 3.2.1.6 - cap. 7185) . . . . .	15.000	-	-	2015

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: TABELLA 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
	(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, articolo 9-bis: Realizzazione piano triennale per l'informatica e Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS) (Trasporti e navigazione - 8.2.1.2 - cap. 7476) . . . . .	-	7.500	-	2016
	-	-	7.500	2017
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9332). . . . .	-	150.000	-	2016
	-	-	150.000	2017
Legge n. 194 del 1998: Trasporti pubblici locali:				
- ART. 2, comma 6 (Trasporti e navigazione - 2.2.1.5 - cap. 7056) . . . . .	-	30.000	-	2016
- ART. 2, comma 5 (Trasporti e navigazione - 2.2.1.5 - cap. 7056) . . . . .	-	-	30.000	2017
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap. 8034)	-	115.000	-	2016
	-	-	40.000	2017
Legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1: Interventi finanziari per l'università e la ricerca - Opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como (Lavori pubblici - 6.2.1.8 - cap. 8551) . . . . .	1.000	-	-	2015
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262). . . . .	-	60.000	-	2016
Legge n. 413 del 1998:				
- ART. 9: Opere marittime e portuali (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4 - cap. 7265). . . . .	-	45.000	-	2016
	-	-	40.000	2017
- ART. 11: Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione 4.2.1.6 - cap. 7331) . . . . .	-	5.000	-	2016
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.19 - cap. 8730). . . . .	-	25.000	-	2016
	-	-	25.000	2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302) . . . . .	-	100.000	-	2016

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: TABELLA 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
	<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, articolo 9-bis: Realizzazione piano triennale per l'informatica e Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS) (Trasporti e navigazione - 8.2.1.2 - cap. 7476) . . . . .	-	7.500	-	2016
	-	-	7.500	2017
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9332). . . . .	-	150.000	-	2016
	-	-	150.000	2017
Legge n. 194 del 1998: Trasporti pubblici locali:				
- ART. 2, comma 6 (Trasporti e navigazione - 2.2.1.5 - cap. 7056) . . . . .	-	30.000	-	2016
- ART. 2, comma 5 (Trasporti e navigazione - 2.2.1.5. - cap. 7056) . . . . .	-	-	30.000	2017
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap. 8034)	-	<b>80.000</b>	-	2016
	-	-	<b>25.000</b>	2017
Legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1: Interventi finanziari per l'università e la ricerca - Opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como (Lavori pubblici - 6.2.1.8 - cap. 8551) . . . . .	1.000	-	-	2015
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262). . . . .	-	60.000	-	2016
Legge n. 413 del 1998:				
- ART. 9: Opere marittime e portuali (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4 - cap. 7265). . . . .	-	<b>35.000</b>	-	2016
	-	-	40.000	2017
- ART. 11: Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione 4.2.1.6 - cap. 7331) . . . . .	-	5.000	-	2016
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.19 - cap. 8730). . . . .	-	<b>20.000</b>	-	2016
	-	-	25.000	2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302) . .	-	100.000	-	2016

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: TABELLA 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
	<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.14 - cap. 7250) . . . . .	-	50.000	-	2016
Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il Corpo della guardia di finanza (Finanze - 7.2.1.1 - cap. 7282) . . . . .	-	25.000	-	2016
	-	-	25.000	2017
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.14 - cap. 8664) . .	-	10.000	-	2016
Legge n. 522 del 1999, articolo 2: Sostegno all'industria cantieristica (Trasporti e navigazione - 4.2.1.2 - cap. 7205) . . . . .	-	22.500	-	2016
	-	-	22.500	2017
Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno - 2.2.1.4 - cap. 7026) . . . . .	3.000	-	-	2015
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.57 - cap. 7723) . .	-	40.000	-	2016
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI . . . . .	19.000	975.000	539.000	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA . . . . .	19.000	994.000	1.533.000	

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: TABELLA 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
	<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.14 - cap. 7250) . . . . .	-	50.000	-	2016
Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il Corpo della guardia di finanza (Finanze - 7.2.1.1 - cap. 7282) . . . . .	-	25.000	-	2016
	-	-	25.000	2017
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.14 - cap. 8664) . .	-	10.000	-	2016
Legge n. 522 del 1999, articolo 2: Sostegno all'industria cantieristica (Trasporti e navigazione - 4.2.1.2 - cap. 7205) . . . . .	-	<b>12.500</b>	-	2016
	-	-	22.500	2017
Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno - 2.2.1.4 - cap. 7026) . . . . .	3.000	-	-	2015
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.57 - cap. 7723) . .	-	40.000	-	2016
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI . . . . .	19.000	<b>885.000</b>	<b>524.000</b>	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA . . . . .	19.000	<b>904.000</b>	<b>1.428.000</b>	





PROSPETTO DI COPERTURA (\*)

*(Articolo 144, comma 1)*

---

*(\*) Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.*



PROSPETTO DI COPERTURA  
(Articolo 144, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE  
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA  
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2001	2002	2003
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato . . . . .	18.204	19.573	20.634
Rinnovi contrattuali e altro . . . . .	3.996	3.568	3.608
Pensioni (compreso adeguamento ISTAT) . . . . .	2.954	3.139	3.238
Politiche sociali . . . . .	821	888	566
Riduzione oneri sociali e altri sgravi . . . . .	2.577	3.045	3.121
Fondo sanitario nazionale . . . . .	4.811	3.841	4.341
Crediti di imposta . . . . .	1.346	3.433	4.124
Altri interventi . . . . .	1.699	1.659	1.636
Tabella «A» . . . . .	0	934	813
Tabella «C» . . . . .	1.387	668	653
Minori entrate correnti:			
Articolato . . . . .	21.028	24.952	26.975
Riduzione carico fiscale famiglie . . . . .	12.719	21.953	21.907
Sviluppo equilibrato . . . . .	3.741	2.244	4.092
Energia . . . . .	3.125	557	846
Ordinamento comunitario . . . . .	1.123	101	18
Disposizioni in materia di IVA e altre indirette . . . . .	320	98	113
Totale oneri da coprire . . . . .	40.619	46.127	49.075

## Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2001	2002	2003
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
<b>2) MEZZI DI COPERTURA</b>			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato . . . . .	1.880	2.743	3.043
Entrate diverse . . . . .	922	672	1.170
Effetti indotti . . . . .	958	2.071	1.873
Decreto-legge - Sgravi fiscali 2000 . . . . .	2.940	3.480	3.253
Soppressione riduzione accisa oli lubrificanti . . . . .	0	640	640
Riduzione spese correnti:			
Articolato . . . . .	6.407	2.837	3.002
Personale . . . . .	0	120	360
Effetti indotti . . . . .	2.709	2.551	2.566
Limite compensazioni . . . . .	3.600	0	0
Fondo sanitario nazionale . . . . .	48	116	26
Altre riduzioni . . . . .	50	50	50
Tabella «A» . . . . .	377	0	0
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente . . . . .	29.015	36.427	39.137
Totale mezzi di copertura . . . . .	40.619	46.127	49.075
Margine di copertura . . . . .	4.372	7.952	29.871

NOTA - Gli effetti delle modificazioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare al disegno di legge finanziaria sono ricompresi nell'ambito delle singole voci del presente prospetto.

**BILANCIO DELLO STATO:  
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE**

	Assestato 2000		Iniziali 2001		2002	2003
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<i>(importi in miliardi di lire)</i>						
ENTRATE . . . . .	29.000	29.000	33.500	33.500	32.000	32.500
Rimborsi IVA . . . . .	23.000	23.000	27.500	27.500	26.000	26.500
Anticipo concessionari . . . . .	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SPESA CORRENTE . . . . .	83.467	93.915	54.190	54.190	39.561	38.061
Rimborsi IVA . . . . .	23.000	23.000	27.500	27.500	26.000	26.500
Rimborsi IVA pregressi . . . . .	5.287	5.287	3.200	3.200	-	-
Sentenze Corte costituzionale . . . . .	0	390	0	0	-	-
Invalidi civili . . . . .	7.224	7.224	594	594	0	0
Rimborso crediti imposta con titoli di Stato . . . . .	5.018	5.018	0	0	-	-
Anticipazioni a INPS e INPDAP . . . . .	2.812	2.812	0	0	-	-
Enti locali . . . . .	0	5.000	1.432	1.432	-	-
Regolazioni Sicilia e Sardegna . . . . .	6.008	6.008	0	0	-	-
Disavanzi USL . . . . .	0	1.000	0	0	-	-
Fondo speciale di parte corrente . . . . .	12.068	12.068	7.411	7.411	3.561	3.561
ARIET . . . . .	0	1.116	0	0	-	-
Anticipo concessionari . . . . .	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aggi e commissioni . . . . .	213	213	2	2	0	0
Rimborsi imposte dirette . . . . .	6.595	6.595	6.851	6.851	3.000	2.000
Ammassi agricoli . . . . .	910	910	200	200	-	-
Regolazione anticipazione concessione riscossione . . . . .	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Tassa concessione governativa . . . . .	0	2.458	0	0	-	-
Finanziamento SSN Sicilia e Sardegna . . . . .	0	484	0	0	-	-
FSN-saldo IRAP 1998 . . . . .	7.333	7.333	0	0	-	-
SPESA IN CONTO CAPITALE . . . . .	436	2.936	0	0	0	0
Fondo globale . . . . .	436	436	0	0	-	-
Enti locali . . . . .	0	2.500	0	0	-	-
TOTALE SPESA . . . . .	83.903	96.851	54.190	54.190	39.561	38.061
Fondo globale nuova legislazione . . . . .	-	-	975	975	3.205	468
Tab. C. F.S.N. IRAP 1999 . . . . .	-	-	9.811	9.811	-	-
Regioni SO-perdita gettito accisa benzina . . . . .	-	-	663	663	663	-
Disavanzi ferrovie . . . . .	-	-	1.800	1.800	-	-
Garanzie consorzi agricoli . . . . .	-	-	230	230	-	-
Enti locali . . . . .	-	-	180	180	-	-
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA . . . . .	-	-	67.849	67.849	43.429	38.529



**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
PER LE TABELLE A, B, C, D, E ed F (\*)**

---

(\*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare ad eccezione delle tabelle A e B, che sono riportate per intero:

– per le voci, le cifre, le note e le relative lettere di richiamo che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;

– per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato in **neretto**;

– per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione è specificata in **neretto**, recandosi in corsivo le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;

– per **le rimanenti parti**, che restano identiche, si veda il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che viene integralmente riportato nelle pagine 373 e seguenti.





**TABELLA A**

**INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica . . . . .	<b>83.847</b>	<b>528.922</b>	<b>1.440.521</b>
Di cui:			
regolazione debitoria			
2001: <b>50.000</b>			
2002: <b>50.000</b>			
2003: <b>713.333</b>			
Ministero delle finanze . . . . .	-	<b>130.867</b>	<b>130.867</b>
Ministero della giustizia . . . . .	7.900	<b>312.646</b>	<b>332.646</b>
Ministero degli affari esteri . . . . .	<b>180.968</b>	<b>390.682</b>	<b>361.700</b>
Ministero della pubblica istruzione . . . . .	<b>143.000</b>	<b>358.500</b>	<b>461.500</b>
Ministero dell'interno . . . . .	<b>94.091</b>	<b>173.611</b>	<b>168.611</b>
Ministero dei trasporti e della navigazione . . . . .	<b>442.270</b>	<b>442.270</b>	<b>42.270</b>
Di cui:			
regolazione debitoria			
2001:           400.000			
2002:           400.000			
Ministero delle comunicazioni . . . . .	2.000	2.000	2.000
Ministero della difesa . . . . .	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero delle politiche agricole e forestali . . . . .	621.000	1.000	1.000
Di cui:			
regolazione debitoria			
2001: 620.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. . . . .	<b>569.770</b>	<b>697.840</b>	<b>580.340</b>
<i>Ministero del commercio con l'estero</i> . . . . .	-	-	-
Ministero della sanità . . . . .	<b>7.072.740</b>	<b>6.091.840</b>	<b>3.037.840</b>
Di cui:			
regolazione debitoria			
2001: 7.000.000			
2002: 6.000.000			
2003: 3.000.000			
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	<b>26.680</b>	49.500	48.900
Ministero dell'ambiente. . . . .	<b>106.926</b>	<b>85.926</b>	<b>51.152</b>
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica . . . . .	500	500	500
<b>TOTALE TABELLA A . . . .</b>	<b>9.355.692</b>	<b>9.270.104</b>	<b>6.663.847</b>

**TABELLA B**

**INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica . . . . .	<b>982.362</b>	<b>655.362</b>	<b>495.362</b>
<i>Di cui:</i>			
<i>limiti di impegno a favore di soggetti non statali</i>			
2001:	-		
2002:	-		
2003:	-		
Ministero della giustizia . . . . .	<b>40.000</b>	40.000	40.000
Ministero degli affari esteri . . . . .	3.000	5.000	5.000
Ministero dell'interno . . . . .	32.500	32.000	32.000
Ministero dei lavori pubblici . . . . .	<b>219.200</b>	267.200	282.200
<i>Di cui:</i>			
<i>limiti di impegno a favore di soggetti non statali</i>			
2001:	<b>118.000</b>		
2002:	121.000		
2003:	120.000		
Ministero dei trasporti e della navigazione . . . . .	21.000	<b>128.000</b>	148.000
<i>Di cui:</i>			
<i>limiti di impegno a favore di soggetti non statali</i>			
2001:	-		
2001:	-		

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero delle comunicazioni . . . . .	136.800	275.800	86.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2001: 6.000			
2002: 6.000			
2003: 6.000			
Ministero delle politiche agricole e forestali . . . . .	150.000	<b>203.000</b>	105.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. . . . .	<b>12.000</b>	<b>125.000</b>	165.000
Ministero del commercio con l'estero . . . . .	30.000	30.000	30.000
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	78.000	84.000	36.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2001: 2.000			
2002: 2.000			
2003: 2.000			



*Segue: TABELLA B*

MINISTERI	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dell'ambiente . . . . .	115.000	70.000	100.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica . . . . .	7.000	122.000	122.000
<i>Di cui:</i> <i>limiti di impegno a favore di soggetti non statali</i> 2001: - 2002: - 2003: -			
TOTALE TABELLA B . . .	1.826.862	2.037.362	1.646.562



**TABELLA C**

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA  
ALLA LEGGE FINANZIARIA**

---

**N.B.** – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

... *Omissis* ...

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355). . . . .	<b>260.000</b>	-	-
---	----------------	---	---

... *Omissis* ...

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

- ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718) . . . . .	<b>235.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>
--	----------------	----------------	----------------

**Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:**

- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2128). . . . .	-	-	-
--	---	---	---

... *Omissis* ...

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

## MINISTERO DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051) . . . . .	5.133.465	5.058.465	5.058.465
---	-----------	-----------	-----------

... *Omissis* ...

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

... *Omissis* ...

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - <i>Funzionamento</i> - cap. 2151; 9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195). . . . .	760.500	700.000	700.000
--	---------	---------	---------

Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - capp. 1161, 1162; 9.1.2.1 - *Contributi ad enti ed altri organismi* - cap. 2176; 10.1.2.2

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

- <i>Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3384; 13.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741)</i> . . . . .	3.855	3.855	3.855
---	-------	-------	-------

... *Omissis* ...

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:**

- <b>Art. 80, comma 4: Formazione professionale (8.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - capitolo n. 2820)</b> . . . . .	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
--	--------------	--------------	--------------

... *Omissis* ...

**MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

... *Omissis* ...

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, <b>4307</b> ; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, <b>8217</b> ) . . . . .	1.000.000	1.010.000	1.010.000
---	-----------	-----------	-----------

... *Omissis* ...





## TABELLA D

### RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione del settore d'intervento – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E  
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

.. *Omissis* ...

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620) . . . .	<b>2.800.000</b>	3.000.000	7.000.000
---	------------------	-----------	-----------

.. *Omissis* ...

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Settore n. 3) (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353). . . . .	<b>1.215.000</b>	<b>740.000</b>	<b>500.000</b>
--	------------------	----------------	----------------

.. *Omissis* ...

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica  
per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in ma-  
teria di edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27)  
(7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541). . . . .

**365.000**    1.823.000    1.817.000

.. *Omissis* ...

MINISTERO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

.. *Omissis* ...

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica  
per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incen-  
tivi alle imprese (Settore n. 2) (6.2.1.16 - Fondo  
incentivi alle imprese - cap. 7800) . . . . .

**700.000**    **800.000**    **950.000**

.. *Omissis* ...

MINISTERO DELL'AMBIENTE

.. *Omissis* ...

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo  
ambientale:

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripri-  
stino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19)  
(1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap.  
7082) . . . . .

-            **250.000**    **250.000**

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

*(milioni di lire)*

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica  
per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Set-  
tore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela am-  
bientale - cap. 7082) . . . . .

**130.000**      **200.000**      250.000

.. *Omissis* ...



## **TABELLA E**

### **VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.





## TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A  
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA  
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

<b>Legge n. 910 del 1986: art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (Università - 2.2.1.2 - cap. 7109/p) . . . . .</b>	<b>- 60.000</b>	-	-
---	-----------------	---	---



## TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE  
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

---

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2002 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2002 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2002 e successivi;

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti della precedente tabella «D» (Rifinanziamento).



TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

... *Omissis* ...3. *Interventi per calamità naturali.*... *Omissis* ...

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: **3.2.1.5 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7161**) . . . . .

10.000	15.000	15.000	–	–	3
--------	--------	--------	---	---	---

... *Omissis* ...4. *Interventi nelle aree depresse.*... *Omissis* ...

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590) . . . . .

1.821.192	3.500.000	2.000.000	–	–	3
-----------	-----------	-----------	---	---	---

... *Omissis* ...

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

dei programmi di promozione imprenditoriale nelle  
aree depresse:

- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi  
per le aree depresse:

(Tesoro, bilancio e programmazione economica:  
3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzo-  
giorno - cap. 7466; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap.  
8590; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche  
comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzio-  
nali di programma - cap. 8740; 8.2.1.11 - Aree de-  
presse - cap. 9105; 8.2.1.13 - Accordi di pro-  
gramma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali  
di programma - capp. 9275, 9276, 9277, 9278) . .

**6.223.960 10.624.274 14.960.000 - - 3**

... *Omissis* ...

6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia  
Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.*

... *Omissis* ...

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio del-  
l'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- ART. 6, primo comma, lettera *b*): Fondo per  
Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione econo-  
mica: **3.2.1.2 - Interventi nel territorio di Trieste**  
- **capp. 7121, 7122, 7123**; 7.2.1.9 - Fondo per gli  
interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610;  
**7.2.1.23 - Fondo federalismo amministrativo -**  
**cap. 8755/p; 16.1.1.1 - Commissariati di Governo**  
**- cap. 5684)** . . . . .

**38.550 39.000 26.000**  
**450 - -**

(Sanità: **2.1.2.6 - Interventi diversi - cap. 1625**) .

... *Omissis* ...

**TABELLE A, B, C, D ed F**

*Testo approvato dalla Camera dei deputati*

## TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. – RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA F. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica . . . . .	1.187.283	1.797.074	2.623.507
Di cui:			
regolazione debitoria			
2001:       366.000			
2002:       366.000			
2003:       1.029.333			
Ministero delle finanze . . . . .	29.867	518.667	353.667
Ministero della giustizia . . . . .	7.900	335.946	355.946
Ministero degli affari esteri . . . . .	209.108	415.128	381.146
Ministero della pubblica istruzione . . . . .	242.000	231.500	231.500
Ministero dell'interno . . . . .	92.732	172.252	167.252
Ministero dei trasporti e della navigazione . . . . .	505.161	538.104	110.270
Di cui:			
regolazione debitoria			
2001:       400.000			
2002:       400.000			
Ministero delle comunicazioni . . . . .	2.000	2.000	2.000
Ministero della difesa . . . . .	366.100	622.100	653.100

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero delle politiche agricole e forestali . . . . .	621.000	1.000	1.000
Di cui:			
regolazione debitoria			
2001:       620.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. . . . .	277.770	568.840	471.340
Ministero del commercio con l'estero . . . . .	20.000	20.000	20.000
Ministero della sanità . . . . .	7.202.740	6.271.840	3.257.840
Di cui:			
regolazione debitoria			
2001:       7.000.000			
2002:       6.000.000			
2003:       3.000.000			
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	41.680	49.500	48.900
Ministero dell'ambiente. . . . .	115.726	92.726	57.952
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica . . . . .	500	500	500
TOTALE TABELLA A . . . . .	10.921.567	11.637.177	8.735.920

**TABELLA B**

**INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica . . . . .	1.235.362	960.862	610.862
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2001: 111.000			
2002: 110.000			
2003: 110.000			
Ministero della giustizia . . . . .	150.000	40.000	40.000
Ministero degli affari esteri . . . . .	3.000	5.000	5.000
Ministero dell'interno . . . . .	32.500	32.000	32.000
Ministero dei lavori pubblici . . . . .	239.200	267.200	282.200
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2001: 121.000			
2002: 121.000			
2003: 120.000			
Ministero dei trasporti e della navigazione . . . . .	21.000	178.000	148.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2001: 18.000			
2001: 30.000			

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2001	2002	2003
-----------	------	------	------

*(milioni di lire)*

Ministero delle comunicazioni . . . . .	136.800	275.800	86.000
---	---------	---------	--------

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

2001: 6.000

2002: 6.000

2003: 6.000

Ministero delle politiche agricole e forestali . . . . .	150.000	253.000	105.000
--	---------	---------	---------

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato . . . . .	32.000	145.000	165.000
--	--------	---------	---------

Ministero del commercio con l'estero . . . . .	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------

Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	78.000	84.000	36.000
--	--------	--------	--------

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

2001: 2.000

2002: 2.000

2003: 2.000



Segue: TABELLA B

MINISTERI	2001	2002	2003
	<i>(milioni di lire)</i>		
Ministero dell'ambiente. . . . .	115.000	70.000	100.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. . . . .	8.000	149.000	174.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2001: 1.000			
2002: 27.000			
2003: 52.000			
TOTALE TABELLA B . . .	2.230.862	2.489.862	1.814.062



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA  
ALLA LEGGE FINANZIARIA

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707) . . . . .	36.612	37.344	38.090
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706) . . . . .	29.627	30.516	30.516
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990) . . .	60.000	50.000	50.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521) . . . . .	240.000	240.000	240.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355). . . . .	300.000	-	-
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576) .	86.542	86.542	86.542
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) . . . . .	245.000	245.000	245.000
- ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) . . . .	250.000	250.000	50.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980) . . . . .	75.000	-	-

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)			
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 1951) . . . . .	575	575	575
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930) . . . . .	-	-	-
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p). . . . .	300.000	300.000	300.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
- ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p) . . . . .	165.000	180.000	180.000
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
- ART 4. Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 2501) . . . . .	30.000	30.000	30.000
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:			
- ART 4. Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815) . . . . .	449.000	449.000	449.000
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
- ART 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503) . . . . .	25.000	30.000	30.000
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:			
- ART 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502) . . . . .	5.000	5.000	5.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121).	13	13	13



Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2124) . . . . .	22.000	22.000	22.000
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430) . . . . .	24.000	24.000	24.000
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060) . . . . .	50.000	50.000	50.000
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc. (Regolazione debitoria) (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701) .	9.811.000	-	-
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505) . . . . .	10.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
- ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718) . . . . .	210.000	190.000	190.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
- ART. 80, comma 4: Formazione professionale (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - capp. 2128) . . . . .	5.000	5.000	5.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
- ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900) . . . . .	3.700	3.700	3.700
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p) . . . . .	360.000	360.000	360.000
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (16.1.2.12 - FORMEZ - cap. 6422) . . . . .	30.000	30.000	30.000
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710) . . . . .	711.994	693.994	693.994

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

- ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2717/p) . . . . .	285.040	285.540	285.540
	13.830.103	3.618.224	3.418.970

## MINISTERO DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051) . . . . .	5.138.965	5.063.965	5.063.965
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 - Agenzia del demanio - capp. 1657, 1658; 2.2.1.5 - Agenzia del demanio - cap. 7052) . . . . .	412.894	412.894	412.894
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio - capp. 1660, 1661; 2.2.1.6 - Agenzia del territorio - cap. 7053) . . . . .	801.693	801.693	801.693
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 - Agenzia delle dogane - capp. 1663, 1664; 2.2.1.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7054) . . . . .	990.735	990.735	990.735
	7.344.287	7.269.287	7.269.287

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p) . . . . .

20.000            20.000            20.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165) . . . . .

16                16                16

Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1856) . . . . .

300               300               300

---

20.316            20.316            20.316

---

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) . .

6.000            6.000            6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131). . . . .	3.500	3.500	3.500
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749). . . . .	1.900	1.900	1.900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052). . . . .	550	550	550
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 2151; 9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195). . . . .	760.500	700.000	700.000
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - capp. 1161, 1162; 9.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2176; 10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3384; 13.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741) . . . . .	3.855	3.855	3.855
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063) . . . . .	5.500	5.500	5.500
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società «Dante Alighieri» (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744) . . . . .	3.200	3.200	3.200
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'e- mendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383) . . . . .	500	500	500
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad or- ganismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli af- fari esteri (15.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri or- ganismi - cap. 4042; 17.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4232 18.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4332; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4432).	6.000	6.000	6.000
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune del- l'Unione europea) relativo all'applicazione dell'ar- ticolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione eu- ropea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazio- nali - cap. 4534) . . . . .	10.000	10.000	10.000
	801.500	741.005	741.005

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO DELLA PUBBLICA  
ISTRUZIONE

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901) . . . . .	750	750	750
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800) . . . . .	17.870	17.870	17.870
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810). . . . .	500.000	500.000	500.000
	518.620	518.620	518.620

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) . . . . .	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) . . .	42.000	40.000	40.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) . . . . .	6.800	6.800	6.800
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) . . . . .	280	280	280
	99.080	97.080	97.080

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p). . . . .	1.500.000	1.000.000	1.000.000
– ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) . . . . .	1.057.000	1.067.000	1.067.000



Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201) . . . . .	650.000	650.000	650.000
	3.207.000	2.717.000	2.717.000
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</b>			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265) . . . . .	10.000	10.000	10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339) . . . . .	3.200	3.200	3.200
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841) . . . . .	942	942	942
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (3.1.2.3 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 1405/p) . . . . .	98.417	98.417	98.417
	112.559	112.559	112.559

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

## MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) . . . . .	91.500	91.500	91.500
- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) . . . . .	32.500	32.500	32.500

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) . . . . .	14.000	14.000	14.000
--	--------	--------	--------

---

	138.000	138.000	138.000
--	---------	---------	---------

---

MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3055, 3060) . . . . .	30.368	30.368	26.857
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti, ed altri organismi - cap. 1661) . . . . .	13.000	13.000	13.000
	43.368	43.368	39.857

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL  
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

– ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2850) . . .	60.000	65.000	65.000
--	--------	--------	--------

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 3930) . . . . .

	65.000	65.000	65.000
--	--------	--------	--------

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap 7210/p) . . . . .

	450.000	450.000	450.000
--	---------	---------	---------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860) . . . . .	5.024	5.024	5.024
	580.024	585.024	585.024

**MINISTERO  
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130) . . . . .	55.000	55.000	55.000
---	--------	--------	--------

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

– ART. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100) . . . . .	205.000	205.000	205.000
– ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101) . . . . .	150.000	150.000	150.000
	410.000	410.000	410.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
<b>MINISTERO DELLA SANITÀ</b>			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630) . . . . .	250	250	250
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980) . . . . .	439.750	444.750	444.750
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p) . . . . .	200.000	200.000	200.000
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di previdenza e sicurezza del lavoro (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000) . .	150.000	150.000	150.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241) . . . . .	14.500	14.500	14.500
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - cap. 2642) . . . . .	6.000	6.000	6.000
	810.500	815.500	815.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI</b>			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1601) . . . . .	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2111, 2112) . . . . .	10.000	10.000	10.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215) . . . .	1.000.000	1.010.000	1.010.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304) . . . . .	2.000	2.000	2.000
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1804) . . . . .	6.500	6.500	6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951) . . . . .	39.064	39.064	39.604

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1802) . .	20.000	20.000	20.000
	1.083.564	1.093.564	1.094.104

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 3955, 3957/p) . . . . .	105.000	105.000	100.000
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1879, 1880/p) . . . . .	1.250	1.250	1.250
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240) . . . . .	104.450	104.450	104.450

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001).	121.000	123.000	123.000
	331.700	333.700	328.700

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA

Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (2.2.1.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7370) . . . . .	6.000	6.000	6.000
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1271). . . . .	15.000	15.000	15.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256/p) . . . . .	245.000	245.000	245.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262) . . . . .	210.000	210.000	210.000



Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2.9 - Diritto allo studio - cap. 1527) . . . . .	250.000	250.000	250.000
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263/p) . . . . .	11.925.000	11.975.000	12.025.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 1265) . . . . .	85.000	85.000	85.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7351) . . . . .	2.450.000	3.100.000	3.100.000
	15.186.000	15.886.000	15.936.000
TOTALE GENERALE . . .	44.516.626	34.399.247	34.242.022



## TABELLA D

### RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione del settore d'intervento – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
<b>MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>			
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Settore n. 27) (3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140) .	10.000	-	-
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
- Art. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) . . .	40.000	-	150.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:			
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610) .	17.000	22.000	26.000
Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Settore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)	-	-	2.000.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Settore n. 27) (8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100) . . . . .	–	–	225.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620) . . . .	2.900.000	3.000.000	7.000.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);			
– Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Settore n. 3) (7.2.1.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8573). . . . .	5.000	5.000	5.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561). . . . .	–	–	750.000
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Settore n. 25) (23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410). . . . .	10.000	10.000	90.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province			

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
	<i>(milioni di lire)</i>		
di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Settore n. 3) (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353). . . . .	765.000	420.000	400.000
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Settore n. 27) (3.2.1.4 - Interventi nelle grandi città - cap. 7150) . . . . .	5.000	-	-
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Settore n. 27) (7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680) . . . . .	30.000	30.000	30.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) . . . . .	167.000	51.000	190.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260). . . . .	60.000	45.000	90.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350).	1.000.000	2.500.000	3.500.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:			
- Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Settore n. 27) (3.2.2.1 - SACE - cap. 8101) .	200.000	80.000	90.000
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) . . . . .	3.960.000	7.960.000	7.960.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27) (7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541). . . . .	465.000	1.823.000	1.817.000
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):			
- Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Settore n. 27) (3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap. 7466) . . . . .	80.000	360.000	360.000
	9.714.000	16.306.000	24.683.000



Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

## MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

– Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Settore n. 27) (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) . . . . . 250.000 90.000 205.000

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

– Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 190.000 – –

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) . . . . . 200.000 – –

640.000	90.000	205.000
---------	--------	---------

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Settore n. 25) (6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8878). . . . . 6.000 – –

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

– Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'in-

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
	<i>(milioni di lire)</i>		
tesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (6.2.1.6 - Edilizia giudiziaria - cap. 8481) . . . . .	80.000	360.000	360.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) . . . . .	-	890.000	2.880.000
Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (Settore n. 27) (6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8872). . . . .	1.800	-	-
	87.800	1.250.000	3.240.000

**MINISTERO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE**

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Settore n. 11) (2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111) . . .	10.000	10.000	20.000
	10.000	10.000	20.000

**MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI**

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Settore n. 21) (2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171) . . . .	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:			
- Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Settore n. 19) (6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) . . . . .	-	-	10.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Settore n. 22) (6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104). . . . .	-	-	10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Settore n. 27) (5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002). . . . .	30.000	10.000	30.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Settore n. 21) (2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186). . . . .	50.000	-	-
	90.000	20.000	60.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350) . . . . .	24.000	9.000	10.000
---	--------	-------	--------

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800) . . . . .	750.000	900.000	1.000.000
	774.000	909.000	1.010.000

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670) . . . . .	1.200.000	-	-
	1.200.000	-	-

MINISTERO DELLA SANITÀ

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Settore n. 27) (7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)	100.000	-	-
	100.000	-	-

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (11.2.1.2 - Difesa del suolo - cap. 9001). . . . . 200.000 500.000 500.000

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) . . . . . - 300.000 300.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Settore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) . . . . . 180.000 250.000 250.000

380.000 1.050.000 1.050.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Settore n. 4) (2.2.1.6 - Ricerca applicata - cap. 7365) . . . . . - 50.000 200.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109) . . . . .	–	–	585.000
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:			
– Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Settore n. 13) (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7349) . . . . .	25.000	–	–
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:			
– Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7350) . . . . .	90.000	55.000	55.000
	<u>115.000</u>	<u>105.000</u>	<u>840.000</u>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<u>13.110.800</u>	<u>19.740.000</u>	<u>31.108.000</u>

## TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE  
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

---

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2002 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2002 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2002 e successivi;

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti della precedente tabella «D» (Rifinanziamento).

## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

---

*N.B.:* I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 14, 18, 20, 26.



TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

## 2. Interventi a favore delle imprese industriali.

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

- ART. 17, comma 2: Promozione delle cooperative e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p) . . . . .

15.000      -      -      -      -

Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera a); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7802). . . . .

45.000      89.000      89.000      -      -      3

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p) . . . . .

98.500      -      -      -      -

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

- ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p) . . . . .

15.000      -      -      -      -

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- ART. 4, comma 3: Programmi del settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p) . . . . .

100.000      100.000      -      -      -

- ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800/p) . . . . .	60.000	60.000	–	–	–	3
– ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7804)	5.000	5.000	–	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli interventi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800/p). . . . .	750.000	900.000	1.000.000	–	–	3
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive: – ART. 2, comma 5: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800/p). . . . .	35.000	35.000	35.000	–	–	3
– ART. 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a fune (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7803). . . . .	5.000	5.000	5.000	–	–	3
	1.128.500	1.194.000	1.129.000			

3. *Interventi per calamità naturali.*

Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8504) . . . . .	2.500	2.500	–	–	–	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8571). . . . .	2.000	4.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione eco-						

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
nomica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9337) . . . . .	30.000	30.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7483). . . . .	10.000	10.000	–	–	–	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): – ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8573) . . . . .	10.000	15.000	15.000	–	–	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9190) . . . . .	100.000	122.800	127.200	–	2003	3
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: – ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 – Fondo per la protezione civile – cap. 9353/p). . . . .	900.000	500.000	400.000	–	–	3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: – ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8500) . . . . .	300.000	350.000	350.000	520.000	2004	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9336). . . . .	-	5.000	5.000	-	-	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7484; 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8602). . . . .	7.000	19.990	-	-	-	3
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: - ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332). . . . .	120.000	120.000	120.000	1.820.000	2019	3
- ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332). . . . .	35.000	35.000	35.000	490.000	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: - ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 11.2.1.2 - Difesa del suolo - cap. 9001). . . . .	200.000	500.000	500.000	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) . . . . .	4.000	4.000	4.000	16.000	2007	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7302). . . . .	15.000	15.000	15.000	-	-	3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
- ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) . . . . .	47.000	47.000	47.000	752.000	2019	3
- ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) . . . . .	3.000	3.000	3.000	49.000	2019	3
- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) . . . . .	33.000	33.000	33.000	528.000	2019	3
	1.818.500	1.816.290	1.654.200	4.175.000		

## 4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

- ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 2.2.1.6 - Ricerca applicata - cap. 7365/p) . . . . .

200.000	250.000	200.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
<i>(milioni di lire)</i>						
1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) . . . . .	2.821.192	2.500.000	2.000.000	-	-	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
- ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p) . . . . .	1.509.600	1.100.000	1.000.000	-	-	3
- ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) . . . . .	50.000	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) . . . . .	69.142	-	-	-	-	
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065) . . . . .	85.771	-	-	-	-	
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263) . . . . .	440.092	-	-	-	-	
(Politiche agricole 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331) . . . . .	82.408	-	-	-	-	
(Ambiente: 9.2.1.2 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 8644/p) . . . . .	205.310	-	-	-	-	
(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115)	71.840	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.10 -						

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 8.1.2.2 - Aree depresse - cap. 4920; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9278) . . . . .	997.432	1.500.000	-	-	-	3
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 7.2.1.5 - Aree depresse - cap. 9435) . . . . .	135.645	-	-	-	-	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7185; 4.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7251; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263) . . . . .	240.889	-	-	-	-	
(Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7716; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7773) . . . . .	70.713	-	-	-	-	
(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/p; 9.2.1.2 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 8644/p) . . . . .	68.792	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230) . . . . .	1.169.735	-	-	-	-	
(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse - cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 2520; 5.1.2.2 - Aree depresse - cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4220; 11.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4520) . . . . .	131.816	-	-	-	-	
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.3 - Risana-mento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8287; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 6.2.1.17 - Patrimonio culturale statale - cap. 8951)	204.267	-	-	-	-	
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046;						

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7185; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263) . . . . .	336.621	-	-	-	-	
(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331) . . . . .	170.592	-	-	-	-	
(Ambiente: 9.2.1.2 - Prevenzione inquinamento flu- viale e marittimo - cap. 8644/p) . . . . .	381.022	-	-	-	-	
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preor- dinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istitu- zione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzo- giorno - cap. 7466; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzio- nali di programma - cap. 8740; 8.2.1.11 - Aree de- presse - cap. 9105; 8.2.1.13 - Accordi di pro- gramma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9276, 9277, 9278) . .	5.223.960	11.624.274	14.960.000	-	-	3
(Finanze: 2.1.2.7 - Devoluzione di proventi - cap. 1642) . . . . .	150.000	-	-	-	-	
(Pubblica istruzione: 1.1.2.4 - Aree depresse - cap. 1390) . . . . .	200.000	-	-	-	-	
(Lavori pubblici: 3.2.1.4 - Intese istituzionali di pro- gramma - cap. 7365; 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - capp. 7669, 7671; 5.2.1.3 - Ente na- zionale per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012, 9013, 9018; 7.2.1.8 - Intese istituzionali di pro- gramma - cap. 9447) . . . . .	599.416	413.260	500.000	-	-	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 - Intese istituzio- nali di programma - capp. 7125, 7126, 7127; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7185; 4.2.1.11 - Intese istituzionali di programma - cap. 7355) . . . . .	133.032	49.992	-	-	-	3
(Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599) . . . . .	64.105	26.901	-	-	-	3



Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
(Industria: 5.2.1.8 - Centri di sviluppo dell'imprenditorialità - cap. 7520; 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800) . . . . .	792.000	1.707.000	-	-	-	3
(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670) . . . . .	100.000	-	-	-	-	
(Commercio estero: 5.2.1.4 - Aree depresse - cap. 7460) . . . . .	25.000	-	-	-	-	
(Beni culturali: 2.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1320; 3.2.1.9 - Intese istituzionali di programma - cap. 7510; 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - capp. 7790, 7791; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8060) . . . . .	62.740	17.540	-	-	-	3
(Ambiente: 3.2.1.1 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7448; 9.2.1.3 - Intese istituzionali di programma - capp. 8681, 8682) . . . . .	88.813	34.484	-	-	-	3
Università e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma - capp. 7337, 7338, 7339; 2.2.1.6 - Ricerca applicata - cap. 7365/p) . . . . .	1.055.935	286.549	-	-	-	3
- ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8591) . . . . .	73.100	-	-			
	18.010.980	19.510.000	18.660.000	-	-	

6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.*

Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 139 del 1992; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici - 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - cap. 7156) . . . . .	50.000	100.000	100.000	-	-	3
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610) . . . . .	17.000	22.000	26.000	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)	30.000	10.000	10.000	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 50, comma 1, lettera b): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7585, 7586) . . . . .	10.000	10.000	10.000	-	-	3
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7152, 7154) . . . . .	20.000	20.000	20.000	-	-	3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
- ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 8660) . . . . .	4.000	4.000	4.000	-	2003	3
	131.000	168.000	170.000	-		

## 7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7551) . . . . .

5.000	5.000	5.000	10.000	2005	3
5.000	5.000	5.000	10.000		

## 8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7251) . . . . .

150.000	171.900	100.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli uffici demaniali alle norme di sicurezza (La-

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
vori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160) . . . . .	90.000	100.000	-	-	-	3
	240.000	271.900	100.000	-		

9. *Mediocredito centrale - SIMEST Spa.*

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660) . . . . .

150.000    150.000    -    -    -    3

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) . . . . .

40.000    133.400    150.000    -    -    3

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

- ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) . . . . .

50.000    44.600    -    -    -    3

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) . . . . .

50.000    34.600    -    -    -    3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658). . . .	70.000	70.000	70.000	546.000	2004	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658). . . . .	75.000	75.000	75.000	300.000	2007	3
- ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657). . . . .	50.000	50.000	50.000	550.000	2006	3
	485.000	557.600	345.000	1.396.000		
 <i>10. Artigiancassa.</i>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401). . . . .	50.000	69.750	-	-	-	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401). . . . .	50.000	29.750	-	-	-	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401). . . . .	-	-	-	375.000	2007	3
	100.000	99.500	-	375.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
<i>11. Interventi nel settore dei trasporti.</i>						
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:						
- ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7068) . . . . .	37.000	77.000	77.000	-	-	3
- ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7070) . . . . .	9.000	19.000	19.000	-	-	3
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:						
- ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7033) . . .	35.500	81.000	81.000	-	-	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) . . . . .	7.200.000	7.200.000	11.200.000	10.273.000	2005	3
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (articolo 7) (Trasporti e navigazione: 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7185) .						
	87.695	87.695	87.695	-	-	3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7098) .	3.500	3.500	3.500	17.500	2008	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056) . . . . .	195.000	195.000	195.000	1.560.000	2011	3
– ART. 2, comma 5: Parco autobus (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056) . . . . .	67.000	129.000	129.000	–	–	3
– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056) . . . . .	1.000	1.000	1.000	9.000	2012	3
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7069) . . . . .	50.000	50.000	50.000	270.000	2009	3
– ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7094) . . . . .	5.000	5.000	–	–	–	3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7095) . . . . .	110.000	110.000	110.000	444.000	2007	3
– ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7096) . . . . .	250.000	250.000	250.000	1.000.000	2007	1
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 – Mobilità ciclistica – cap. 7111) . . . . .	25.000	20.000	20.000	–	–	3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Tra-						

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
sporti e navigazione: 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7265) . . . . .	45.000	86.000	86.000	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Limite di impegno) (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7068) . . . . .	100.000	100.000	100.000	-	-	3
	8.220.695	8.414.195	12.409.195	13.573.500		

12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*

Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154) . . . . .	10.000	-	-	-	-	
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157) . . . . .	10.000	-	-	-	-	
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: - ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158) . . . . .	10.000	-	-	-	-	
	30.000	-	-	-	-	

13. *Interventi nel settore della ricerca.*

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca: - ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111) . . . . .	8.000	-	-	-	-	
--	-------	---	---	---	---	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
- ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7349/p) . . . . .	50.000	25.000	-	-	-	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca: 2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7350) . . . . .	90.000	55.000	55.000	-	-	3
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:						
- ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672)	10.000	10.000	-	-	-	3
	158.000	90.000	55.000	-		
<i>15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.</i>						
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
- ART. 43, comma 1: Opere funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.54 - Aeroporti - cap. 7705). . . . .	30.000	30.000	30.000	-	-	3
	30.000	30.000	30.000	-		
<i>16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.</i>						
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:						
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061) . . . . .	2.747.000	1.286.000	2.880.000	-	-	3



Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8031) . . . . .	20.000	20.000	20.000	260.000	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8032) . . .	20.000	20.000	20.000	260.000	2016	3
– ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle D'Agri (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8067) . . . . .	15.000	30.000	30.000	–	–	3
– ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Friuli-Venezia Giulia; decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.17 – Opere stradali – cap. 7281) .	30.000	30.000	30.000	–	–	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8033) . . . . .	75.000	75.000	75.000	1.175.000	2017	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8034)	20.000	20.000	20.000	–	–	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– Art. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8066)	10.000	10.000	10.000	–	–	3
– ART. 32, COMMA 5: INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (LAVORI PUBBLICI: 2.2.1.3 – OPERE VARIE – CAP. 7125) . . . . .	25.000	65.000	65.000	–	–	3
	2.962.000	1.556.000	3150.000	1.695.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
<i>17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.</i>						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia giudiziaria - cap. 8481) . . . . .	95.000	375.000	360.000	-	-	3
	95.000	375.000	360.000	-		
<i>19. Difesa del suolo e tutela ambientale.</i>						
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:						
- ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) . . .	10.000	10.000	10.000	-	-	3
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:						
- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339) . . . . .	50.000	60.000	-	-	-	3
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561) . . . . .						
	530.000	550.000	1.150.000	-	-	3
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) . . . . .						
	110.000	95.000	190.000	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082). . . . .	-	300.000	300.000	-	-	3
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1. - Piani di disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - cap. 7802; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254; 12.2.1.3 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 9202, 9203, 9204). . . . .	55.000	55.000	-	-	-	3
- ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7081). . . . .	-	4.000	4.000	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082). . . . .	180.000	250.000	250.000	-	-	3
	935.000	1.324.000	1.904.000	-		

## 21. Interventi in agricoltura.

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171). . . . .	30.000	30.000	10.000	-	-	3
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:						
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439). . . . .	200.000	200.000	-	-	-	3
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130)	280.000	280.000	-	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:

- ART. 1, comma 1: Interventi strutturali per il settore agrumicolo (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624) . . . . .

10.000	10.000	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186) . . . . .

150.000	100.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:

- ART. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7185) . . . . .

101.100	101.100	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

- ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7185) . . . . .

170.000	170.000	160.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

941.100	891.100	170.000	-		
---------	---------	---------	---	--	--

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104) . . . . .

12.000	12.000	10.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

12.000	12.000	10.000	-		
--------	--------	--------	---	--	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

## 23. Università (compresa edilizia)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109/p) . . . . .	600.000	300.000	885.000	-	-	3
---	---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7114/p, 7119/p) . . . . .	60.000	60.000	60.000	-	-	3
--	--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:

- ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 6.2.1.8 - Opere varie - cap. 8551) . . . . .	6.000	-	-	-	-	
--	-------	---	---	---	---	--

	666.000	360.000	945.000	-		
--	---------	---------	---------	---	--	--

## 24. Impiantistica sportiva.

Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:

- ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Beni culturali: 7.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 8261) . . .	20.000	-	-	-	-	
---	--------	---	---	---	---	--

	20.000	-	-	-		
--	--------	---	---	---	--	--

## 25. Sistemazione aree urbane.

Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8878) . . . .

	6.000	-	-	-	-	
--	-------	---	---	---	---	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 – Fondo per Roma capitale – cap. 9410) . . . . .	160.000	160.000	190.000	–	–	3
	166.000	160.000	190.000	–		
<i>27. Interventi diversi.</i>						
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 8140) . . . . .	50.000	40.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:						
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 – Formazione professionale – capp. 7710, 7711) . . .	26.000	26.000	–	–	–	3
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7):						
(Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – capp. 7570, 7572, 7573) . . . . .	8.800	8.800	–	–	–	3
(Ambiente: 8.2.1.2 – Mezzi navali ed aerei – cap. 8461) . . . . .	10.000	10.000	–	–	–	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 – Fondo sanitario nazionale – cap. 9100) . . . . .	150.000	150.000	425.000	–	–	3
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620) . .	5.700.000	7.000.000	7.000.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 9131) . . . . .	25.000	25.000	-	-	-	3
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340) . . . . .	130.000	130.000	-	-	-	3
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.4 - Interventi nelle grandi città - cap. 7150) . . . . .	5.000	-	-	-	-	
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002) . . . . .	61.132	38.089	30.000	-	-	3
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (Interno: 7.2.1.2. - Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401) . . . . .	150.000	150.000	150.000	-	-	3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680) . . . . .	55.000	55.000	30.000	-	-	3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601) . . . . .	150.000	100.000	-	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) . . . . .	380.000	220.000	205.000	-	-	3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670) . . . . .	1.200.000	-	-	-	-	
- ARTT. 3, COMMA 9, E 8, COMMA 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) . . . . .	317.000	201.000	190.000	-	-	3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8600) . . . . .	-	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) . . . . .	225.000	225.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: - ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap. 7466) . . . . .	10.000	10.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-bis) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) . . . . .	300.000	300.000	-	-	-	3



Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8872) . . . . .	1.800	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239). . . . .	190.000	-	-	-	-	
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 8720) . . . . .	100.000	150.000	-	-	-	3
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7246). . . . .	3.000	-	-	-	-	
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: - ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 - Poste italiane Spa - cap. 7331) . . . . .	1.000.000	-	-	-	-	
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: - ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8101) . . . . .	200.000	80.000	90.000	-	-	3
- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100). . . . .	100.000	100.000	-	-	-	
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7647) . . . . .	300.000	300.000	200.000	-	-	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:						
- Art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.15 - Edilizia scolastica - cap. 7262) . . . . .	40.000	40.000	40.000	-	-	3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121) . . . . .	30.000	30.000	30.000	450.000	2018	1
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) . . . . .	200.000	-	-	-	-	
- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541). . . . .	1.874.000	3.148.000	4.102.000	1.000.000	-	3
- ART. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Limite di impegno) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177/p) . . . . .	26.000	26.000	26.000	-	-	3
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualficazione assistenza sanitaria - cap. 7560) . . . . .	700.000	600.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:						
- ART. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia sanitaria (Sanità: 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580) . . . . .	30.000	30.000	-	-	-	3
- ART. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541). . . . .	200.000	-	-	-	-	
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245). . . . .	23.000	23.000	23.000	19.500	2004	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7271). . . . .

40.000

–

–

–

–

– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7688). . . . .

80.000

80.000

80.000

1.280.000

2019

3

– ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-sud (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7381) . . . . .

10.000

10.000

10.000

60.000

2009

3

– ART. 34, comma 2: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.56 – Fondo per la montagna – cap. 7713) . . . . .

10.000

10.000

10.000

–

–

3

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):

– ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7466) . . . . .

80.000

360.000

360.000

–

–

3

Legge n. 513 del 1999: Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali:

– ART. 1, comma 1, lettera b): Restauro beni statali (Beni culturali: 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7779). . . . .

5.000

–

–

–

–

– ART. 2, comma 1: Potenziamento attrezzature biblioteche (Beni culturali: 3.2.1.2 – Patrimonio librario statale – cap. 7405) . . . . .

15.000

–

–

–

–

Legge n. 149 del 2000: Disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova (Limite di impegno) (Interno: 2.2.1.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 7026) . . . . .

6.000

6.000

6.000

–

–

3

Decreto-legge n. 238 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 304 del 2000: Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
della Conferenza sul crimine transnazionale (Limite di impegno) (Interno: 2.2.1.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 7027) . . . . .	5.000	5.000	5.000	-	-	3
	14.201.732	13.686.889	13.012.000	2.809.500		
TOTALE . . .	50.356.507	50.538.874	52.298.395	24.034.000		

**DISEGNO DI LEGGE N. 4886**



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2001, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

## Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica. A decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del de-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)*

*Identico.*

## Art. 2 (\*).

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica. A decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del de-

(\*) (Per le modifiche apportate alla tabella n. 2, si veda pag. 547).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Sta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. **In via transitoria, rimane ferma l'operatività, a stralcio, e comunque non oltre il 30 maggio 2001, dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri non afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle esigenze di tempestiva definizione del rendiconto generale dello Stato per il predetto esercizio.**

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Sta-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

to» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» nonchè Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ferrovie dello Stato» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e **Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa** iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suo-  
lo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, **Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici**, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» nonchè Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ferrovie dello Stato» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti **iscritto**, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nel-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 32.750 miliardi.

5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.

6. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.969 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 2.000 miliardi e lire 15.000 miliardi.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla competenza dell'anno 2001 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (Rimborso del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

grammazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per la gestione delle spese residuali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

25. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

26. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

27. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

28. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

29. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2001 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso pas-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

30. *Identico.*

31. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sività finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

Art. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2001, è stabilito in 420.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

4. Per l'anno 2001 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle Agenzie fiscali.

6. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese già attribuiti ai dipartimenti interessati dalla istituzione delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalle unità previsionali di base relative alle Agenzie fiscali medesime alle competenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilità «Dipartimento politiche fiscali» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001.

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2001, in con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

*Identico.*

*(Per le modifiche apportate alla tabella n. 4, si veda pag. 549).*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

formità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2001, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondi di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2001.

Art. 5.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esteri, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2001, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2001 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2001.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2001, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 6.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

*Identico.*

*(Per le modifiche apportate alla tabella n. 6, si veda pag. 551).*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall'unità previsionale di base «Finanziamento enti locali» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle unità previsionali di base «Strutture scolastiche» di pertinenza dei centri di responsabilità «Istruzione elementare», «Istruzione classica, scientifica e magistrale» e «Istruzione tecnica» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unità previsionale di base «Igiene e sicurezza sul lavoro» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed altre unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni scolastiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extra-tributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2001 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'anno finanziario 2001, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2001, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 9.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

*Identico.*

(*Per le modifiche apportate alla tabella n. 8, si veda pag. 553*).

Art. 9.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative*)

*Identico.*

(*Per le modifiche apportate alla tabella n. 9, si veda pag. 554*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2001, in 4.035 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2001, in 32 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2001, è fissato in 65 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue:

- a) Esercito n. 27.000;
- b) Marina n. 11.570;
- c) Aeronautica n. 13.900.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. *Identico.*  
*(Per le modifiche apportate alla tabella n. 11, si veda pag. 555).*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue:

- a) Esercito n. 25;
- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 200.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue:

- a) Esercito (compresi Carabinieri) n. 440;
- b) Marina n. 130;
- c) Aeronautica n. 140.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.407 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.135 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.160 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2001, in 12.000 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue:

- a) Esercito n. 24.742;
- b) Marina n. 5.509;
- c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. *Identico.*

12. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2001, le variazioni compensative di bilancio,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2001 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi», capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi generali e personale» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 16.

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su propo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 16.

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

*Identico.*

*(Per le modifiche apportate alla tabella n. 16, si veda pag. 557).*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

Art. 18.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 19.

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 18.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 19.

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 2.2.1.6 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 20.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato, in lire 1.179.039.956.322.000 in termini di competenza ed in lire 1.197.523.271.111.000 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2001.

Art. 21.

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

*(Totale generale della spesa)*

*Identico.*

Art. 21.

*(Quadro generale riassuntivo)*

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2001, con le tabelle allegate.

Art. 22.

*(Disposizioni diverse)*

1. Per l'anno finanziario 2001, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2001, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

*(Disposizioni diverse)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2001, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su propo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2000 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «Funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. In relazione al rinvio all'anno 2001, disposto dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere nell'anno 2001, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

20. Per l'anno finanziario 2001, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 23.

*(Bilancio pluriennale)*

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

*(Bilancio pluriennale)*

*Identico.*

**TABELLE ANNESSE  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 4886**

## TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## TABELLA A

*Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2001 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- Tesoro: 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 2913); 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2933, 2934, 2935 e 2937); 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2960, 2962 e 2963); 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 2982 e 2987); 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 3017, 3026 e 3027).
- Ragioneria Generale dello Stato: 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 3700); 7.1.2.10 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 3813); 7.1.2.12 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 3841 e 3842); 7.1.4.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4560).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

- Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 1620 e 1624); 2.1.5.1 «Interessi di mora» (cap. 1696).
- Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 1619, 1621 e 1625); 2.1.5.1 «Interessi di mora» (cap. 1697).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

- Affari civili e libere professioni: 4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7091 e 7092); 4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7105 e 7106).



TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

---

TABELLA A

*Identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

- Amministrazione penitenziaria: 5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7124 e 7121), 5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7136 e 7137).
- Giustizia minorile: 7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7181 e 7183); 7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7200 e 7201).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

- Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503).
- Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

## TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- Tesoro: 3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8140).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

- Dipartimento politiche fiscali: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7021).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

- Opere marittime: 3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7257);
- Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8152);
- Difesa del suolo: 4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7482);
- Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8601).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

- Trasporti terrestri: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7011 e 7012);  
2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7028).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

- Armamenti navali: 10.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B

*Identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);
- Sanità militare: 16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)





QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

*(Testo approvato dalla Camera dei deputati)*



A) Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di competenza  
per l'anno finanziario 2001



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

100/004/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
<b>E N T R A T A</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	665.394.800.000.000	712.110.383.228.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	42.330.644.800.000	466.929.573.094.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	4.384.938.428.000	1.179.039.956.322.000	
TOTALE ENTRATE FINALI	50.850.000.000		
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	707.725.444.800.000		
SPESE CORRENTI (-)	725.577.452.513.000		-17.852.007.713.000
RISPARMIO PUBBLICO			
ENTRATE FINALI	712.110.383.228.000		
SPESE FINALI (-)	820.438.328.458.000		-108.327.945.230.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE			
ENTRATE FINALI	712.110.383.228.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	50.850.000.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			
SPESE FINALI	820.438.328.458.000		
DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	10.014.138.000.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)			
INDEBITAMENTO NETTO			
ENTRATE FINALI	810.424.190.458.000		
SPESE COMPLESSIVE (-)	712.110.383.228.000		-98.364.657.230.000
	1.179.039.956.322.000		
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-466.929.573.094.000

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/1

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I (miliardi di lire)						Totale Spese Correnti
	Finanziamento	Interventi	Operi Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Debiti del debito pubblico		
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex Presidenza	1.693.182 330.645	199.676.416 19.995.430	46.077.422 1.260.814	800.000 -	151.647.852 -	399.894.872 21.586.888	
FINANZE	6.088.499	56.953.284	422.216	872.723	1.700.000	66.036.722	
GIUSTIZIA	9.110.738	1.678.164	230.519	50.310	-	11.069.730	
AFFARI ESTERI	1.603.631	1.629.950	13.457	-	-	3.245.038	
PUBBLICA ISTRUZIONE	61.471.461	781.825	1.553.231	-	-	63.806.517	
INTERNO	14.371.920	24.226.392	87.801	30.300	-	38.716.413	
LAVORI PUBBLICI	321.565	2.456.471	25.923	-	-	2.803.960	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.127.598	4.481.144	31.478	14.000	-	5.654.220	
COMUNICAZIONI	149.627	131.129	7.057	-	-	287.813	
DIFESA	27.960.756	494.011	355.728	1.939.412	-	30.749.906	
POLITICHE AGRICOLE	842.052	372.183	8.758	6.500	-	1.229.494	
INDUSTRIA	137.936	161.579	5.119	-	-	304.633	
LAVORO	888.429	81.078.797	34.666	-	-	82.001.892	
COMMERCIO ESTERO	42.476	414.657	1.664	3	-	458.800	
SANITA'	298.737	1.274.500	12.279	-	-	1.585.516	
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.545.151	1.252.422	204.953	-	-	3.002.527	
AMBIENTE	107.620	296.174	2.980	-	-	406.774	
UNIVERSITA' E RICERCA	877.423	13.442.760	2.442	-	-	14.322.626	
<b>Totale</b>	<b>128.638.802</b>	<b>390.801.857</b>	<b>49.075.694</b>	<b>3.713.248</b>	<b>153.347.852</b>	<b>725.577.453</b>	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

199/06/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 (milioni di lire)							
MINISTERI	S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborsi di passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex Presidenza	42.272.539 2.617.498	807.673 -	2.230.862 -	45.311.074 2.617.498	445.205.946 24.204.386	358.576.709 -	803.782.655 24.204.386
FINANZE	1.131.608	-	-	1.131.608	67.168.330	-	67.168.330
GIUSTIZIA	616.821	-	-	616.821	11.686.551	-	11.686.551
AFFARI ESTERI	33.763	-	-	33.763	3.278.801	-	3.278.801
PUBBLICA ISTRUZIONE	48.774	-	-	48.774	63.855.291	-	63.855.291
INTERNO	6.497.931	-	-	6.497.931	45.214.344	-	45.214.344
LAVORI PUBBLICI	10.053.593	-	-	10.053.593	12.857.553	-	12.857.553
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	6.022.527	-	-	6.022.527	11.676.747	-	11.676.747
KOMUNICAZIONI	23.516	-	-	23.516	311.329	-	311.329
DIFESA	3.695.281	-	-	3.695.281	34.445.187	-	34.445.187
POLITICHE AGRICOLE	1.524.189	-	-	1.524.189	2.753.683	-	2.753.683
INDUSTRIA	5.522.405	-	-	5.522.405	5.827.038	-	5.827.038
LAVORO	4.652.373	-	-	4.652.373	86.654.265	-	86.654.265
COMMERCIO ESTERO	26.448	-	-	26.448	485.248	-	485.248
SANITA'	899.748	-	-	899.748	2.485.264	-	2.485.264
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.383.701	-	-	1.383.701	4.386.228	24.919	4.411.147
AMBIENTE	1.565.664	-	-	1.565.664	1.972.438	-	1.972.438
UNIVERSITA' E RICERCA	5.851.459	-	-	5.851.459	20.174.085	-	20.174.085
<b>Totale</b>	<b>91.822.341</b>	<b>807.673</b>	<b>2.230.862</b>	<b>94.860.876</b>	<b>820.438.329</b>	<b>358.601.628</b>	<b>1.179.039.957</b>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

99/006/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2001  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	387.596.938	3.289.503	80.000	58.550.803	564.399	2.603.941	82.817.395	18.266.637	40.022	52.972.876	803.782.654
di cui ex PRESIDENZA	1.049.502	2.668.012	>>	61.966	19.220	98.072	>>	970.028	>>	19.337.684	24.206.286
FRANZE	53.821.215	389.856	1.981.405	7.587.796	6	>>	>>	2.838.003	>>	750.000	67.168.330
GIUSTIZIA	18.361	>>	11.618.190	>>	>>	>>	>>	>>	>>	50.000	11.688.351
AFFARI ESTERI	3.093.705	>>	>>	22.872	378	>>	>>	3.646	157.999	200	3.278.401
PUBBLICA ISTRUZIONE	13.532	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	63.841.759	>>	63.855.281
INTERNO	29.381.913	72.450	14.829.830	>>	>>	>>	>>	56.772	>>	874.550	45.216.344
LAVORI PUBBLICI	1.138.519	168.788	257.891	7.658.120	612.327	2.905.141	>>	37.138	23.822	255.828	12.837.553
LAVORI PUBBLICI	1.138.519	168.788	257.891	7.658.120	612.327	2.905.141	>>	37.138	23.822	255.828	12.837.553
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	160.300	18.120	264.097	11.163.812	57.122	>>	>>	13.295	>>	>>	11.676.747
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	253.840	2.958	>>	>>	54.014	516	>>	311.328
DIFESA	320.792	24.851.756	7.109.745	182.166	13.243	7.284	202.433	13.243	>>	1.974.516	34.445.187
POLITICHE AGRICOLE	10.069	267.934	250.993	2.065.079	174.541	>>	>>	>>	>>	8.068	2.753.683
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	>>	>>	>>	5.825.457	>>	>>	>>	1.581	>>	>>	5.827.038
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	312.883	>>	>>	15.578.481	>>	>>	>>	>>	>>	70.762.901	86.656.266
COMMERCIO CON L'ESTERO	>>	>>	>>	485.268	>>	>>	>>	>>	>>	>>	485.268
SANITA'	>>	1.002	>>	2.594	8.287	>>	2.393.442	>>	>>	79.939	2.485.264
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	10.000	16.376	>>	>>	4.385.772	>>	>>	4.411.147
AMBIENTE	>>	663	>>	>>	1.971.755	>>	>>	>>	>>	>>	1.972.439
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	5.068.130	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	15.105.934	>>	20.174.084
TOTALE	600.936.439	28.861.112	36.391.951	109.136.370	3.420.394	6.518.376	85.413.270	22.468.100	79.170.073	127.725.872	1.179.039.956



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2001 (MILIONI DI LIRE)						
MINISTERI	REDITTI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTEREDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	21.743.382	3.788.005	74.895	151.582.997	3.667.425	6.675.358
di cui ex PRESIDENZA	248.152	950.504	16.788	18.229.000	1.012	875.418
FINANZE	5.076.403	1.317.740	287.112	6.448.821	123.708	-
GIUSTIZIA	7.904.432	2.145.392	847.511	430.300	9.575	-
AFFARI ESTERI	1.262.657	372.871	17.770	39.725	133.257	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	57.310.376	1.686.081	3.025.773	61.663	417.401	-
INTERNO	11.480.785	2.224.842	753.839	23.284.342	763.793	20.000
LAVORI PUBBLICI	289.035	85.147	27.450	550.000	-	1.781.327
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	913.651	279.600	59.316	1.408.567	3	2.880.320
COMUNICAZIONI	121.918	46.592	7.850	-	-	100.000
DIFESA	19.932.873	9.048.384	1.127.124	32.296	48.028	-
POLITICHE AGRICOLE	744.329	66.197	48.089	44.185	560	325.795
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	99.515	39.075	6.011	125.000	2.370	5.748
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	774.384	131.316	44.866	80.907.001	506	143.599
COMMERCIO CON L'ESTERO	31.984	10.195	1.952	355.000	59.500	-
SANITA'	157.229	197.897	9.518	959.051	223.475	279
NERI E ATTIVITA' CULTURALI	1.358.913	302.105	72.961	689.955	347.272	205.136
AMBIENTE	54.867	186.730	2.788	181.150	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	758.074	71.560	49.812	13.223.963	216.000	-
TOTALE	129.988.918	21.988.251	6.955.224	280.339.805	6.012.873	12.237.851

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/00/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2001  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDOTTI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	650.284	24.500.000	150.677.022	18.076.005	1.178.908	20.280.592	359.894.872
di cui ex PRESIDENZA	-	-	-	-	-	1.266.014	21.546.888
FINANZE	-	-	1.701.000	50.758.310	300.000	28.028	66.036.722
GIUSTIZIA	-	-	1.824	-	-	10.696	11.089.720
AFFARI ESTERI	1.415.172	-	-	-	-	3.877	3.245.038
PUBBLICA ISTRUZIONE	750	-	1.000	-	-	573.273	63.808.517
INTERNO	9.307	-	-	129.575	-	50.530	38.716.413
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	1.000	2.803.960
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.217	-	-	10.235	-	1.528	5.654.220
COMUNICAZIONI	11.000	-	-	600	-	82	287.813
DIFESA	198.326	-	58.188	204.000	-	100.727	30.749.906
POLITICHE AGRICOLE	234	-	-	-	-	104	1.229.494
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	26.841	-	-	-	-	75	304.833
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	221	82.001.892
COMMERCIO CON L'ESTERO	157	-	-	-	-	2	458.800
SANITA'	37.807	-	-	-	-	50	1.585.516
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	171	-	25.681	3	-	350	3.002.527
AMBIENTE	2.740	-	-	-	-	-	406.774
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	2.797	-	-	-	-	400	14.323.826
TOTALE	2.357.302	24.500.000	182.460.675	66.182.728	1.478.908	21.001.211	726.577.483

(\*) DI CUI MILIARDI 10.921.567 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

998/88/3

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CORSO CAPITALE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2001  
(MILIARDI DI LIRE)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	235.093	10.693.546	4.539.268	-	96.862	12.032.469	9.484.138	45.311.074
di cui ex PRESIDENZA	48.498	160.000	35.000	-	-	2.374.000	-	2.617.498
FINANZE	198.255	933.313	40	-	-	-	-	1.131.608
GIUSTIZIA	616.821	-	-	-	-	-	-	616.821
AFFARI ESTERI	33.763	-	-	-	-	-	-	33.763
PUBBLICA ISTRUZIONE	48.774	-	-	-	-	-	-	48.774
INTERNO	938.159	5.558.772	-	-	-	-	-	6.496.931
LAVORI PUBBLICI	1.835.996	7.263.063	845.963	20.551	-	50.000	-	10.053.593
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	248.815	1.388.619	3.998.039	-	-	27.054	360.000	6.022.527
COMUNICAZIONI	23.516	-	-	-	-	-	-	23.516
DIFESA	3.664.835	250	-	196	30.000	-	-	3.695.281
POLITICHE AGRICOLE	396.633	648.202	449.358	-	-	30.000	-	1.524.189
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	3.445	520.000	4.998.960	-	-	-	-	5.522.405
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	31.873	4.620.500	-	-	-	-	-	4.652.373
COMMERCIO CON L'ESTERO	1.448	-	25.000	-	-	-	-	26.448
SANITA'	19.748	880.000	-	-	-	-	-	899.748
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	576.931	322.358	208.862	275.751	-	-	-	1.383.701
AMBIENTE	261.865	1.219.924	82.876	-	-	-	-	1.565.666
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	18.233	4.244.034	1.400.792	-	192.000	-	-	6.055.059
TOTALE	9.168.002	46.293.998	16.590.175	296.486	318.862	12.159.823	10.014.138	98.660.876

(\*) DI CUI MILIONI 2.230.882 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO



B) Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di cassa per l'anno  
finanziario 2001



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

888701077

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
<b>E N T R A T A</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	653.683.800.000.000	50.850.000.000	694.101.383.228.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	36.032.644.800.000		503.421.887.883.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	4.384.938.428.000		1.197.523.271.111.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	689.716.444.800.000		689.716.444.800.000
SPESE CORRENTI (-)	741.112.109.109.000		-741.112.109.109.000
RISPARMIO PUBBLICO			-51.395.664.309.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-145.678.055.958.000
ENTRATE FINALI	694.101.383.228.000		694.101.383.228.000
SPESE FINALI (-)	839.779.439.186.000		-839.779.439.186.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	694.101.383.228.000		694.101.383.228.000
SPESE FINALI DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	829.765.301.186.000		-829.765.301.186.000
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	10.014.138.000.000		-10.014.138.000.000
INDEBITAMENTO NETTO			-135.714.767.958.000
ENTRATE FINALI	694.101.383.228.000		694.101.383.228.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	1.197.523.271.111.000		-1.197.523.271.111.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-503.421.887.883.000

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/12/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001  
(milioni di lire)

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi o sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex Presidenza	1.733.551	197.810.736	61.077.422	800.000	153.648.011	413.069.720	
FINANZE	357.242	20.198.750	1.260.814	-	-	21.816.806	
GIUSTIZIA	6.094.809	58.249.423	422.216	872.723	1.700.000	67.339.170	
AFFARI ESTERI	9.135.874	1.627.471	230.519	50.310	-	11.064.173	
PUBBLICA ISTRUZIONE	1.618.595	1.967.263	11.457	-	-	3.597.315	
INTERNO	61.545.240	791.925	1.553.396	5.130	-	63.895.691	
LAVORI PUBBLICI	14.410.142	26.392.903	87.801	32.100	-	40.922.946	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	321.781	1.409.715	25.923	214	-	1.757.633	
COMUNICAZIONI	1.141.589	4.493.931	31.478	14.000	-	5.680.998	
DIFESA	159.398	145.129	7.057	-	-	311.583	
POLITICHE AGRICOLE	27.962.093	507.111	355.728	1.939.412	-	30.764.344	
INDUSTRIA	888.592	422.063	11.050	6.500	-	1.328.205	
LAVORO	137.999	165.579	5.119	-	-	308.697	
COMERCIO ESTERO	899.399	81.440.391	34.666	-	-	82.374.456	
SANITA'	42.502	324.657	1.664	3	-	368.826	
BENI E ATTIV. CULTURALI	342.596	1.455.752	15.935	-	-	1.814.283	
AMBIENTE	1.588.935	1.253.091	204.953	40	-	3.047.019	
UNIVERSITA' E RICERCA	111.292	316.193	2.980	-	-	430.465	
	878.880	12.155.260	2.442	-	-	13.036.582	
<b>Totale</b>	<b>129.033.269</b>	<b>390.928.592</b>	<b>64.081.806</b>	<b>3.720.431</b>	<b>153.348.011</b>	<b>741.112.109</b>	



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

899/12/2

segue: b) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 (milioni di lire)							
MINISTERI	S P E S E I N C O M T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso di possibilità finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex Presidenza	41.729.351	807.673	2.230.862	44.767.885	457.837.605	357.718.913	815.556.518
FINANZE	3.213.766	-	-	3.213.766	25.030.572	-	25.030.572
GIUSTIZIA	1.840.047	-	-	1.840.047	69.179.217	-	69.179.217
AFFARI ESTERI	664.819	-	-	664.819	11.728.992	-	11.728.992
PUBBLICA ISTRUZIONE	33.763	-	-	33.763	3.631.078	-	3.631.078
INTERNO	49.774	-	-	49.774	63.945.465	-	63.945.465
LAVORI PUBBLICI	6.673.884	-	-	6.673.884	47.596.830	-	47.596.830
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	8.883.252	-	-	8.883.252	10.640.885	-	10.640.885
COMUNICAZIONI	5.688.395	-	-	5.688.395	11.369.393	-	11.369.393
DIFESA	24.866	-	-	24.866	336.449	-	336.449
POLITICHE AGRICOLE	3.700.281	-	-	3.700.281	34.464.625	-	34.464.625
INDUSTRIA	3.458.185	-	-	3.458.185	4.786.390	-	4.786.390
LAVORO	5.611.130	-	-	5.611.130	5.919.827	-	5.919.827
COMMERCIO ESTERO	5.763.373	-	-	5.763.373	88.137.829	-	88.137.829
SANITA'	41.852	-	-	41.852	410.678	-	410.678
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.201.477	-	-	1.201.477	3.015.760	-	3.015.760
AMBIENTE	1.379.201	-	-	1.379.201	4.426.220	24.919	4.451.139
UNIVERSITA' E RICERCA	2.096.335	-	-	2.096.335	2.526.800	-	2.526.800
	6.788.811	-	-	6.788.811	19.825.393	-	19.825.393
<b>Totale</b>	<b>95.628.795</b>	<b>807.673</b>	<b>2.230.862</b>	<b>98.667.330</b>	<b>839.779.439</b>	<b>357.743.832</b>	<b>1.197.523.271</b>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/014/L

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE PUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2001  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TESORO, BILANCIO E P. E.	598.971.576	3.682.887	80.000	59.070.618	569.814	2.814.732	82.817.396	15.314.827	40.022	52.394.947	815.586.518
di cui ex PRESIDENZA	1.055.729	3.061.456	>>	143.046	24.834	179.877	>>	1.017.818	>>	19.548.013	25.030.572
FINANZE	55.832.145	389.857	1.981.411	7.597.796	6	>>	>>	2.638.003	>>	750.000	69.179.218
GIUSTIZIA	39.845	>>	11.839.147	>>	>>	>>	>>	>>	>>	50.000	11.728.992
AFFARI ESTERI	3.443.626	>>	>>	25.130	378	>>	>>	3.666	158.099	200	3.631.078
PUBBLICA ISTRUZIONE	13.592	>>	>>	>>	>>	>>	1.200	>>	83.330.674	>>	63.945.465
INTERNO	31.685.888	72.181	16.917.595	>>	>>	>>	>>	54.999	>>	906.147	47.596.830
LAVORI PUBBLICI	1.121.254	182.340	258.946	5.589.540	1.174.841	2.004.173	>>	32.275	21.489	255.829	10.640.868
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	162.011	16.317	273.346	10.842.823	59.150	>>	>>	13.745	>>	>>	11.369.393
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	278.766	2.968	>>	>>	54.185	530	>>	336.449
DIFESA	320.792	24.671.093	7.109.745	182.166	13.243	7.394	202.833	13.243	>>	1.974.514	34.484.624
POLITICHE AGRICOLE	10.974	281.154	252.423	4.060.226	178.545	>>	>>	>>	>>	5.087	4.786.390
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	>>	>>	>>	5.918.246	>>	>>	>>	1.581	>>	>>	5.919.827
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	314.284	>>	>>	16.283.830	>>	>>	>>	>>	>>	71.539.716	88.137.830
COMMERCIO CON L'ESTERO	>>	>>	>>	410.677	>>	>>	>>	>>	>>	>>	610.677
SANITA'	1.854	1.003	>>	2.785	8.308	>>	2.921.865	>>	>>	79.946	3.015.760
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	10.000	18.554	>>	>>	4.435.586	>>	>>	4.451.140
AMBIENTE	>>	7.995	>>	>>	2.518.805	>>	>>	>>	>>	>>	2.526.801
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	6.006.914	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	13.818.480	>>	19.825.393
TOTALE	697.866.752	29.307.178	36.512.612	110.232.604	4.539.613	4.626.300	85.942.694	22.551.690	77.969.294	127.956.366	1.197.523.271

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2001  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTEREDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	21.749.425	3.827.333	74.896	149.523.287	3.774.245	6.685.358
di cui ex PRESIDENZA	251.215	979.239	16.788	18.239.230	107.832	885.418
FINANZE	5.078.066	1.322.387	287.112	7.760.510	122.708	-
GIUSTIZIA	7.960.038	2.087.229	547.511	438.300	9.576	-
AFFARI ESTERI	1.270.046	380.457	17.770	39.779	133.257	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	57.305.913	1.737.453	3.615.773	63.883	467.501	-
INTERNO	11.484.779	2.278.972	753.839	25.411.405	788.825	20.000
LAVORI PUBBLICI	259.359	85.253	27.450	650.000	-	734.571
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	915.420	290.510	50.315	1.422.333	1.003	2.978.978
COMUNICAZIONI	122.282	55.999	7.850	-	-	114.000
DIFESA	19.932.888	9.052.484	1.127.124	42.236	48.028	-
POLITICHE AGRICOLE	748.476	110.707	80.414	46.710	593	372.967
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	99.558	39.096	6.011	129.000	2.370	5.766
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	774.604	143.999	44.866	81.245.635	21.506	143.599
COMMERCIO CON L'ESTERO	32.009	10.195	1.962	255.000	59.500	10.000
SANITA'	161.355	287.718	9.678	1.090.115	287.287	324
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.377.816	327.774	72.941	689.835	347.272	205.136
AMBIENTE	55.927	208.360	2.788	161.150	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	788.114	72.997	49.812	11.936.483	216.000	-
TOTALE	130.048.874	22.274.923	6.953.550	240.885.760	6.240.680	11.270.678

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/1672

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2001 (MILIONI DI LIRE)							
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CRE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P. E.	650.286	24.500.000	150.878.381	15.076.005	1.178.305	35.351.602	413.059.720
DI CUI: ex PRESIDENZA	-	-	-	-	-	1.237.024	21.816.806
FINANZE	-	-	1.701.000	50.788.360	300.000	28.028	67.339.170
GIUSTIZIA	-	-	10.824	-	-	10.686	11.064.173
AFFARI ESTERI	1.752.631	-	-	-	-	3.877	3.597.315
PUBBLICA ISTRUZIONE	750	-	1.000	-	-	923.638	63.895.891
INTERNO	9.307	-	-	129.575	-	50.566	40.922.946
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	1.000	1.787.833
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.224	-	-	10.681	-	1.535	5.680.998
COMUNICAZIONI	11.000	-	-	600	-	52	311.583
MIPESA	198.326	-	54.148	208.313	-	100.737	30.764.344
POLITICHE AGRICOLE	234	-	-	-	-	104	1.328.205
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	26.841	-	-	-	-	75	304.897
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	87	-	-	221	82.374.456
COMMERCIO CON L'ESTERO	187	-	-	-	-	2	368.826
SANITA'	37.807	-	-	-	-	50	1.816.283
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	171	-	25.801	3	-	350	3.047.019
AMBIENTE	2.240	-	-	-	-	-	430.465
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	2.797	-	-	-	-	400	13.036.582
TOTALE	2.694.568	24.500.000	152.871.221	66.183.537	1.678.905	35.072.413	741.112.109

(\*) DI CUI MILIONI 10.921.567 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/2  
ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2001 (MILIONI DI LIRE)									
MINISTERI	INVESTIMENTI PISSEI LOADI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
TESORO, BILANCIO E P.E.	256.305	18.733.376	3.426.735	-	111.782	(2) 12.385.569	9.654.138	64.767.885	
di cui ex PRESIDENZA	68.709	441.957	36.000	-	-	2.687.101	-	3.213.766	
FINANZE	212.502	1.827.804	40	-	-	-	-	1.840.047	
GIUSTIZIA	654.819	-	-	-	10.000	-	-	664.819	
AFFARI ESTERI	33.783	-	-	-	-	-	-	33.783	
PUBBLICA ISTRUZIONE	49.774	-	-	-	-	-	-	49.774	
INTERNO	985.801	5.688.083	-	-	-	-	-	6.673.884	
LAVORI PUBBLICI	2.523.806	5.604.104	890.742	14.900	-	50.000	-	8.883.252	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	307.441	1.234.052	2.759.848	-	-	27.054	360.000	5.688.395	
COMUNICAZIONI	24.866	-	-	-	-	-	-	24.866	
DIFESA	3.659.835	250	-	196	30.000	-	-	3.700.281	
POLITICHE AGRICOLE	729.557	1.618.810	1.079.817	-	-	30.000	-	3.458.185	
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	4.745	683.111	5.023.274	-	-	-	-	5.611.130	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	37.373	5.516.000	210.000	-	-	-	-	5.763.373	
COMMERCIO CON L'ESTERO	2.258	-	25.000	-	14.594	-	-	41.852	
SANITA'	130.715	1.070.762	-	-	-	-	-	1.201.477	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	586.721	290.858	208.862	292.751	-	-	-	1.379.201	
AMBIENTE	558.954	1.463.506	93.875	-	-	-	-	2.096.335	
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	16.233	4.312.088	2.270.510	-	192.000	-	-	6.748.811	
TOTALE	10.783.179	47.822.484	17.188.704	307.847	358.355	12.492.423	10.014.138	98.667.330	

(\*) DI CUI MILIONI 2.230.862 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN REALIZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO



**C) Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 2001 – 2003  
(a legislazione vigente)**





## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

998/TB 71

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	2001	2002	2003
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	665.394.800	698.464.000	726.889.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	42.330.645	42.350.011	37.962.011
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.384.938	1.965.245	2.047.663
TOTALE ENTRATE FINALI	712.110.383	742.779.255	766.898.674
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	725.577.453	733.181.334	729.888.002
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	94.860.876	93.992.582	96.039.041
TOTALE SPESE FINALI	820.438.328	827.173.916	825.927.043
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	358.601.628	251.266.804	264.398.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.179.039.956	1.078.440.720	1.090.325.907
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-17.852.008	7.632.677	34.963.009
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-108.327.945	-84.394.661	-59.028.370
INDEBITAMENTO NETTO	-98.364.657	-75.552.373	-46.627.082
RICORSO AL MERCATO	-466.929.573	-335.661.464	-323.427.233

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		ALLEGATO C/1		
		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE		
		ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI		
		(MILIONI DI LIRE)		
		2001	2002	2003
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO		343.998.800	359.750.000	373.711.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI		223.438.000	235.903.000	246.618.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE		58.138.000	61.747.000	63.657.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI		14.477.000	14.477.000	14.477.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO		25.343.000	26.587.000	28.426.000
TOTALE		665.394.800	698.464.000	726.889.000
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI		1.116.833	1.168.433	1.179.433
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI		7.189.032	7.780.798	7.330.798
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO		556.295	556.295	556.295
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI		8.523.000	8.000.000	4.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO		5.880.461	5.680.461	5.480.461
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI		15.981.051	15.982.051	16.133.051
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA		3.083.973	3.181.973	3.281.973
TOTALE		42.330.645	42.350.011	37.982.011
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI		2.515.000	15.000	15.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI		1.819.088	1.899.395	1.981.813
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO		50.850	50.850	50.850
TOTALE		4.384.938	1.965.245	2.047.663
TOTALE ENTRATE FINALI		712.110.383	742.779.255	766.898.674

999/020/1

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VV9702271

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/2	
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)			
	2001	2002	2003
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	129.984.918	130.803.963	127.363.598
CONSUMI INTERMEDI	21.998.251	22.248.511	22.354.396
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.963.224	6.964.224	6.964.224
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	280.399.805	288.489.123	293.045.212
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.012.873	6.154.055	6.137.367
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	12.237.561	10.584.864	9.973.985
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2.357.302	2.283.025	2.286.633
RISORSE PROPRIE CEE	24.500.000	26.600.000	28.400.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	152.460.675	151.068.541	148.968.541
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	66.182.728	64.106.706	65.164.706
AMMORTAMENTI	1.478.905	1.552.850	1.630.493
ALTRE USCITE CORRENTI	21.001.211	22.325.671	17.598.848
TOTALE	725.577.453	733.181.334	729.888.002

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/022/

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)			
	2001	2002	2003
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.148.002	7.786.673	7.750.336
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	46.293.998	43.710.434	42.617.248
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	16.590.175	15.899.584	10.469.966
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	296.498	211.221	207.720
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	318.542	344.722	344.722
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.199.523	17.146.811	22.198.911
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	10.014.138	8.893.138	12.452.138
TOTALE	94.860.876	93.892.582	96.039.041
TOTALE SPESE FINALI	820.438.328	827.173.916	825.927.043

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/1

ALLEGATO C/3

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE**  
**FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE**  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	2001	2002	2003
<b>MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	1.187.283	1.797.074	2.623.507
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 2001 366.000 2002 366.000 2003 1.029.333			
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b>	29.867	518.867	353.687
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	7.900	335.946	355.946
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	209.108	415.128	381.146
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>	242.000	231.500	231.500
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	92.732	172.252	167.252
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</b>	505.161	538.104	110.270
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 2001 400.000 2002 400.000			
<b>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b>	2.000	2.000	2.000
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	366.100	622.100	653.100
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>	621.000	1.000	1.000
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 2001 620.000			
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b>	277.770	568.840	471.340
<b>MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</b>	20.000	20.000	20.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

988/24/2  
ALLEGATO C/3

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE**  
**FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE**  
(MILIONI DI LIRE)

	2001	2002	2003
<b>MINISTERI</b>			
<b>MINISTERO DELLA SANITA'</b>			
DI CUI:			
REGOLAZIONE DEBITORIA			
2001	7.000.000		
2002	6.000.000		
2003	3.000.000		
	7.202.740	6.271.840	3.257.840
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>	41.680	49.500	48.900
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE</b>	115.726	92.726	57.952
<b>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</b>	500	500	500
<b>TOTALE ALLEGATO</b>	10.921.567	11.637.177	8.735.920

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

998/26/1		ALLEGATO C/5		
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE				
(MILIONI DI LIRE)				
MINISTERI	2001	2002	2003	
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.235.362	880.862	610.862	
DI CUI:				
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI				
2001				
2002				
2003				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	150.000	40.000	40.000	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	3.000	5.000	5.000	
MINISTERO DELL'INTERNO	32.500	32.000	32.000	
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	239.200	267.200	282.200	
DI CUI:				
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI				
2001				
2002				
2003				
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	21.000	178.000	148.000	
DI CUI:				
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI				
2001				
2002				
2003				
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	136.800	275.800	88.000	
DI CUI:				
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI				
2001				
2002				
2003				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	150.000	253.000	105.000	
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	32.000	145.000	165.000	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/2  
ALLEGATO C/3

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE**  
**FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE**  
(MILIONI DI LIRE)

	2001	2002	2003
<b>MINISTERI</b>			
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	30.000	30.000	30.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	78.000	84.000	36.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2001	2.000		
2002	2.000		
2003	2.000		
MINISTERO DELL'AMBIENTE	115.000	70.000	100.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.000	149.000	174.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2001	1.000		
2002	27.000		
2003	52.000		
<b>TOTALE ALLEGATO</b>	<b>2.230.862</b>	<b>2.489.862</b>	<b>1.814.062</b>



D) Quadro generale riassuntivo del  
bilancio triennale 2001-2003 delle  
Aziende autonome



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

009762/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	2001	2002	2003
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	712.973	272.373	274.773
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.700	3.700	3.700
<b>TOTALE</b>	<b>716.673</b>	<b>276.073</b>	<b>278.473</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>			
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	689.027	250.024	251.791
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	23.000	20.921	21.021
<b>TOTALE</b>	<b>712.027</b>	<b>270.945</b>	<b>272.812</b>
<b>RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>4.645</b>	<b>5.128</b>	<b>5.661</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>716.673</b>	<b>276.073</b>	<b>278.473</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	23.945	22.349	22.982
SALDO NETTO DA FINANZIARE	4.645	5.128	5.661
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9975671

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	2001	2002	2003
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	153.000	153.000	153.000
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	28.673	29.673	29.673
CATEGORIA III - REDDITI	491.300	49.700	52.100
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	40.000	40.000	40.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	712.973	272.373	274.773
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.700	3.700	3.700
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	3.700	3.700	3.700
TOTALE	716.673	276.073	278.473

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2001-2003 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	2001	2002	2003
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	513.313	97.368	97.368
CONSUMI INTERMEDI	92.507	77.931	80.231
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3	3	3
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.000	8.000	8.000
TRAFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.477	1.477	1.477
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	20.027	19.545	19.012
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	42.000	42.000	42.000
AMMORTAMENTI	3.700	3.700	3.700
ALTRE USCITE CORRENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	689.027	250.024	251.791
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	23.000	20.921	21.021
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	>>	>>	>>
ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	23.000	20.921	21.021
TOTALE	712.027	270.945	272.812



E) Quadro generale riassuntivo del bilancio  
pluriennale programmatico per il  
triennio 2001 - 2003





## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2001-2003 (A1 netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
	Consuntivo 1999	LB 2000	Assestato emendato 2000 compreso DL 268/00	2001	2002	2003	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie <i>In % sul PIL</i>	606.1 28.5	583.6 26.3	614.2 27.7	631.9 27.0	653.2 26.7	675.0 26.3	3.3
Altre Entrate <i>In % sul PIL</i>	62.2 2.9	49.7 2.2	45.0 2.0	46.7 2.0	46.2 1.9	46.2 1.8	0.9
ENTRATE FINALI <i>In % sul PIL</i>	668.3 31.4	633.3 28.5	659.2 29.7	678.6 29.0	699.4 28.5	721.2 28.1	3.1
Spese correnti netto interessi <i>In % sul PIL</i>	471.7 22.2	474.2 21.4	492.0 22.2	505.2 21.6	513.5 21.0	520.0 20.3	1.9
Interessi <i>In % sul PIL</i>	154.7 7.3	147.1 6.6	151.4 6.8	152.5 6.5	148.5 6.1	145.4 5.7	-1.3
Spese in conto capitale <i>In % sul PIL</i>	78.5 3.7	90.7 4.1	91.8 4.1	94.9 4.1	100.0 4.1	105.0 4.1	4.8
SPESE FINALI <i>In % sul PIL</i>	704.9 33.1	712.0 32.1	735.2 33.1	752.6 32.2	762.0 31.1	770.4 30.0	1.6
RISPARMIO PUBBLICO <i>In % sul PIL</i>	26.4 1.2	8.0 0.4	11.8 0.5	16.5 0.7	33.0 1.3	51.4 2.0	
SALDO NETTO DA FINANZIARE <i>In % sul PIL</i>	-36.6 -1.7	-78.7 -3.5	-76.0 -3.4	-74.0 -3.2	-62.6 -2.6	-49.2 -1.9	
AVANZO PRIMARIO <i>In % sul PIL</i>	118.1 5.5	68.4 3.1	75.4 3.4	78.6 3.4	85.9 3.5	96.2 3.8	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE <i>In % sul PIL</i>	-26.6 -1.2	-69.6 -3.1	-66.8 -3.0	64.0 2.7	-54.3 -2.2	-41.2 -1.6	
PIL ai prezzi di mercato	2.128.2	2.219.6	2.219.6	2.339.9	2.450.3	2.564.6	



**ALLEGATI 1 E 2**  
**TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE**

---

*TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (\*)*

---

(\*) *La Commissione propone di approvare gli allegati 1 e 2 e le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo approvato dalla Camera dei deputati (si vedano gli stampati Senato n. 4886 e 4886-bis), con le seguenti modifiche, che si riportano con i criteri di seguito precisati:*

*– per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato in neretto;*

*– per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la **soppressione** è specificata in neretto, voce per voce, recandosi in corsivo le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;*

*– non sono riportate le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale a legislazione vigente.*

*Nel testo proposto dalla Commissione viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.*



## TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO,  
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		
	2.1 - Spese correnti		
2.1.1.0	Funzionamento . . . . .	<b>894.421.072</b>	<b>906.931.832</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	2.1.4 - Oneri comuni		
	... <i>Omissis</i> ...		
2.1.4.2	Servizi del Poligrafico dello Stato . . . . .	<b>485.050.000</b>	<b>485.050.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	3 - TESORO		
	3.1 - Spese correnti		
3.1.1.0	Funzionamento . . . . .	<b>91.814.771</b>	<b>92.074.771</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	7 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
	7.1 - Spese correnti		
	... <i>Omissis</i> ...		
	7.1.3 - Oneri comuni		
	... <i>Omissis</i> ...		
7.1.3.3	Fondo speciale . . . . .	<b>12.799.302.000</b>	<b>12.799.302.000</b>

Segue: TABELLA N. 2

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
	7.2 – Spese in conto capitale		
	7.2.1 – Investimenti		
	<i>... Omissis ...</i>		
7.2.1.11	Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spesa in conto capitale . . . .	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
	<i>... Omissis ...</i>		
	7.2.2 – Oneri comuni		
7.2.2.1	Fondo speciale . . . . .	<b>2.481.862.000</b>	<b>2.481.862.000</b>
	8 – POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE		
	<i>... Omissis ...</i>		
	8.2 – Spese in conto capitale		
	8.2.1 – Investimenti		
	<i>... Omissis ...</i>		
8.2.1.15	Attrezzature e impianti sanitari . . . . .	<b>238.000.000</b>	<b>238.000.000</b>
	<i>... Omissis ...</i>		
	16 – GESTIONE TRANSITORIA DELLE SPESE GIÀ ATTRIBUITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI		
	16.1 – Spese correnti		
	16.1.1 – Funzionamento		
16.1.1.1	Commissariati di governo . . . . .	<b>28.424.334</b>	<b>28.611.334</b>

## TABELLA N. 4

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	1 - GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
	1.1 - <i>Spese correnti</i>		
	1.1.1 - Funzionamento		
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici . . . . .	<b>64.603.868</b>	<b>64.622.993</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	1.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	1.2.1 - Investimenti		
1.2.1.1	Informatica di servizio . . . . .	<b>20.000.000</b>	<b>31.484.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	2 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI		
	2.1 - <i>Spese correnti</i>		
2.1.1.0	Funzionamento . . . . .	<b>4.339.811.203</b>	<b>4.394.028.203</b>
	4 - AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI		
	... <i>Omissis</i> ...		
	4.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	4.2.1 - Investimenti		
	... <i>Omissis</i> ...		

Segue: TABELLA N. 4

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
4.2.1.3	Informatica di servizio . . . . .	<b>175.000.000</b>	<b>175.000.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	5 - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA		
	5.1 - <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	5.1.2 - Interventi		
5.1.2.1	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti . . . . .	<b>709.532.120</b>	<b>712.532.120</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	7 - GIUSTIZIA MINORILE		
	7.1 - <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	7.1.2 - Interventi		
7.1.2.1	Manutenzione, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti . . . . .	<b>31.607.700</b>	<b>31.607.700</b>



## TABELLA N. 6

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
	1.1 - <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	1.1.2 - Interventi		
	... <i>Omissis</i> ...		
	1.1.2.4 Aree depresse . . . . .	216.255.100	216.255.100
	... <i>Omissis</i> ...		
	5 - ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE		
	5.1 - <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	5.1.2 - Interventi		
	... <i>Omissis</i> ...		
	5.1.2.2 Aree depresse . . . . .	21.900.264	21.900.264
	... <i>Omissis</i> ...		

Segue: TABELLA N. 6

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	6 – ISTRUZIONE TECNICA		
	6.1 – <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	6.1.2 – Interventi		
	... <i>Omissis</i> ...		
6.1.2.2	Aree depresse . . . . .	<b>34.939.560</b>	<b>34.939.560</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	7 – ISTRUZIONE PROFESSIONALE		
	7.1 – <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	7.1.2 – Interventi		
	... <i>Omissis</i> ...		
7.1.2.2	Aree depresse . . . . .	<b>24.908.889</b>	<b>24.908.889</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	11 – ISTRUZIONE ARTISTICA		
	11.1 – <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	11.1.2 – Interventi		
	... <i>Omissis</i> ...		
11.1.2.3	Aree depresse . . . . .	<b>4.113.319</b>	<b>4.113.319</b>

## TABELLA N. 8

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	4 - DIFESA DEL SUOLO		
	... <i>Omissis</i> ...		
	4.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	4.2.1 - Investimenti		
	... <i>Omissis</i> ...		
	4.2.1.2 Opere varie. . . . .	357.917.297	357.917.297
	... <i>Omissis</i> ...		
	6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
	... <i>Omissis</i> ...		
	6.2 - <i>Spese in conto capitale</i>		
	6.2.1 - Investimenti		
6.2.1.1	Edilizia di servizio. . . . .	654.884.361	654.880.361

## TABELLA N. 9

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
----------------------------	---------------	------------	-------------------------

## 2 - TRASPORTI TERRESTRI

... *Omissis* ...2.2 - *Spese in conto capitale*

## 2.2.1 - Investimenti

2.2.1.1	Edilizia di servizio. . . . .	<b>37.500.000</b>	<b>38.500.000</b>
---------	-------------------------------	-------------------	-------------------

## TABELLA N. 11

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	10 - ARMAMENTI NAVALI		
	10.1 - <i>Spese correnti</i>		
	10.1.1 - Funzionamento		
	... <i>Omissis</i> ...		
	10.1.1.4 Ammodernamento e rinnovamento . . . . .	<b>581.843.600</b>	<b>581.843.600</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
	11.1 - <i>Spese correnti</i>		
	11.1.1 - Funzionamento		
	... <i>Omissis</i> ...		
	11.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali. . . . .	<b>360.146.367</b>	<b>360.146.367</b>
	11.1.1.3 Ammodernamento e rinnovamento . . . . .	<b>791.757.000</b>	<b>791.757.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	24 - PERSONALE MILITARE		
	24.1 - <i>Spese correnti</i>		
	24.1.1 - Funzionamento		
	... <i>Omissis</i> ...		
	24.1.1.3 Leva, formazione e addestramento . . . . .	<b>527.597.165</b>	<b>527.597.165</b>
	... <i>Omissis</i> ...		

Segue: TABELLA N. 11

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
	26.1 - <i>Spese correnti</i>		
	26.1.1 - Funzionamento		
	... <i>Omissis</i> ...		
	26.1.1.3 Ammodernamento e rinnovamento . . . . .	<b>528.216.000</b>	<b>528.216.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
	27.1 - <i>Spese correnti</i>		
	27.1.1 - Funzionamento		
	... <i>Omissis</i> ...		
	27.1.1.7 Mezzi operativi e strumentali. . . . .	<b>1.381.377.311</b>	<b>1.381.377.311</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	29 - MARINA MILITARE		
	29.1 - <i>Spese correnti</i>		
	29.1.1 - Funzionamento		
	... <i>Omissis</i> ...		
	29.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali. . . . .	<b>430.016.000</b>	<b>430.016.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
	30 - AERONAUTICA MILITARE		
	30.1 - <i>Spese correnti</i>		
	30.1.1 - Funzionamento		
	... <i>Omissis</i> ...		
	30.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali. . . . .	<b>1.252.102.676</b>	<b>1.252.102.676</b>

## TABELLA N. 16

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	2 - ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE		
	2.1 - <i>Spese correnti</i>		
	... <i>Omissis</i> ...		
	2.1.2 - Interventi		
	... <i>Omissis</i> ...		
2.1.2.6	Interventi diversi . . . . .	450.000	450.000

